

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX) . . . . .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) . . . . .	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	26
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	45
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	60
DIFESA (IV) . . . . .	»	62
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	63
FINANZE (VI) . . . . .	»	78
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	79
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	83
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	86
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	87
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	88

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	94
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	104
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	114
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDI- ZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	127
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	128

## COMMISSIONI RIUNITE

**X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati  
e 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica**

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale dell'Amministratore delegato di ENI S.p.A. sulla recente scoperta di un nuovo giacimento di gas in Egitto e sull'impatto che potrà avere sulle strategie industriali del gruppo .....

3

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 9 settembre 2015.*

**Audizione informale dell'Amministratore delegato di  
ENI S.p.A. sulla recente scoperta di un nuovo  
giacimento di gas in Egitto e sull'impatto che potrà  
avere sulle strategie industriali del gruppo.**

L'audizione informale si è svolta dalle  
8.05 alle 9.25.

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	4
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 9 settembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.15 alle 15.30.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
SEDE REFERENTE:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i> ) .....	16

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 9 settembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.30.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.*

#### La seduta comincia alle 11.10.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti.**  
*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, prima della seduta, i deputati Donati, Marco Di Maio, Impegno, Cani, Senaldi, Bargerò, Taranto, Moretto, Fragomeli, Bini, Scuvera, Becattini, Basso, Sanga, Famiglietti, Currò e Berlinghieri hanno dichiarato di ritirare gli emendamenti a loro prima firma sui quali i relatori e il Governo esprimano parere contrario.

Informa quindi che l'esame riprenderà dalle proposte emendative riferite all'articolo 25, sulle quali il relatore e il Governo hanno espresso il parere nella seduta di ieri.

Luca SQUERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Polidori 25.1 e ne accetta la riformulazione proposta dai relatori nella seduta di ieri.

Le Commissioni approvano l'emendamento Polidori 25.1, come riformulato (*vedi allegato*).

Marco DONATI (PD) accetta la proposta riformulazione del suo emendamento 25.3 formulata dai relatori nella seduta di

ieri, riservandosi un ulteriore approfondimento della questione posta alla luce delle determinazioni recentemente assunte dall'IVASS e dalla Banca d'Italia.

Luca SQUERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Polidori 25.4 e ne accetta la riformulazione proposta dai relatori nella seduta di ieri.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Donati 25.3 e Polidori 25.4, come riformulati.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rileva che gli emendamenti Ginato 25.2 e Barbanti 25.5 risultano assorbiti dall'approvazione degli identici emendamenti Donati 25.3 e Polidori 25.4, come riformulati.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) illustra il suo emendamento 25.6, il quale prevede che le banche non possano procedere alla stipula di contratti di finanziamento e di mutuo prima che il cliente abbia presentato due preventivi di polizze assicurative accessorie. A tale riguardo ricorda le raccomandazioni recentemente espresse dalla Banca d'Italia e dall'IVASS sulla questione oggetto dell'emendamento. Rileva quindi come la sua proposta emendativa introduca una misura a tutela dei consumatori senza peraltro imporre vincoli né agli istituti bancari né ai consumatori stessi, posto che l'onere previsto è configurato in termini non tassativi.

Ferdinando ALBERTI (M5S), con riferimento all'emendamento Barbanti 25.6, evidenzia come si tratti di una proposta di buon senso e chiede le motivazioni del parere contrario espresso da parte dei relatori e del Governo.

La Sottosegretaria Simona VICARI, nel confermare il parere contrario del Governo sull'emendamento Barbanti 25.6, sottolinea come su tale questione sia attualmente in corso di svolgimento un dialogo tra le Autorità competenti in materia e come sia dunque opportuno non intervenire in tale contesto e attendere le

determinazioni che saranno assunte all'esito di tale confronto. Ricorda inoltre che tale complessa materia verrà più opportunamente affrontata in termini organici nell'ambito del provvedimento che recepirà la direttiva n. 2014/17/UE, che dovrà essere recepita entro il termine del 31 marzo 2016.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL), nel rilevare come il termine ultimo per il recepimento della suddetta direttiva non sia ravvicinato, ritiene sarebbe utile intervenire fin da subito sulla questione posta dall'emendamento, il quale tende a introdurre una misura a tutela dei consumatori, anche in considerazione delle richiamate raccomandazioni espresse dalla Banca d'Italia e dall'IVASS.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 25.6.

Ferdinando ALBERTI (M5S) illustra gli emendamenti Villarosa 25.7 e 25.8, evidenziando come essi siano volti a inasprire le sanzioni previste per gli istituti bancari nel caso in cui non presentino due preventivi di polizze assicurative accessorie ai contratti di mutuo o di finanziamento, fissando il valore di tali sanzioni in termini percentuali rispetto al valore del contratto ed eliminando, quindi, eccessivi margini di discrezionalità del giudice nella determinazione delle sanzioni stesse. Chiede quindi ai relatori e al Governo le ragioni del parere contrario espresso su tali proposte emendative.

La Sottosegretaria Simona VICARI, nel confermare il parere contrario sugli emendamenti Villarosa 25.7 e 25.8, rileva come esso si basi sulle stesse motivazioni espresse con riferimento all'emendamento Barbanti 25.6.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Villarosa 25.7 e 25.8 e approvano l'emendamento Sottanelli 25.9.

Ferdinando ALBERTI (M5S) illustra le finalità degli emendamenti Villarosa 25.10 e 25.11. Rileva come essi siano tesi a meglio definire, a tutela del consumatore, le modalità attraverso le quali le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a fornire ai loro clienti informazioni circa la possibilità di reperire sul mercato due preventivi di polizze assicurative accessorie ai contratti di finanziamento e di mutuo, indicando i documenti nei quali tali informative dovranno essere contenute ed, eventualmente, prevedendo anche la sottoscrizione delle stesse da parte del cliente.

Nel sottolineare come si tratti di proposte emendative di buon senso, chiede le ragioni del parere contrario espresso su di essi.

La Sottosegretaria Simona VICARI, nel confermare il proprio parere contrario sugli emendamenti Villarosa 25.10 e 25.11, rileva come essi impongano oneri eccessivi a carico degli istituti bancari.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 25.10.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'evidenziare come gli emendamenti in esame non impongano assolutamente oneri significativi alle banche, ritiene che l'atteggiamento del Governo sia pregiudizialmente contrario a tale genere di proposte emendative.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 25.11.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 22 precedentemente accantonate.

Gianluca BENAMATI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 22.15 avanzata dai relatori nella seduta di ieri, sottolineando come tale riformulazione accolga pienamente lo spirito e le finalità dell'emendamento stesso.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, rileva come la proposta

di riformulazione degli emendamenti Benamati 22.15, Piso 22.16 e 22.17 rappresenti un risultato particolarmente importante, che dà conto sia dell'ampio lavoro svolto nell'ambito del Ministero per lo sviluppo economico, sia degli spunti emersi dalle audizioni svolte in Commissione nel corso dell'esame del provvedimento. In tale contesto, evidenzia in particolare come la proposta contenga rilevanti misure volte alla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, oltre a interventi in tema di anagrafe degli impianti di distribuzione e di regolamentazione delle responsabilità a carico dei titolari degli impianti stessi.

La Sottosegretaria Simona VICARI sottolinea come la riformulazione degli emendamenti Benamati 22.15, Piso 22.16 e 22.17 proposta dai relatori costituisca un testo complesso, il quale affronta in maniera organica la tematica della razionalizzazione della rete dei carburanti, in conformità alle risultanze del lavoro, svolto negli ultimi due anni all'interno del Ministero per lo sviluppo economico, al quale hanno partecipato tutte le associazioni del settore. In particolare, evidenzia come le proposte emendative innovino la disciplina dell'anagrafe degli impianti di distribuzione, prevedendo una banca dati integrata. Evidenzia inoltre come la riformulazione comporti l'ampliamento della responsabilità dei titolari degli impianti nella verifica della conformità degli stessi alle norme di sicurezza stradale e di sicurezza ambientale, in conformità con il recente decreto emanato dal Ministero dell'ambiente su tale tematica. In tale ambito, rileva come, grazie a tali innovazioni, sarà facilitata la chiusura e la messa in sicurezza degli impianti, a beneficio della sicurezza stradale e del rispetto dell'ambiente.

Luca SQUERI (FI-PdL), nel condividere le considerazioni dei relatori e del Governo, ritiene che gli emendamenti, così come riformulati, sintetizzino efficacemente il lungo lavoro svolto all'interno del Ministero dello sviluppo economico per la

regolamentazione del settore della rete carburanti del Paese.

Raffaello VIGNALI (AP) sottoscrive gli emendamenti Piso 22.16 e 22.17 e li riformula nel senso indicato dai relatori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, a seguito della riformulazione operata di presentatori in adesione alla proposta in tal senso dei relatori, l'emendamento 22.15, nonché gli emendamenti 22.16 e 22.17, sono ora formulati in termini identici come articoli aggiuntivi dopo l'articolo 22 e assumono pertanto, rispettivamente, i numeri 22.0.21 e 22.0.22.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Benamati 22.0.21 (*ex* emendamento Benamati 22.15) e Piso 22.0.22 (*ex* emendamenti Piso 22.16 e 22.17), come riformulati.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 22.010 formulata dai relatori e contestualmente lo ritira.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, con riferimento all'emendamento Bini 22.23, accantonato nella seduta di ieri, fa presente che purtroppo, alla luce di ulteriori approfondimenti compiuti anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non è possibile modificare il parere contrario già espresso su tale emendamento, parere che quindi rimane confermato.

Caterina BINI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 22.23 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Aula che auspica possa essere accolto dal Governo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che Le Commissioni passano all'esame dell'articolo 26 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Ricciatti 26.1 e 26.2; rileva come la lettera a) dell'emendamento Riccardo Gallo 26.3 risulterebbe assorbita dall'emendamento 26.38 dei relatori, esprimendo invece parere contrario sulla restante parte dell'emendamento. Esprime parere contrario sull'emendamento Mazziotti Di Celso 26.4, nonché sull'emendamento Colletti 26.5 rispetto al quale rileva come il numero 2) del medesimo emendamento risulterebbe assorbito dal subemendamento Mazziotti Di Celso 0.26.38.6 di cui si riserva di proporre una riformulazione. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pratavia 26.6 e Turco 26.7, sull'emendamento Abrignani 26.8, sugli identici Turco 26.9 e Pratavia 26.10, sugli identici Pratavia 26.11 e Turco 26.12, nonché sugli emendamenti Giuseppe Guerini 26.13, Polidori 26.14 e Abrignani 26.15 e 26.16. Invita al ritiro degli emendamenti Scuvera 26.17, degli identici Pelillo 26.18 e Vignali 26.20, nonché dell'emendamento Marco Di Maio 26.19. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Colletti 26.21 e Mazziotti Di Celso 26.22. Esprime parere contrario sui subemendamenti Turco 0.26.38.2, Venitelli 0.26.38.3, Ricciatti 0.26.38.4 e Colletti 0.26.38.5; esprime parere favorevole sul subemendamento Mazziotti Di Celso 0.26.38.6, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

Alla lettera b), capoverso comma 1-*bis*, lettera a), sostituire le parole da « il numero dei soci professionisti » fino a « o decisione dei soci » con le seguenti: « i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni ».

Esprime invece parere contrario sui subemendamenti Schullian 0.26.38.7, Villarosa 0.26.38.8 e 0.26.38.9, Alberti 0.26.38.10, Mazziotti Di Celso 0.26.38.11 e Schullian 0.26.38.12. Rileva come il subemendamento Colletti 0.26.38.13 risulterebbe assorbito dal subemendamento Mazziotti Di Celso 0.26.38.6, esprimendo



comunque su di esso un parere contrario; esprime altresì parere contrario sui subemendamenti Villarosa 0.26.38.14, Mazziotti Di Celso 0.26.38.15 e Villarosa 0.26.38.17.

Esprime parere contrario sull'emendamento Villarosa 26.28, sugli identici Pelillo 26.23, Abrignani 26.24, Pratavia 26.25 e Turco 26.26, sull'emendamento Colletti 26.27, sugli identici Pelillo 26.29, Pratavia 26.30 e Turco 26.31, sugli emendamenti Colletti 26.34 e 26.35, nonché Mazziotti Di Celso 26.36 e 26.37; esprime quindi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Abrignani 26.01, 26.02 e 26.03, Polidori 26.04 e Abrignani 26.05.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 26.38 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ricciatti 26.1 e 26.2.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Riccardo Gallo 26.3 deve ritenersi accantonato, in attesa di votare l'emendamento 26.38 dei relatori, che in parte lo assorbirebbe.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mazziotti Di Celso 26.4.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 26.5, ne illustra le finalità, sottolineando come il disegno di legge in esame abbia, a suo giudizio, lo scopo di intervenire nel mercato dei servizi legali eliminando i minimi tariffari a svantaggio dei piccoli professionisti e al solo scopo di avvantaggiare i grandi studi legali e le grandi società di capitali. È ovvio quindi come l'intento delle norme del provvedimento sia di far prevalere lo strapotere di grandi gruppi economici, facendo venir meno i diritti dei cittadini e i diritti degli artigiani del diritto e tutelando solo gli interessi dei grandi gruppi economici. Sottolinea come inter-

venti normativi su tale delicata materia dovrebbero essere lasciati alla competenza del Ministero della giustizia e non del Ministero dello sviluppo economico, che evidentemente persegue altri interessi. Ribadisce infine come l'articolo 4-*bis* rappresenti di fatto un obbrobrio costituzionale.

Michele PELILLO (PD) sottolinea come l'intervento testé svolto dal collega Colletti debba considerarsi fuori tempo massimo, in quanto superato dall'emendamento dei relatori 26.38. Ritiene infatti che le osservazioni critiche e le considerazioni espresse avrebbero potuto riferirsi al testo iniziale dell'articolo 26, ma debbono considerarsi del tutto superate dal testo così come riscritto dal predetto emendamento dei relatori. In particolare, sottolinea come la lettera *a)* dell'emendamento 26.38 sia finalizzata a garantire la trasparenza della compagine sociale e come la lettera *b)* riduca ad un terzo la quota massima di capitale sociale della società di professionisti detenibile dai soci di capitale. Si tratta di una modifica di estrema importanza che rappresenta un punto di equilibrio di non poco conto tra gli interessi in gioco dell'associazione dei professionisti e il lavoro degli avvocati.

Sottolinea quindi come i grandi gruppi economici abbiano sempre condizionato la vita professionale dei grandi studi legali e come la previsione di un terzo di soci di capitale nell'ambito degli studi professionali non rappresenti un elemento necessariamente negativo. Evidenzia infatti come vi sia sempre stata una stretta relazione tra potere economico e professionisti e pertanto non ritiene che la formulazione proposta dai relatori possa incidere negativamente su tale situazione di fatto.

Ferdinando ALBERTI (M5S) sottolinea con stupore che se questa è la posizione dei colleghi di maggioranza, se è vero che non si può che constatare la presenza di una rilevante influenza dei gruppi economici sui grandi studi professionali, si comprendono ancora meno le ragioni per le

quali si debba approvare una norma che istituzionalizza tale circostanza. Ritiene pertanto che l'emendamento dei relatori abbia apportato solo dei limitati correttivi che sono del tutto insufficienti, considerando altresì non convincenti le argomentazioni avanzate in merito.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, osserva come gli interventi sin qui svolti dai colleghi di opposizione, a suo giudizio, non tengono conto della realtà dei fatti. Si tratta di riconoscere che già oggi i grandi gruppi economici si rivolgono a società estere di professionisti e non è certo un atteggiamento realistico non tenere conto di questo dato di realtà. Sottolinea come l'emendamento 26.38 dei relatori intenda al contrario tutelare anche i piccoli avvocati, prevedendo importanti correttivi in materia. Non ritiene quindi di entrare nelle polemiche che sono state fin qui sollevate dai colleghi sulla qualità degli emendamenti presentati dai relatori.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), ritiene che l'emendamento dei relatori 26.38 vada nella giusta direzione e sia di buon senso, sottolineando come esso permetta di superare le difficoltà poste dalla formulazione iniziale dell'articolo 26, trovando un punto di sintesi difficile. Osserva, inoltre, come il lavoro dei relatori consenta di aprire un mercato che altrimenti rischiava di rimanere inaccessibile.

Per tali ragioni, considera superate le proposte emendative da lui presentate all'articolo 26, anche alla luce della riformulazione proposta riguardo al subemendamento Mazzotti Di Celso 0.26.38.6, e preannuncia l'intenzione di ritirare i propri emendamenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colletti 26.5.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) sottoscrive tutti gli emendamenti all'articolo 26 a prima firma del deputato Turco.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti e Pratavia 26.6 e Turco 26.7.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira i propri emendamenti 26.8, 26.15, 26.16 e 26.24.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Turco 26.9 e Pratavia 26.10, nonché gli identici emendamenti Pratavia 26.11 e Turco 26.12.

Giuseppe GUERINI (PD) ritira l'emendamento 26.13, a sua prima firma.

Le Commissioni respingono l'emendamento Polidori 26.14.

Chiara SCUVERA (PD) ritira il proprio emendamento 26.17, in considerazione del fatto che alcune questioni in esso proposte sono state affrontate dall'emendamento dei relatori 26.38.

Preannuncia, comunque, la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea volto a superare i problemi relativi al regime fiscale delle società di professionisti, nonché a favorire l'aggregazione dei giovani avvocati, auspicando che il Governo voglia farsi carico delle questioni che il proprio emendamento intende risolvere.

Michele PELILLO (PD) ritira il proprio emendamento 26.18.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Vignali 26.20.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vignali 26.20.

Marco DI MAIO (PD) ritira il proprio emendamento 26.19.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 26.21, evidenziando come sulla tematica affrontata vi sia stata un'indicazione positiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sottolinea, quindi, i benefici che deriverebbero ai cittadini dalla possibilità di sostenere le spese legali attraverso il patto di quota lite e lamenta l'assurdità delle

disposizioni del provvedimento che la maggioranza ed il Governo intendono approvare, il cui obiettivo è quello di favorire le grandi società e penalizzare, invece, i piccoli professionisti.

Domanda, quindi ai relatori, le ragioni della contrarietà al suo emendamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colletti 26.21.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, osserva come l'emendamento Mazziotti Di Celso 26.22 sia in parte assorbito dall'emendamento dei relatori 26.38 e dalla riformulazione del subemendamento Mazziotti Di Celso 0.26.38.6.

Adriana GALGANO (SCpI), non accogliendo l'invito dei relatori a ritirare l'emendamento Mazziotti Di Celso 26.22, di cui è cofirmataria, chiede che questo sia comunque posto in votazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Mazziotti Di Celso 26.22, nonché i subemendamenti Turco 0.26.38.2, Venittelli 0.26.38.3, Ricciatti 0.26.38.4 e Colletti 0.26.38.5.

Adriana GALGANO (SCpI) riformula il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.26.38.6, di cui è cofirmataria, nel senso indicato dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.26.38.6, come riformulato, e respingono i subemendamenti Schullian 0.26.38.7, Villarosa 0.26.38.8 e 0.26.38.9, Alberti 0.26.38.10, Mazziotti Di Celso 0.26.38.11, Schullian 0.26.38.12, Colletti 0.26.38.13, Villarosa 0.26.38.14 e Mazziotti Di Celso 0.26.38.15.

Andrea COLLETTI (M5S), illustrando il subemendamento Villarosa 0.26.38.17, invita i relatori a riflettere sul rischio di permettere che avvocati radiati dall'albo possano poi esercitare l'attività forense tramite terzi. Evidenza, infatti, come

l'esercizio dell'attività forense attraverso società di capitali possa rivelarsi un mezzo per eludere le disposizioni che disciplinano la professione e ribadisce come il provvedimento, incomprensibilmente, permetta alle società quanto è invece vietato ai singoli professionisti.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esorta a leggere attentamente l'emendamento dei relatori 26.38, che ha affrontato e risolto il problema evidenziato dal collega Colletti. Ribadisce che gli avvocati radiati dall'albo non potranno più esercitare l'attività forense e sottolinea come le disposizioni vigenti nell'ambito delle società di capitali già prevedano divieti di partecipazione per i soggetti che si sono macchiati di determinati reati.

Le Commissioni respingono il subemendamento Villarosa 0.26.38.17.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento dei relatori 26.38, non reputando condivisibile che nelle società dedite all'esercizio dell'attività forense possano entrare in qualità di soci di capitale anche soggetti che non sono stati ritenuti più meritevole di esercitare tale professione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) condivide le considerazioni del collega Colletti, aggiungendo che l'emendamento dei relatori non elimina il problema che nelle società costituite per l'esercizio dell'attività forense possano esserci soci anonimi.

Le Commissioni approvano, quindi, l'emendamento dei relatori 26.38, come risultante dal subemendamento approvato.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritira il proprio emendamento 26.28.

Michele PELILLO (PD) ritira il proprio emendamento 26.23.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Prataciera 26.25: si intende vi abbia rinunciato.

Aris PRODANI (Misto-AL) sottoscrive l'emendamento Turco 26.26.

Le Commissioni respingono l'emendamento Turco 26.26.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 26.27, volto a conferire una delega stringente al Governo per riformare le società tra avvocati, raccomandandone l'approvazione.

La Sottosegretaria Simona VICARI, con riferimento all'emendamento Colletti 26.27, ritiene che esso proponga modifiche improprie della legge n. 247 del 2012, relativa alla professione forense, sia nella parte in cui, riproponendo un metodo rivelatosi fallimentare, prevede un nuovo termine di delega al Governo per la disciplina delle società tra avvocati, sia perché non definisce la natura dei redditi prodotti dalle predette società. Rileva come la proposta emendativa sia non solo poco chiara ma anche incoerente rispetto alle complessive finalità di ampliamento del mercato e della concorrenza che il provvedimento in esame si propone di attuare.

Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea innanzitutto come il suo emendamento 26.27 andrebbe valutato tenendo conto della proposta di sopprimere il nuovo articolo 4-*bis* introdotto dal disegno di legge in esame. Evidenzia inoltre come la mancata attuazione della delega contenuta nell'articolo 5 della legge n. 247 del 2012 ricada esclusivamente sulla responsabilità dei Governi che si sono succeduti in questi anni, i quali non hanno affrontato la questione della qualificazione dei redditi prodotti dalla società tra avvocati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colletti 26.27.

Paolo PETRINI (PD) ritira l'emendamento Pelillo 26.29, di cui è cofirmatario.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Prataciera 26.30: si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Turco 26.31, sottoscritto dal deputato Prodani.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 26.34, il quale è volto a intervenire sulle norme recate dalla legge n. 247 del 2012, relative all'albo degli avvocati cassazionisti, eliminando distinzioni tra professionisti che risultano assolutamente ingiustificate anche alla luce delle modalità di svolgimento dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colletti 26.34.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 26.35, il quale propone la soppressione dell'articolo 21 della legge-quadro sulla professione forense, la quale ha imposto requisiti specifici per la permanenza nell'iscrizione all'albo degli avvocati. Rileva come tali obblighi comportino la discriminazione tra professionisti e contrastino con la natura liberale della professione forense; richiama, in tale ambito, le ulteriori norme della citata legge le quali hanno previsto un sistema inutile e inefficace per l'aggiornamento professionale degli avvocati. Sottolinea quindi come il complesso di tali misure siano state adottate ad esclusivo vantaggio degli studi legali più importanti con l'avallo del Governo e del Consiglio nazionale forense, a danno dei piccoli professionisti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Colletti 26.35 e Mazziotti Di Celso 26.36.

Andrea COLLETTI (M5S), con riferimento all'emendamento Mazziotti Di Celso

26.37, rileva come esso abbia la finalità di modificare i requisiti per l'eleggibilità degli avvocati al Consiglio nazionale forense, eliminando la distorsione per cui all'organo rappresentativo della totalità degli avvocati può essere eletta solo una piccola parte degli avvocati stessi.

Sottolinea quindi come si tratti di una proposta emendativa di buon senso, volta a rendere il Consiglio nazionale forense maggiormente democratico e rappresentativo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mazzioti Di Celso 26.37.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) illustra il suo articolo aggiuntivo 26.01 e gli analoghi suoi articoli aggiuntivi 26.02, 26.03 e 26.05, sottolineando come essi siano tesi ad ampliare la platea dei soggetti abilitati a rappresentare i cittadini nell'ambito del processo tributario, in conformità con lo spirito proconcorrenziale del disegno di legge in esame. A tale proposito, ricorda il lavoro svolto su tale questione dalla Commissione Attività produttive nel corso della scorsa legislatura, nell'ambito dell'esame della legge n. 4 del 2013, ed evidenzia come il suo articolo aggiuntivo consentirebbe di compiere ulteriori passi avanti nella direzione di una maggiore efficienza e competitività del settore, con conseguenti minori costi per i cittadini.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Abrignani 26.01, 26.02 e 26.03, nonché gli articoli aggiuntivi Polidori 26.04 e Abrignani 26.05.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano ora all'esame dell'emendamento Riccardo Gallo 26.3, precedentemente accantonato e assorbito, limitatamente alla lettera *a*), dall'approvazione dell'emendamento 26.38 dei relatori.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Riccardo Gallo 26.3.

Le Commissioni respingono l'emendamento Riccardo Gallo 26.3.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 31.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Abrignani 31.1, Giuseppe Guerini 31.2, Pellegrino 31.3, Crippa 31.4 e Donati 31.5. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Senaldi 31.7, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Senaldi 31.6, sugli identici articoli aggiuntivi Marco Di Maio 31.06, Pagano 31.09, Senaldi 31.012, Rizzetto 31.013 e Abrignani 31.014, sugli identici Pellegrino 31.01 e Abrignani 31.015 e sugli identici Pellegrino 31.02 e Abrignani 31.016. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Crippa 31.03, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rostellato 31.08, Ciraci 31.021, 31.019, 31.020 e 31.022.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe GUERINI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 31.2.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Donati 31.5 è stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Abrignani 31.1, Pellegrino 31.3 e Crippa 31.4.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sull'emendamento Senaldi 31.7, sul quale i relatori hanno espresso parere favorevole, sottolinea come esso si volti a sanare un *vulnus* nella normativa relativa alle società di ingegneria regolate dal diritto privato. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo su tale proposta emendativa.

Le Commissioni approvano l'emendamento Senaldi 31.7.

Gianluca BENAMATI (PD) ricorda che prima della seduta sono stati ritirati gli emendamenti di alcuni appartenenti al suo gruppo sui quali i relatori hanno espresso parere contrario, tra cui l'emendamento Senaldi 31.6 e gli articoli aggiuntivi Marco Di Maio 31.06 e Senaldi 31.012.

Marco DA VILLA (M5S) chiede alla presidenza chiarimenti sull'intervento svolto dal collega Benamati, ed in particolare ritiene insolito che gli emendamenti vengano ritirati prima di conoscere il parere dei relatori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, precisa che quella del ritiro prima dell'inizio della seduta delle proposte emendative su cui venga espresso parere contrario costituisce una prassi costantemente seguita dalle Commissioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici articoli aggiuntivi Pagano 31.09, Rizzetto 31.013 e Abrignani 31.014, nonché gli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 31.01 e Abrignani 31.015. Le Commissioni con distinte votazioni, respingono gli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 31.02 e Abrignani 31.016, approvano l'articolo aggiuntivo Crippa 31.03 e respingono l'articolo aggiuntivo Rostellato 31.08.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Ciracì 31.021, 31.019, 31.020 e 31.022: si intende vi abbia rinunciato.

Chiede a questo punto ai relatori come intendono proseguire nell'esame degli articoli.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, ritiene che l'articolo 32 possa essere esaminato nella seduta di domani, mentre l'articolo 18 può essere esaminato già nella seduta odierna, dopo una pausa di sospensione dei lavori delle Commissioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sospende la seduta fino alle ore 15 della giornata odierna.

**La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 15.15.**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le Commissioni riprendono dall'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 18.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Caparini 18.1, sugli identici emendamenti Galperti 18.2 e Ricciatti 18.5, nonché sugli emendamenti Senaldi 18.3, Bernardo 18.4, Nicola Bianchi 18.6, Plangger 18.8 e Vignali 18.7; esprime quindi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Prodani 18.02, 18.03 e 18.04, nonché Pagano 18.01.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Caparini 18.1 e gli identici emendamenti Galperti 18.2 e Ricciatti 18.5.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Senaldi 18.3 e Bernardo 18.4 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Nicola Bianchi 18.6.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Plangger 18.8: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Vignali 18.7, nonché gli articoli aggiuntivi Prodani 18.02, 18.03 e 18.04.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'articolo Pagano 18.01 deve considerarsi assorbito dall'articolo aggiuntivo Pa-

gano 17.07, approvato prima dell'aggiornamento dei lavori parlamentari per il periodo estivo ed avente contenuto identico.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale si procederà alla conclusione dell'esame delle proposte emendative, passando all'esame di quelle riferite all'articolo 32. Avverte quindi che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella riunione odierna, ha deciso che la discus-

sione in Assemblea sul provvedimento inizierà nella seduta di lunedì 21 settembre. Coglie quindi l'occasione per informare i deputati della Commissione Finanze che nella giornata di domani, alle ore 8,30, avrà luogo l'audizione della Commissaria europea per la concorrenza, la quale potrà fornire spunti interessanti anche per le materie affrontate dal disegno di legge in esame.

**La seduta termina alle 15.20.**

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA**

ART. 22.

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).*

1. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti da realizzarsi, in attuazione dei principi di cui al Capo V del Codice dell'amministrazione digitale, entro dicembre 2016, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° febbraio 2016, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le Regioni, l'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa Conguaglio G.P.L. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto,

provvede a riorganizzare il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla Delibera CIP 12 settembre 1989, n. 18, riducendo il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle Regioni e di un rappresentante dell'ANCI.

2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti, hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti in regolare sospensiva, con l'evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.

3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 i titolari degli impianti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e come meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva del-



l'atto di notorietà, ai successivi commi 12 e 13, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna al relativo adeguamento, da completare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

4. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e il titolare non si impegna a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'Amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1, alla Regione ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione carburanti siano iscritti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle Regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e 7, verranno inol-

trate allo stesso Ministero dalle Amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per ciascuna mancata dichiarazione, e diffida il titolare dell'autorizzazione o concessione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

7. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico dà prontamente comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla Regione ed all'Amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso, essendo l'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

8. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, accedendo all'anagrafe di cui al comma 1, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 3.

9. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o concessione abbia dichiarato

che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3, e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione o concessione la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4, l'Amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandolo alla Regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per

l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 9.

11. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alle date di cui al comma 4, sono inviate all'Amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla Regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

12. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

13. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza

quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

14. Le regioni e i comuni, anche attraverso lo strumento dell'anagrafe degli impianti di cui al comma 1, verificano che gli impianti di distribuzione carburanti in sospensione dell'attività rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

15. L'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 346, è abrogato. Sono fatte salve le autorizzazioni per l'installazione di impianti di carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti. In relazione a queste ultime fattispecie gli impianti di distribuzione sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salvo l'esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di limitazioni derivanti dalla disciplina delle zone territoriali omogenee A.

16. Fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le installazioni degli impianti di carburanti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della strada, nonché nelle zone definite nei PRG vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale.

17. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che chiuderanno definitivamente alle vendite entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 19, salvo i casi in cui per le stesse aree

esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica Amministrazione in merito al loro ripristino.

18. Entro 30 giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita i titolari di impianti di distribuzione carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione secondo quanto riportato al comma 19, eseguendole nei successivi 120 giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 17. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da produrre all'amministrazione comunale competente con formula di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

19. Le attività di dismissione di cui al comma 17, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato con decreto 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procederanno alla rimozione delle strutture interrato.

20. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato con decreto 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari di impianti di distribuzione carburanti di cui al comma 17, qualora individuassero delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma contemplati all'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

\* **22. 0. 21.** (ex 22.15) *(Nuova formulazione)* Benamati, Senaldi, Tidei, Bargerò.

*(Approvato)*

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).*

1. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti da realizzarsi, in attuazione dei principi di cui al Capo V del Codice dell'amministrazione digitale, entro dicembre 2016, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° febbraio 2016, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le Regioni, l'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa Conguaglio G.P.L. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla Delibera CIP 12 settembre 1989, n. 18, riducendo il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle Regioni e di un rappresentante dell'ANCI.

2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti, hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di

iscrizione riguarda anche gli impianti in regolare sospensiva, con l'evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.

3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 i titolari degli impianti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e come meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai successivi commi 12 e 13, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna al relativo adeguamento, da completare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

4. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente,

l'Amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1, alla Regione ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione carburanti siano iscritti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle Regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e 7, verranno inoltrate allo stesso Ministero dalle Amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per ciascuna mancata dichiarazione, e diffida il titolare dell'autorizzazione o concessione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

7. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico dà prontamente comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

competente per territorio, alla Regione ed all'Amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso, essendo l'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

8. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, accedendo all'anagrafe di cui al comma 1, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 3.

9. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3, e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione o concessione la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di eserci-

zio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4, l'Amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandolo alla Regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 9.

11. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alle date di cui al comma 4, sono inviate all'Amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla Regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

12. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

13. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

14. Le regioni e i comuni, anche attraverso lo strumento dell'anagrafe degli impianti di cui al comma 1, verificano che gli impianti di distribuzione carburanti in sospensione dell'attività rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

15. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 346, è abrogato. Sono fatte salve le autorizzazioni per l'installazione di impianti di carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti. In relazione a queste ultime fattispecie gli impianti di distribuzione sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salvo l'esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di limitazioni derivanti dalla disciplina delle zone territoriali omogenee A.

16. Fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le installazioni degli impianti di carburanti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della strada, nonché nelle zone definite nei PRG vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale.

17. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che chiuderanno definitivamente alle vendite entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 19, salvo i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica Amministrazione in merito al loro ripristino.

18. Entro 30 giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita i titolari di impianti di distribuzione carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione secondo quanto riportato al comma 19, eseguendole nei successivi 120 giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 17. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da produrre all'amministrazione comunale competente con formula di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

19. Le attività di dismissione di cui al comma 17, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare adottato con decreto 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procederanno alla rimozione delle strutture interrato.

20. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato con decreto 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari di impianti di distribuzione carburanti di cui al comma 17, qualora individuassero delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma contemplati all'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

\* **22. 0. 22.** (ex 22.16 e ex 22.17) (Nuova formulazione) Piso, Vignali.

**(Approvato)**

ART. 25.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento inserire le seguenti: se la concessione di quest'ultimo è subordinata o no alla stipula della polizza nonché.*

**25. 1.** (Nuova formulazione) Polidori, Sandra Savino.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: contestuale con le seguenti: connessa o accessoria.*

\* **25. 3.** (Nuova formulazione) Donati, Galperti.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: contestuale con le seguenti: connessa o accessoria.*

\* **25. 4.** (Nuova formulazione) Polidori, Sandra Savino.

**(Approvato)**

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In ogni caso le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1, sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità, prevista dal medesimo comma 1, di reperire sul mercato la polizza richiesta. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, sia in termini assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo. ».

**25. 9.** Sottanelli, Galgano.

**(Approvato)**

ART. 26.

Alla lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole da: il numero dei soci professionisti fino a: o decisione dei soci con le seguenti: i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni.

**0. 26. 38. 6.** (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.

**(Approvato)**

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 4-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: , presso la quale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Nelle società di cui al comma 1:

a) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale. »;

c) al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o di incompatibilità, iniziali o sopravvenute;

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

**26. 38.** I Relatori.

**(Approvato)**

ART. 31.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997,



n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del Titolo V del libro V del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I, Titolo VI, del libro V del codice civile, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società anzidette risultino in possesso dei requisiti prescritti dal comma 4, lettere c), c-bis) e d), nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dal relativo decreto del Ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34.

**31. 7.** Senaldi.

*(Approvato)*

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

ART. 31-bis.

*(Disposizioni sulle professioni regolamentate).*

1. All'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: « Il professionista deve rendere noto » sono aggiunte le seguenti: « obbligatoriamente in forma scritta o digitale » e, al terzo periodo, dopo le parole: « la misura del compenso è previamente resa nota al cliente » sono aggiunte le seguenti: « obbligatoriamente in forma scritta o digitale ».

**31. 03.** Crippa, Manlio Di Stefano, Di Vita, Alberti, Busto, Fantinati, Da Villa, Vallasca, Della Valle, Cancellieri.

*(Approvato)*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-02610 Colletti: Sull'organico dei vigili del fuoco nella provincia di Pescara .....	27
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	33
5-03259 Fabbri: Sul personale dei ruoli amministrativi e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .....	27
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	35
5-03285 Bruno Bossio: Sulle procedure di iscrizione nelle liste elettorali del comune di Mandatoriccio .....	27
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	37
5-04115 Mura: Sul personale volontario e discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .	28
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	38
5-05343 Terrosi: Sull'istituzione di un distaccamento permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel comune di Tarquinia .....	28
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	40
5-05782 Frusone: Sulla sede del distaccamento provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del comune di Castellaneta .....	28
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> .....	42

##### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Emendamenti C. 2799-A Boccadutri .....	28
---	----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	29
--	----

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. Emendamenti C. 2620 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. Emendamenti C. 3056 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. Emendamenti C. 3155 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	30

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. Emendamenti C. 3085 Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008. Emendamenti C. 3157 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	30
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	30
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	44
AVVERTENZA .....	32

### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO indi della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

##### **5-02610 Colletti: Sull'organico dei vigili del fuoco nella provincia di Pescara.**

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, pur stigmatizzando il ritardo di oltre un anno con il quale si è dato seguito all'interrogazione in oggetto. Si augura un effettivo riordino del personale del Corpo dei vigili del fuoco nella provincia di Pescara, affinché siano garantite condizioni di sicurezza adeguate, considerata la particolare caratteristica geologica di quel territorio, particolarmente esposto agli incendi.

##### **5-03259 Fabbri: Sul personale dei ruoli amministrativi e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marilena FABBRI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatta della sua esaustiva risposta.

Sottolinea la crescente importanza del personale amministrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con particolare riguardo al processo di digitalizzazione e al lavoro di rilascio delle autorizzazioni e di controllo nella prevenzione degli incendi. Osserva al contempo la mancanza di una legislazione specifica e, quindi, la necessità di un approfondimento sugli interventi da intraprendere per una maggiore valorizzazione del personale amministrativo del Corpo.

##### **5-03285 Bruno Bossio: Sulle procedure di iscrizione nelle liste elettorali del comune di Mandatoriccio.**

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo, prendendo atto della risposta del rappresentante del Governo e della necessità di attendere l'esito del ricorso presentato dinanzi al TAR Calabria finalizzato all'annullamento delle operazioni elettorali presso il comune di Mandatoriccio. Ritiene necessario, in particolare, conoscere il contenuto della relazione predisposta dalla Prefettura di Cosenza a seguito dell'espletamento dell'attività di verifica disposta dal medesimo TAR Calabria, questione sulla quale si riserva di svolgere i necessari approfondimenti.

**5-04115 Mura: Sul personale volontario e discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ringraziando, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatta della sua risposta. Auspica un recupero dei fondi necessari per arrivare a una risoluzione dei problemi posti dall'interrogazione in titolo.

**5-05343 Terrosi: Sull'istituzione di un distaccamento permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel comune di Tarquinia.**

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandra TERROSI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo, prendendo atto della sua risposta. Giudica positivamente, in particolare, la direzione intrapresa verso la creazione di un polo per la sicurezza integrata di protezione civile per l'accoglienza, ad uso gratuito, di squadre di vigili del fuoco e squadre comunali di protezione civile nel comune di Tarquinia. Sottolinea la necessità che in quell'area territoriale sia garantita la presenza di un distaccamento permanente dei vigili del fuoco, a fronte della lontananza degli altri presidi di sicurezza operanti nell'ambito della provincia di Viterbo. Dichiaro che continuerà a monitorare la situazione, riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti in futuro.

**5-05782 Frusone: Sulla sede del distaccamento provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del comune di Castellaneta.**

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Luca FRUSONE (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatto della sua risposta. Considera infatti indispensabile un aumento dell'organico del distaccamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco oggetto dell'interrogazione in titolo. Ha potuto verificare di persona come, in caso di intervento operativo, la caserma debba rimanere chiusa per mancanza di personale che possa rispondere alle chiamate. Sottolinea come la questione della carenza di personale investa tutto il Corpo dei vigili del fuoco, in particolare al Sud Italia dove è maggiore la percentuale di invecchiamento delle unità in servizio.

Esprime soddisfazione per l'ispezione svolta, al fine di verificare possibili rischi del locale sede del distaccamento, anche se concorda che la zona in questione è a basso rischio sismico.

**La seduta termina alle 14.40.**

**COMITATO DEI NOVE**

*Mercoledì 9 settembre 2015.*

**Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.**

**Emendamenti C. 2799-A Boccadutri.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2015.

Celeste COSTANTINO (SEL) giudica opportuno arricchire il dibattito in corso sul provvedimento in esame tenendo conto dei più recenti eventi, che hanno posto in grande evidenza l'emergenza immigrazione.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, fa presente che il dibattito sul presente provvedimento è ancora aperto a qualsiasi riflessione proveniente dai gruppi, ricordando, peraltro, come è stata già prospettata dal relatore la possibilità dello svolgimento di un ciclo di audizioni, al fine di acquisire utili elementi di conoscenza.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *relatore*, si dichiara disponibile a valutare qualsiasi spunto proveniente dai gruppi che sia teso alla predisposizione di un documento finale efficace e ponderato. Si augura, in conclusione, una sollecita prosecuzione dell'*iter* di esame.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, fa presente che le modalità di prosecuzione dell'*iter* saranno definite in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 9 settembre 2015 — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.**

**Emendamenti C. 2620 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.**

**Emendamenti C. 3056 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.**

**Emendamenti C. 3155 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.**

**Emendamenti C. 3085 Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone

pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.**

**Emendamenti C. 3157 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Cristian INVERNIZZI (LNA), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.**

**Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD) *relatore*, fa presente che il testo unificato in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione Agricoltura il 28 luglio, reca « norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della fi-

liera della Canapa» (C. 1373, C. 1797, C. 1859, C. 2987). Il provvedimento ha lo scopo di incentivare la coltivazione della canapa (*Cannabis sativa L.*) e le diverse utilizzazioni ad essa connesse, relative alla produzione di alimenti, di cosmetici, di materie prime biodegradabili e di semilavorati innovativi per le industrie, inclusi i composti utili per l'ambito nutraceutico (articolo 1). L'articolo 3 definisce gli obblighi del coltivatore, consistenti esclusivamente nel dovere di conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a 12 mesi insieme alle relative fatture di acquisto. L'articolo 2, comma 1, prevede, infatti, che è consentita, senza necessità di alcuna autorizzazione, la coltivazione in Italia della canapa, purché relativa alle varietà ammesse, iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie agricole di cui alla direttiva 2002/53/UE (articolo 1, comma 2). Al riguardo segnala, peraltro, che sarebbe opportuno coordinare l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 non modificato dal provvedimento in esame che prevede gli obblighi di autorizzazione in capo ai coltivatori. I controlli dovranno seguire specifiche modalità: in particolare, si prevede, tra le novità più significative, che qualora all'esito del controllo, il contenuto complessivo di tetraidrocannabinolo (THC) della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ma entro il limite dell'1 per cento, nessuna conseguenza viene posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni contenute nel provvedimento in esame (articolo 4, comma 5). L'articolo 5 prevede che il Ministero della salute aggiorni il testo unico sugli stupefacenti, definendo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in apposita tabella, i livelli massimi di residui di tetraidrocannabinolo (THC) ammessi nei derivati alimentari, nei preparati erboristici e fitoterapici e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di canapa. L'articolo 6 prevede specifici incentivi per la filiera della canapa. L'articolo 7 autorizza gli Enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per

lo sviluppo e l'innovazione, anche attraverso la stipula di protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali ed i consorzi, a riprodurre per un anno la semente certificata acquistata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale. È richiesta, a tal fine, una comunicazione preventiva al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'articolo 8 prevede, inoltre, che, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, possano promuovere azioni di formazione per coloro che operano nella filiera della canapa, diffondendo, attraverso appositi canali informativi, le proprietà della stessa ed i suoi possibili utilizzi. L'articolo 9 apporta due modifiche testuali al testo unico in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica 309/1990). Con la prima modifica la canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinoli (THC) superiore all'1 per cento, viene inserita nella tabella I allegata al testo unico (relativa alle cosiddette «droghe pesanti»). Ritiene a tal proposito si debba valutare l'opportunità di un coordinamento della disposizione in esame con l'articolo 14, lettera b), numero 1 – non modificato dal testo in esame – che prevede l'inserimento nella tabella II (cosiddette «droghe leggere») della «*cannabis* e i prodotti da essa ottenuti». La seconda modifica è volta a coordinare la disposizione del testo unico sulle coltivazioni consentite con la normativa introdotta dal provvedimento in esame. L'articolo 10, infine, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa promuovere il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa, conformemente a quanto previsto dal regolamento UE n. 1305/2013. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa appare riconducibile a diversi ambiti materiali: la tutela dell'ambiente, di competenza esclu-

siva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione; la tutela della salute, di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e l'agricoltura, di competenza residuale regionale (articolo 117, quarto comma, Costituzione). Per i profili che investono il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, devono essere altresì richiamate le materie ordinamento penale e ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *h*), della Costituzione). Formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 7*): la prima finalizzata a chiedere che la Commissione di merito valuti l'opportunità di coordinare, all'articolo 9 la novella dell'articolo 14, comma 1, lettera *a*), n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 con la disposizione di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera *b*), n. 1; la seconda volta a sollecitare che la medesima Commis-

sione di merito valuti l'opportunità di coordinare l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 con la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.*  
*Testo unificato C. 698 Grassi ed abb.*



## ALLEGATO 1

**5-02610 Colletti: Sull'organico dei vigili del fuoco nella provincia di Pescara.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Colletti richiama l'attenzione del Ministro dell'interno sulla consistenza della dotazione organica del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Pescara, chiedendo notizie sull'attendibilità delle voci che ne paventano la riduzione.

Svolgerò una premessa di carattere generale per illustrare le iniziative che l'Amministrazione sta portando avanti nel delicato settore dell'organizzazione del soccorso pubblico, per poi soffermarmi sulla situazione di Pescara.

Al fine di corrispondere alle nuove esigenze del soccorso e alla domanda di sicurezza proveniente dal territorio, il Ministero dell'interno ha predisposto un progetto di riordino delle strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco improntato ai criteri dell'ottimizzazione delle risorse disponibili, del decentramento delle funzioni e della razionalizzazione del funzionamento delle strutture.

Il progetto ha ridefinito, a legislazione vigente e con riduzione di spesa, la mappatura delle sedi (centrali e distaccate), riclassificandole in base a indicatori tali da restituire la più fedele e attendibile immagine del livello di vulnerabilità del territorio. Si tratta di indicatori oggettivi riconducibili ai rischi naturali e antropici presenti, alla popolazione, all'estensione territoriale, allo sviluppo industriale e commerciale.

Il progetto ha previsto poi alcuni importanti strumenti di flessibilità demandati ai dirigenti locali.

In particolare, i Comandanti provinciali, in quanto responsabili del servizio di soccorso pubblico, hanno la facoltà di adattare il modello di dispositivo di soccorso alle esigenze legate alle specificità del territorio, operando una diversa distribuzione delle unità di personale tra i diversi distaccamenti della provincia ovvero attivando sedi distaccate, in aggiunta a quelle previste dal progetto, purché tale ipotesi sia compatibile con le risorse assegnate. Inoltre, i direttori regionali, di concerto con i comandanti provinciali, possono istituire distretti sul territorio costituiti da più distaccamenti, associati e organizzati in modo da assicurare una maggiore flessibilità operativa.

Per quanto ho appena descritto, ritengo che il progetto abbia consentito di bilanciare nel miglior modo possibile la distribuzione del personale nei vari Comandi provinciali, garantendo a pieno le esigenze di sicurezza sia a livello nazionale sia nelle singole realtà provinciali, compresa quella di Pescara.

L'attuazione del nuovo modello organizzativo ha registrato una decisa accelerazione in questi ultimi mesi attraverso l'adozione di un decreto interministeriale, di un decreto del Ministro dell'interno e di un decreto del Capo del Corpo nazionale, datati rispettivamente 30 aprile, 31 luglio e 3 agosto scorsi, con cui:

sono stati individuati i distaccamenti permanenti, i reparti e i nuclei speciali facenti capo a ciascun Comando provinciale;

e, inoltre, sono state rimodulate le dotazioni organiche complessive dei ruoli

del personale del Corpo nazionale e si è provveduto alla loro ripartizione tra gli Uffici centrali, gli organi costituzionali, le Direzioni regionali e i Comandi provinciali. Nell'ambito di questi ultimi sono stati individuati, poi, gli organici di ciascun distaccamento permanente e di ciascun reparto e nucleo speciale.

Nel quadro di tale operazione, al Comando provinciale di Pescara è stata assegnata una dotazione organica complessiva di 252 unità distribuite tra la sede centrale del Comando e i distaccamenti permanenti di Alanno, Pescara Aeroporto e Loreto Aprutino-Penne, a cui vanno ad aggiungersi 22 unità specialiste in servizio al reparto volo di Pescara.

L'attenzione dell'Amministrazione alle esigenze di sicurezza della provincia di

Pescara emerge con chiarezza dalla circostanza che l'organico della sede centrale di Pescara passa da 102 a 124 unità operative, mentre il distaccamento misto di Alanno diventa permanente con 30 unità operative e il distaccamento di Loreto Aprutino-Penne diventa anch'esso permanente con 26 unità operative.

Soggiungo che nel territorio continueranno ad operare due distaccamenti di vigili del fuoco volontari dislocati a Montesilvano e Pepoli.

Informo, infine, che anche per la stagione estiva 2015 è stata stipulata con la regione Abruzzo, sulla falsariga di quanto avvenuto l'anno precedente, la convenzione per la campagna antincendi boschivi, che ha previsto l'impiego complessivo di 4 squadre per i comandi provinciali che ricadono nel territorio regionale.

## ALLEGATO 2

**5-03259 Fabbri: Sul personale dei ruoli amministrativi e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fabbri chiede al Ministro dell'interno l'adozione di una serie di iniziative volte a valorizzare il personale appartenente ai ruoli amministrativi e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche al fine di sanare situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori appartenenti allo stesso Corpo.

Voglio innanzitutto associarmi alle considerazioni positive formulate dall'onorevole interrogante sul personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale, che ha sempre contribuito con competenza e professionalità ad assicurare funzionalità ed efficienza in tutti i vari e complessi scenari in cui il Corpo è stato chiamato a intervenire, compresi quelli di natura emergenziale a supporto delle strutture operative.

Proprio per l'importanza del ruolo svolto da tali categorie di personale, le questioni ordinamentali ad esse attinenti sono da tempo all'attenzione dell'Amministrazione.

Premetto che già anteriormente al decreto legislativo n. 217 del 2005, che – come noto – ha rappresentato una svolta per il personale del Corpo nazionale, avendone segnato il passaggio da un ordinamento privatistico ad un ordinamento di rango pubblicistico, lo sviluppo di carriera dirigenziale era limitato al solo personale delle aree operativa, medica e ginnica. Per il personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile, la progressione di carriera si fermava all'area « C », che si poteva definire « carriera direttiva », dove

erano inquadrati in gran parte dipendenti muniti di diploma di scuola secondaria di secondo grado, accanto a pochi laureati dei quali, taluni provenienti da concorsi per la carriera di concetto, altri assunti nel 2003 con i primi concorsi esterni.

Con l'introduzione dell'ordinamento pubblicistico, per il personale amministrativo-contabile e tecnico-informatico, ferma restando l'assenza di uno sviluppo dirigenziale della carriera, è stato istituito, come livello apicale, il ruolo dei funzionari riservato – diversamente che in passato – al solo personale munito di laurea.

Venendo ai contenuti dell'interrogazione, non occorre che sottolinei come la previsione *ex novo* di una dirigenza e la rivisitazione del sistema di progressione giuridica ed economica di carriera, degli aspetti retributivi e previdenziali, nonché degli istituti della mobilità e della reperibilità del personale amministrativo-contabile e tecnico-informatico siano questioni che richiedono uno specifico intervento legislativo, con la necessaria previsione anche della riallocazione di consistenti risorse finanziarie.

Per quanto concerne, in particolare, l'istituzione della dirigenza, segnalo l'ulteriore vincolo contenuto nel decreto-legge n. 95 del 2012, che, nell'esprimere un principio di valenza generale, dispone che il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non possa essere incrementato se non con normativa di rango primario.

Comunque, in ragione della crescente importanza che hanno assunto le funzioni amministrativo-contabili e tecnico-informatiche nell'ambito del Corpo nazionale,

lo sviluppo dirigenziale della carriera del personale preposto a tali materie è un'ipotesi di lavoro che è in corso di approfondimento nell'ambito di una più ampia riflessione sull'organizzazione generale del Corpo nazionale.

Riflessione che terrà conto anche del fatto che il Corpo medesimo è incardinato in una struttura dipartimentale avente il suo punto di forza ed equilibrio nell'apporto sinergico di diverse professionalità orientate al raggiungimento di un comune obiettivo: garantire l'ottimale funzionamento di una macchina complessa quale quella del soccorso pubblico, della prevenzione incendi e della difesa civile, avente un ruolo fondamentale anche in tema di protezione civile.

Intanto, con decreto del Ministro dell'interno n. 103 del 30 aprile scorso, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, si è provveduto a rimodulare – in un'ottica di valorizzazione – la dotazione del personale in parola, incrementando l'organico dei funzionari amministrativo-contabili vice direttori e dei funzionari tecnico informatici rispettivamente di 61 e 22 unità. Il tutto ad invarianza

degli oneri di bilancio, attesa la corrispondente riduzione di 170 unità nel ruolo degli operatori.

Con l'interrogazione, l'onorevole Fabbri pone, sempre in relazione al personale tecnico, amministrativo e informatico, le ulteriori questioni della mancanza del tesserino di riconoscimento e di dotazioni di vestiario idonee alla sua identificazione e protezione nel caso di impiego in scenari operativi.

In proposito, informo che, in attuazione delle previsioni del regolamento di servizio del Corpo nazionale, l'Amministrazione ha individuato di recente alcune dotazioni di vestiario per il personale di cui trattasi che, in parte, risultano già assegnate alle Direzioni regionali dei vigili del fuoco e, in parte, sono in corso di acquisizione attraverso apposite procedure contrattuali.

Infine, per quanto riguarda la problematica delle tessere di riconoscimento, rappresento che è in corso di predisposizione lo schema di decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi del citato regolamento di servizio, ne stabilirà le modalità di rilascio, uso e rinnovo e le caratteristiche tecniche.

## ALLEGATO 3

**5-03285 Bruno Bossio: Sulle procedure di iscrizione nelle liste elettorali del comune di Mandatoriccio.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Bruno Bossio, unitamente ad altri deputati, pone all'attenzione del Ministro dell'interno le presunte irregolarità delle procedure di iscrizione nelle liste elettorali del comune di Mandatoriccio verificatesi in occasione delle consultazioni amministrative della primavera 2014.

Premetto che, all'esito di tale tornata elettorale, il sindaco e il consiglio comunale di Mandatoriccio sono stati eletti al primo turno tenutosi il 25 maggio 2014.

Giova ricordare che il riscontro dei voti validi riportati dal candidato alla carica di primo cittadino e dei candidati al consiglio comunale è di esclusiva competenza dell'Adunanza dei presidenti di seggio, che nella fattispecie, si è svolta il 26 maggio presso la prima sezione elettorale del comune di Mandatoriccio.

In relazione al risultato elettorale, i candidati della lista risultata non vincitrice hanno denunciato presunte illegittimità o irregolarità in numerosi procedimenti di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del comune e nelle conseguenti iscrizioni nelle liste elettorali, tali da inficiare l'esito delle consultazioni per come definito.

In seguito, sono pervenuti alla Prefettura di Cosenza anche esposti circa il mancato rispetto della normativa sull'ac-

cesso agli atti nei confronti dei consiglieri di minoranza, relativamente ai quali il Prefetto ha provveduto a sensibilizzare il sindaco neo eletto alla piena osservanza della normativa in materia di accesso agli atti nei confronti degli amministratori, ai sensi di quanto disposto dal testo unico dell'ordinamento degli enti locali.

In merito alle presunte irregolarità, cui si fa esplicito riferimento nell'interrogazione, rappresento che attualmente la questione è *sub iudice*, essendo stato presentato un ricorso dinanzi al TAR Calabria finalizzato all'annullamento delle operazioni elettorali del 25 maggio presso il comune di Mandatoriccio e di tutti gli atti presupposti e conseguenti compresi quelli relativi alle iscrizioni anagrafiche contestate.

Al riguardo, il Tar Calabria ha disposto l'espletamento di un'attività di verifica per il tramite della Prefettura di Cosenza, attività che si è conclusa il 20 aprile scorso con il deposito della relazione del dirigente delegato dal Prefetto. Da ultimo, in data 24 luglio, lo stesso tribunale amministrativo ha sospeso il giudizio ed ha disposto d'ufficio la trasmissione del fascicolo alla cancelleria delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in accoglimento della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

ALLEGATO 4

**5-04115 Mura: Sul personale volontario e discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Mura richiama l'attenzione del Ministero dell'interno sulla componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e chiede quali urgenti iniziative intenda pone in essere il Ministero dell'interno per favorire l'immissione di tale categoria di personale nei ruoli permanenti, auspicando in tal senso l'indizione di un'altra procedura di stabilizzazione.

Ritengo doveroso premettere che il Ministero dell'interno ha avvertito da sempre l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario negli anni di servizio. Ciò è testimoniato, da un lato, dalla previsione a regime, in favore dei vigili volontari, di una riserva del 25 per cento dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco; dall'altro, dall'indizione in via eccezionale, nell'agosto del 2007, di una procedura di stabilizzazione riservata ai vigili volontari con almeno tre anni di anzianità di iscrizione negli appositi elenchi e 120 giorni di servizio.

Tale procedura, che è derogatoria del principio costituzionale dell'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico, è ancora aperta e tale rimarrà fino al 31 dicembre 2016, in virtù della concorde volontà del Parlamento e del Governo.

A tutt'oggi, essa ha consentito di immettere nei ruoli dei vigili del fuoco permanenti 3.381 volontari attraverso lo scor-

gimento di ben 5.189 delle 6.008 posizioni di cui si compone complessivamente la graduatoria.

Aggiungo anche che per le esigenze di soccorso pubblico connesse all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, il decreto-legge n. 78 del 2015 ha autorizzato, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale di 250 vigili del fuoco, 125 dei quali saranno tratti proprio dalla graduatoria della procedura di stabilizzazione in questione.

Resta inoltre fermo che, fino alla data di validità di tale graduatoria (fissata attualmente – come detto – al 31 dicembre 2016), il 50 per cento delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco, che potranno essere effettuate a titolo di *turn over*, saranno riservate ai volontari utilmente collocati nella graduatoria medesima.

Quanto alla richiesta dell'onorevole interrogante di indire un'altra procedura di stabilizzazione del personale volontario, è evidente come tale iniziativa richieda un mirato intervento legislativo, che dovrà farsi carico di reperire la necessaria copertura finanziaria, oltreché di realizzare un equilibrato bilanciamento delle varie aspirazioni e interessi coinvolti.

Con l'interrogazione l'onorevole Mura pone anche un'altra domanda, cioè se il Ministro dell'interno intenda promuovere interventi per rivisitare l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale.

In proposito, si fa presente che è stato avviato l'*iter* di approvazione di un ap-

posito schema di regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2006, che individua i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento

iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Tale provvedimento sostituirà l'attuale decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

## ALLEGATO 5

**5-05343 Terrosi: Sull'istituzione di un distaccamento permanente del  
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel comune di Tarquinia.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'onorevole Terrosi, unitamente ad altri deputati, prendendo spunto dal progetto di riordino delle strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco predisposto dall'Amministrazione dell'interno per rendere più efficiente il dispositivo del soccorso tecnico urgente sul territorio nazionale, richiama l'attenzione sull'esigenza di istituire a Tarquinia, in provincia di Viterbo, un distaccamento permanente dei vigili del fuoco, anche in relazione all'estensione del territorio e della popolazione interessata e alla presenza di un'arteria stradale ad elevata pericolosità, l'Aurelia.

Fornisco preliminarmente due dati di contesto emersi dall'analisi effettuata in sede di elaborazione del progetto citato dall'onorevole interrogante:

il bacino di utenza del distaccamento dei vigili del fuoco di Tarquinia assume dimensioni considerevoli durante la stagione estiva, arrivando a superare i 200 mila abitanti distribuiti tra l'intero litorale viterbese e parte dell'entroterra;

il Comando provinciale di Viterbo è impegnato mediamente, nell'intera provincia, in 5.500 interventi all'anno. Di essi solo 200 – cioè il 3,6 per cento – sono connessi a incidenti stradali.

Nel merito, rappresento che la presenza stagionale dei vigili del fuoco nel territorio di Tarquinia è stata assicurata per diversi anni con i fondi derivanti dalla convenzione sottoscritta annual-

mente con la regione Lazio e finalizzata al potenziamento del sistema antincendio e degli interventi di prevenzione e contrasto attivo degli incendi boschivi nel territorio regionale.

Il distaccamento, ospitato in un locale messo a disposizione dall'amministrazione comunale e presidiato esclusivamente in orario diurno da una squadra composta da 4 unità permanenti ed un vigile volontario discontinuo, ha effettuato mediamente 350 interventi l'anno, cioè meno di un intervento al giorno. Se si confronta tale dato numerico con la quantità degli interventi effettuati in altre province in cui sono presenti arterie stradali a più intenso traffico, ci si rende conto che il distaccamento di Tarquinia ha svolto attività di soccorso in misura inferiore alla media nazionale.

Tuttavia, nel periodo estivo, proprio in ragione del maggior afflusso di turisti sul litorale viterbese, il dispositivo di soccorso è generalmente potenziato anche con un presidio acquatico che prevede la presenza di personale dei vigili del fuoco con le idonee abilitazioni, dotato di mezzi ed attrezzature pari a quelle previste dall'ordinanza di sicurezza balneare, preposto al servizio per un totale di dieci ore al giorno.

Con l'obiettivo di proseguire le attività già intraprese e in continuità con i rapporti di proficua collaborazione instaurati con gli organi di governo locale, il 27 marzo di quest'anno è stato sottoscritto con la regione Lazio un accordo quadro di validità triennale volto a rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il



sistema di soccorso, di protezione civile e di lotta agli incendi boschivi nel territorio regionale.

In attuazione di detto accordo, lo scorso 28 maggio la Direzione regionale dei vigili del fuoco per il Lazio e la regione Lazio-Agenzia regionale di protezione civile hanno stipulato uno specifico protocollo operativo in base al quale il Corpo nazionale ha assicurato la propria presenza presso il comune di Tarquinia nel periodo compreso tra il 31 maggio e il 31 ottobre con una squadra AIB attivata nell'ambito del sistema di protezione del territorio della provincia di Viterbo.

Con tale atto le parti si sono impegnate tra l'altro ad individuare – anche con riferimento al territorio di Tarquinia – strutture logistiche, strumentali e organizzative da destinare a « polo per la sicurezza integrata di protezione civile » per

l'accoglienza, ad uso gratuito, di squadre di vigili del fuoco e squadre comunali di protezione civile. Ed è questa la soluzione verso cui l'Amministrazione si sta orientando per garantire le esigenze del soccorso nel territorio in questione.

Aggiungo che nel periodo estivo appena decorso il dispositivo di soccorso sul litorale viterbese è stato potenziato in alcune giornate comprese tra il 4 luglio e il 26 agosto con presidi acquatici dei Vigili del fuoco.

Tale ultima misura è stata resa possibile da due convenzioni sottoscritte, una, con il comune di Montalto di Castro per il presidio di Pescia Romana, l'altra, con l'autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e con i comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro per i presidi di Tarquinia e di Montalto di Castro.

ALLEGATO 6

**5-05782 Frusone: Sulla sede del distaccamento provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del comune di Castellaneta.**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Frusone, unitamente ad altri deputati, pone all'attenzione del Ministro dell'interno la questione relativa alla sicurezza dello stabile in cui è ubicata la sede dei distaccamento dei vigili del fuoco di Castellaneta in provincia di Taranto, sottolineando altresì le criticità connesse alla carenza di organico e all'aumento del rischio incendi durante la stagione estiva.

Premetto che il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco in provincia di Taranto è assicurato dalla Sede centrale, da un distaccamento cittadino, dai tre distaccamenti permanenti di Martinafranca, Manduria e Castellaneta, da un distaccamento aeroportuale e un distaccamento portuale.

Nell'ambito del recente progetto di riordino delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per alcune delle predette strutture è stato previsto un incremento della pianta organica. In particolare, i distaccamenti di Castellaneta e Martinafranca, sono stati oggetto di «riclassificazione», passando dalla precedente configurazione D1, con organico di complessive 28 unità, alla nuova configurazione SD2, con organico complessivo pari a 30 unità. La sede di Manduria, invece, ha acquisito una configurazione SD3, passando da 30 a 34 unità di personale.

Il Comando provinciale ha ottenuto, a sua volta, un incremento di due unità di personale per la sede centrale che dunque ora può contare su 114 addetti.

Mi soffermo ora sul distaccamento di Castellaneta.

Esso è ubicato in posizione baricentrica rispetto al bacino di utenza che è pari a 128 mila abitanti. Ciò consente di assicurare che gli interventi di soccorso – pari a 827 nel corso dell'anno 2014 – siano effettuati in tempi mediamente rapidi.

L'organico effettivo è attualmente di 29 unità, di cui 28 distribuite in quattro turni ed una unità a turno indifferenziato adde-  
detta alla manutenzione degli automezzi del Corpo.

In merito alla condizione dello stabile sede del distaccamento, premetto che esso è di proprietà comunale ed è utilizzato dal Corpo nazionale in virtù di un contratto di locazione passiva. Il fabbricato è ubicato, in base alla vigente normativa, in zona sismica « 3 », considerata a basso rischio sismico.

Un'apposita indagine commissionata dal competente ufficio del Ministero dell'interno ha evidenziato l'assenza di fattori di vulnerabilità tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti.

E tuttavia, a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, l'edificio rientra tra quelli ritenuti strategici ai fini della protezione civile, per i quali sono richieste condizioni strutturali tali da garantire, in caso di evento sismico, oltretutto l'incolumità degli occupanti, la piena funzionalità della sede.

Pertanto, esso è stato oggetto – nello scorso mese di aprile – di verifica di idoneità sismica, dalla quale è emersa la necessità di interventi di adeguamento e miglioramento.

Dell'esito della verifica è stato informato il comune di Castellaneta, che risulta aver già provveduto a redigere un apposito

progetto e ad avviare l'*iter* per ottenere il relativo finanziamento.

Venendo infine all'aspetto relativo al pericolo di maggior rischio d'incendio nel corso della stagione estiva, rappresento che, in analogia a quanto avvenuto negli anni passati, anche per il 2015 è stata stipulata con la regione Puglia una convenzione per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

In virtù di essa, si è provveduto a rafforzare il dispositivo « AIB » sull'intero territorio regionale attraverso undici squadre di vigili del fuoco aggiuntive a quelle ordinarie, di cui cinque impiegate nel periodo 15 giugno/15 settembre e ulteriori sei nel periodo 1° luglio/31 agosto. Due di tali squadre (per un totale di 10 unità) hanno operato nel territorio tarantino.

ALLEGATO 7

**Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1373 Lupo ed abb., recante « Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa »;

considerato che le disposizioni del provvedimento sono riconducibili alle materie: « tutela dell'ambiente », di competenza esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione; « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e « agricoltura », di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

considerato, altresì, che per i profili che investono il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, devono essere altresì richiamate le materie « ordinamento penale » e « ordine pubblico e sicurezza », di competenza esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettere l) e h), della Costituzione;

ricordato che l'articolo 2, comma 1, del provvedimento stabilisce che la coltivazione in Italia delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione;

evidenziato, altresì, che l'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 non modificato dal provvedimento in esame prevede gli obblighi di autorizzazione in capo ai coltivatori;

rilevato che l'articolo 9 modifica il testo unico in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) prevedendo, all'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 6, che la canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinoli (THC) superiore all'1 per cento, viene inserita nella tabella I allegata al predetto testo unico (relativa alle cosiddette « droghe pesanti »);

sottolineata, al riguardo, l'opportunità di coordinare la disposizione citata con l'articolo 14, lettera b), numero 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 – non modificato dal testo in esame – che prevede l'inserimento nella tabella II (cosiddette « droghe leggere ») della « cannabis e i prodotti da essa ottenuti »; esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) alla luce delle considerazioni svolte in premessa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare, all'articolo 9 la novella dell'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 con la disposizione di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera b), n. 1;

b) alla luce delle considerazioni svolte in premessa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 con la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione. C. 1985 Campana (*Esame e rinvio*) ..... 45

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 53

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 56

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 59

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.*

#### La seduta comincia alle 14.50.

**Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.**

**C. 1985 Campana.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Piepoli, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, nella seduta odierna, della proposta di legge recante disposizioni sul « Rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione (A.C. 1985).

Osserva che il provvedimento persegue la finalità di potenziare l'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto nell'ordinamento dalla legge n. 6 del 2004 e finalizzato a « tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia » e superare definitivamente l'interdizione e l'inabilitazione, che già la riforma di dieci anni fa ha circoscritto e reso *extrema ratio*.

In particolare, con l'obiettivo di flessibilizzare l'intervento su persone in diffi-

coltà, fisica o psichica, la proposta di legge estende il campo d'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno a tutte le ipotesi di incapacità legale, comprendendo dunque anche le aree fin qui coperte in via residua da interdizione e inabilitazione; concepisce l'incapacità come funzionale, ovvero circoscritta a un tempo e ad atti specifici (c.d. «incapacitazione funzionale») e non collegata semplicemente e in modo assoluto alla persona, come accade oggi con la pronuncia di interdizione – conseguentemente, anche nei casi più gravi, se anche l'intervento dell'amministratore di sostegno sarà totale, quantomeno sarà circoscritto nel tempo, sempre rimodellabile e revocabile – ; valorizza dunque il ruolo del giudice tutelare; conserva, pur con alcune modifiche, la disciplina dell'annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall'incapace naturale; ridisciplina il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno.

Questi interventi consentono, infine, la definitiva soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, oltre all'istituto dell'interdizione legale, previsto come pena accessoria dagli articoli da 32 a 33 del codice penale, in caso di condanna alla reclusione.

Nel passare, più in dettaglio, alla disamina dei contenuti della suddetta proposta di legge, segnala che gli articoli da 19 a 25 apportano limitate modifiche alla disciplina dell'amministrazione di sostegno contenuta nel codice civile: l'obiettivo perseguito non è infatti una riconsiderazione complessiva di tale istituto, quanto l'estensione del suo campo d'applicazione, con contestuale abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione.

In particolare, il provvedimento in esame prevede che l'amministratore di sostegno possa essere affiancato da un coamministratore di sostegno, nominato sempre dal giudice tutelare nell'interesse del beneficiario. La proposta non delinea invece i presupposti che possono determinare il giudice a questa ulteriore nomina (articolo 19, che modifica l'articolo 405 c.c.). Fa presente, inoltre, che la proposta di legge in esame elimina ogni riferimento

all'interdizione e all'inabilitazione, in particolare, per quanto riguarda i soggetti che possono presentare il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, la proposta elimina il riferimento all'interdetto o inabilitato e al tutore e al curatore (articolo 20, che modifica l'articolo 406 c.c.); interviene sul procedimento per l'istituzione dell'amministratore di sostegno, per precisare che il giudice tutelare, qualora intenda adottare provvedimenti che possano incidere sui diritti fondamentali della persona, debba prima invitare l'interessato (e l'amministratore di sostegno provvisorio) a nominare un difensore – ciò si ricava dalla novella che l'articolo 21 apporta all'articolo 407 del codice civile, rinviando all'articolo 716 del codice di procedura civile, oggetto di integrale sostituzione da parte della proposta di legge – ; specifica che, anche a seguito della nomina dell'amministratore di sostegno, il beneficiario può continuare a compiere personalmente tutti gli atti di natura personale (tra i quali il matrimonio, il riconoscimento del figlio, l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità) o patrimoniale che non siano stati espressamente vietati dal giudice tutelare con l'atto istitutivo dell'amministrazione di sostegno o con le periodiche rivalutazioni (articolo 22, che modifica l'articolo 409 c.c. e articolo 23, che modifica l'articolo 411 c.c.); precisa che le limitazioni alla capacità d'agire del beneficiario dell'amministrazione di sostegno possono essere introdotte non solo in sede di istituzione dell'amministrazione, ma anche successivamente, a seguito di ulteriori decreti del giudice tutelare (articolo 24, che modifica l'articolo 412 c.c.), a tal proposito osserva che la proposta intende rafforzare il carattere periodico delle valutazioni che il giudice tutelare deve compiere sul beneficiario dell'amministrazione, così da relativizzare le limitazioni che vengono imposte; abroga la previsione che attualmente consente al giudice tutelare di trasformare l'amministrazione di sostegno in interdizione o inabilitazione (articolo 25, che modifica l'articolo 413 del c.c.).

Osserva, inoltre, che l'articolo 65 della proposta, modificando l'articolo 46-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile, riafferma che i procedimenti per la nomina dell'amministratore di sostegno sono totalmente gratuiti: alla esenzione dal contributo unificato, già attualmente prevista, la riforma aggiunge l'esenzione da ogni tassa, imposta e diritto.

Gli articoli da 71 a 80 della proposta di legge riformano il procedimento per la nomina e la revoca dell'amministratore di sostegno, intervenendo sugli articoli da 712 a 720-*bis* del codice di procedura civile, ovvero sul titolo II che, tra i procedimenti speciali, disciplina i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone. In particolare, la riforma riscrive il capo II del titolo, attualmente relativo all'interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno.

Rileva che, rispetto alla disciplina attuale, la riforma: elimina ogni riferimento all'interdizione e all'inabilitazione; conseguentemente le disposizioni del codice di rito oggi dedicate a questi due istituti vengono destinate invece alla disciplina del solo procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno (e parallelamente viene abrogato l'articolo 720-*bis* c.p.c. che oggi disciplina l'amministrazione di sostegno); conferma la disciplina processuale attuale per la nomina e la revoca dell'amministratore di sostegno; impone al giudice tutelare di rinviare l'udienza richiedendo all'interessato la nomina di un difensore, in tutti i casi in cui ritenga di dover « stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona » (nuovo articolo 716 c.p.c.). Se, nonostante l'invito rivolto dal giudice, l'interessato e l'amministratore di sostegno provvisorio non provvedono alla nomina nel termine fissato, il giudice tutelare può comunque procedere.

Ricorda che la proposta di legge modifica, inoltre, numerose disposizioni del codice civile in tema di matrimonio, filiazione, successione testamentaria, donazione, contratti, eliminando tutti gli impedimenti personali automatici che attualmente il codice prevede per gli interdetti.

In relazione a ciascuno degli istituti, infatti, il legislatore prevede che spetti al giudice tutelare, all'atto della nomina dell'amministratore di sostegno, disporre in merito alla possibilità per il beneficiario di compiere l'atto. Se anche i singoli atti fossero vietati dal giudice, il divieto dovrà essere temporaneo e soggetto a periodiche riconsiderazioni. Questo principio è applicato, per quanto riguarda il matrimonio, dagli articoli 2, 3 e 4 della proposta di legge, che modificano gli articoli 85, 102 e 119 del codice.

La riforma (articolo 2) stabilisce infatti che il divieto di contrarre matrimonio per il beneficiario dell'amministrazione di sostegno sia solo eventuale (per l'interdetto è la regola) e, se disposto dal giudice, solo provvisorio, salva la proroga per gravi motivi. Le modifiche agli articoli 120, 126 e 183 del codice civile, introdotte dagli artt. 5, 6 e 8, della proposta si limitano invece a sopprimere ogni riferimento all'interdizione.

Per quanto riguarda il regime patrimoniale della famiglia, osserva che gli articoli 7 e 9 modificano rispettivamente gli articoli 166 e 193 del codice civile, trattando il tema della capacità economica del beneficiario dell'amministrazione di sostegno. Le disposizioni, da leggere in combinato con il nuovo articolo 409 c.c., regolamentano le stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio e prevedono la separazione giudiziale dei beni dei coniugi quando uno dei due sia beneficiario dell'amministrazione di sostegno e dunque possa porre in pericolo gli interessi dell'altro coniuge o della comunione o della famiglia.

Anche in relazione agli atti personalissimi riconducibili alla genitorialità, la proposta di legge, agli articoli da 10 a 14 non pone divieti assoluti, ma relativi, rimessi alla valutazione del giudice tutelare ed alla sua verifica periodica. In particolare, per quanto riguarda l'azione di disconoscimento della paternità, l'articolo 10, nel modificare l'articolo 244 c.c., stabilisce che spetta al giudice tutelare, all'atto della nomina dell'amministratore di sostegno, stabilire — nell'in-

teresse del beneficiario – il divieto di promuovere l'azione, ovvero la possibilità di promuoverla con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Il divieto dovrà essere previsto a tempo determinato, salva la possibile proroga. La modifica all'articolo 247 c.c., prevista dall'articolo 12 della proposta è volta a consentire, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, la partecipazione del beneficiario al relativo giudizio. Ha invece funzioni di coordinamento, con la soppressione dell'istituto dell'interdizione, l'articolo 11 della proposta, che modifica l'articolo 245 c.c., sulla sospensione del termine per il disconoscimento di paternità. Quanto al riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, la riforma, all'articolo 13, sostituisce l'articolo 266 c.c., ponendo un possibile divieto al beneficiario dell'amministrazione di sostegno. Anche in questo caso, è il giudice tutelare a potere – all'atto della nomina dell'amministratore di sostegno – vietare temporaneamente il riconoscimento del figlio naturale; in alternativa, il giudice potrà anche autorizzare tale riconoscimento, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Anche l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno, con la dovuta assistenza; il giudice, anche in questo caso, potrà disporre diversamente e vietare, sempre nell'interesse del beneficiario, l'azione. Tale divieto è temporaneo e prorogabile.

L'articolo 87 della proposta di legge modifica l'articolo 13 della legge sull'aborto (legge n. 194 del 1978), prevedendo che la donna che si trova in condizioni che legittimano il ricorso all'amministrazione di sostegno possa giungere all'interruzione di gravidanza attraverso una richiesta personale – in tal caso l'amministratore di sostegno deve essere comunque sentito –, attraverso una richiesta del marito non legalmente separato – in tal caso la donna deve confermare la richiesta – oppure attraverso una richiesta dell'amministratore di sostegno, a

ciò autorizzato dal giudice tutelare. Anche in questo caso la donna dovrà confermare la richiesta.

In ogni caso, il medico dovrà trasmettere al giudice tutelare, entro 7 giorni, una relazione sull'atteggiamento della donna e sulle sue condizioni psico-fisiche.

Segnala che la proposta non disciplina la fase successiva, nella quale il giudice tutelare assume la decisione.

L'articolo 15 della proposta di legge modifica l'articolo 316 del codice civile, relativo alla responsabilità genitoriale. In particolare, la proposta – inserendo un ulteriore comma – afferma il principio in base al quale il minore capace di discernimento può compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Per stabilire in che misura il minore possa provvedere da solo si terrà conto della sua età e maturità nonché del tipo di atto che deve compiere.

Tale disposizione, che pare non direttamente riconducibile al contenuto specifico della proposta di riforma, viene poi richiamata in relazione alla tutela del minore dal nuovo articolo 358-*bis* del codice.

Gli articoli da 16 a 18 intervengono sull'istituto della tutela dei minori, demandando ai tutori di ascoltare e assecondare le inclinazioni del minore sottoposto alla loro protezione. In particolare, con l'inserimento nel codice civile dell'articolo 358-*bis* (articolo 16 della proposta di legge), si prevede che anche al minore sottoposto a tutela si applichi il nuovo sesto comma dell'articolo 316, in tema di atti che il minore capace di discernimento può compiere da solo. Anche in caso di tutela, quindi, il minore dovrà essere lasciato libero di compiere gli atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita, se capace di discernimento.

Ritiene che il concetto è sostanzialmente ribadito nel nuovo *incipit* dell'articolo 382 c.c. (articolo 17 della proposta di legge), ove si demanda al tutore di tener conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. L'indempimento di questo dovere di ascolto



può dar causa alla rimozione del tutore, in base alla modifica dell'articolo 384 c.c. (articolo 18 della proposta di legge).

Gli articoli da 29 a 42 della proposta di legge intervengono sulla disciplina delle successioni, allo scopo di relativizzare alcuni divieti, consentendo al giudice tutelare, valutate le specifiche circostanze e le condizioni della persona, di autorizzare il compimento di atti ad oggi assolutamente preclusi all'incapace. Viene, inoltre, introdotto nell'ordinamento l'istituto del patrimonio con vincolo di destinazione, finalizzato, in luogo della sostituzione fedecommissaria, al mantenimento, alla cura, all'istruzione e al sostegno del beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

In relazione all'accettazione dell'eredità, osserva come l'articolo 29 della proposta, nel modificare l'articolo 471 del codice civile, confermi che l'eredità devoluta al beneficiario dell'amministrazione di sostegno può essere accettata solo con il beneficio d'inventario. Il giudice tutelare può, tuttavia, valutate le specifiche circostanze, anche autorizzare l'accettazione dell'eredità senza obbligo d'inventario; può, inoltre, disporre che l'accettazione sia effettuata dall'amministratore di sostegno, ovvero anche personalmente dall'interessato assistito dall'amministratore di sostegno. Le modifiche agli articoli 472 e 489, introdotte dagli articoli 30 e 31 della proposta di legge, hanno funzioni di coordinamento con la soppressione degli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione.

Per quanto riguarda le successioni testamentarie, fa presente che gli articoli 32 e 33 della proposta di legge modificano la disciplina relativa alla capacità di fare testamento.

La riforma, modificando l'articolo 591 c.c. (articolo 32 della proposta di legge) elimina la previsione che attualmente esclude la capacità di testare per coloro che siano stati dichiarati incapaci dalla legge ed elimina ogni riferimento all'interdizione. Essa stabilisce, inoltre, che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno è incapace di testare solo se così è stato stabilito dal giudice tutelare; anche in questo caso dunque, la nomina dell'am-

ministratore di sostegno non comporta *ex lege* l'incapacità di fare testamento; la relativa valutazione è rimessa al giudice tutelare. Quand'anche il giudice tutelare dovesse negare al beneficiario dell'amministrazione di sostegno la capacità di testare, potrà comunque ammetterlo a fare testamento con le particolari modalità disciplinate dall'articolo 591-*bis*, introdotto nel codice civile dall'articolo 33 della proposta di legge.

Evidenzia come la nuova disposizione stabilisca, infatti, che la persona che – per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica – si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, e che intende ciò nonostante fare testamento può procedere assistita da un amministratore di sostegno, appositamente nominato per la redazione del testamento, che agirà sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare. La riforma dunque consente, con particolari cautele (testamento pubblico o con l'intervento di un esperto), anche al beneficiario dell'amministrazione di sostegno di fare testamento.

La capacità dell'amministratore di sostegno di ricevere per testamento dal beneficiario dell'assistenza è disciplinata dall'articolo 34 della proposta di legge, che modifica l'articolo 596 del codice civile. La riforma elimina ogni riferimento all'interdizione, sostituendo i richiami al tutore e al protutore con quelli all'amministratore di sostegno e all'amministratore di sostegno provvisorio. È dunque ribadito che questi soggetti non possono ricevere per testamento dal beneficiario dell'istituto, a meno che non abbiamo con questi un rapporto di parentela. Sul punto, la riforma consente di ricevere per testamento, oltre che all'amministratore di sostegno legato in matrimonio con il beneficiario, anche a colui che gli sia legato da stabile convivenza.

L'articolo 35 della proposta interviene sulla disciplina dei legati, modificando l'articolo 650 del codice civile. La riforma disciplina la rinuncia al legato da parte del beneficiario dell'amministrazione di sostegno prevedendo che egli possa esercitare il

diritto di rinuncia attraverso l'amministratore di sostegno o con la sua assistenza.

Gli articoli da 36 a 41 della proposta di legge sostituiscono all'attuale disciplina della sostituzione fedecommissaria (artt. 692-697 c.c.), la disciplina del patrimonio vincolato alla cura del beneficiario dell'amministrazione di sostegno. La riforma riscrive gli articoli da 692 a 697 del codice, introduce nell'ordinamento l'istituto del patrimonio con vincolo di destinazione.

La finalità dell'istituto è « favorire l'autosufficienza economica nell'espletamento della vita quotidiana » del beneficiario di un'amministrazione di sostegno (articolo 692 c.c.). Il nuovo articolo 695 c.c. specifica, infatti, che i beni e ogni frutto del patrimonio « devono essere destinati al mantenimento, alla cura, all'istruzione e al sostegno del beneficiario tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni ». Corollario di questa finalizzazione è il divieto di esecuzione forzata sui beni del patrimonio per debiti che siano stati contratti per scopi estranei ai bisogni del beneficiario.

Sono legittimati a costituire il patrimonio con vincolo di destinazione (articolo 693 c.c.) i genitori e gli ascendenti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, nonché il beneficiario stesso dell'amministrazione di sostegno, se ne ha la facoltà. In tale ultimo caso, sarà il giudice tutelare ad autorizzare l'amministratore di sostegno alla costituzione di un patrimonio vincolato a favore del beneficiario, sui beni appartenenti allo stesso beneficiario. Il patrimonio con vincolo di destinazione può essere costituito per atto scritto tra vivi o *mortis causa* e l'atto costitutivo — che può essere trascritto (e che dovrà essere trascritto se il patrimonio comprende beni immobili) — deve sempre contenere l'inventario dei beni, le regole di amministrazione del patrimonio e la durata del vincolo.

In particolare, in base all'articolo 693 c.c., la durata del vincolo di destinazione non può essere superiore alla durata della vita del beneficiario. Il vincolo sul patrimonio cessa dunque nei seguenti casi: allo spirare del termine previsto nell'atto co-

stitutivo; in caso di morte del beneficiario dell'amministrazione di sostegno; nell'ipotesi di revoca dell'amministrazione di sostegno. La proprietà dei beni che costituiscono il patrimonio viene attribuita di regola al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, salva disposizione contraria (articolo 692 c.c.). Il patrimonio potrà crescere nel tempo, posto che il nuovo articolo 694 c.c. consente a chiunque, con il consenso del beneficiario e del suo amministratore di sostegno, oltre che del giudice tutelare, di apportare beni e diritti al patrimonio vincolato. Peraltro, l'articolo 696 c.c. consente anche l'alienazione dei beni del patrimonio vincolato, se previsto dall'atto costitutivo e previa autorizzazione del giudice tutelare. Quest'ultimo dovrà valutare se l'alienazione dei beni rappresenti un'evidente utilità per il beneficiario, « disponendo il reimpiego delle somme ricavate dall'alienazione ». Lo stesso giudice potrà altresì autorizzare la costituzione di ipoteche su beni immobili.

Infine, l'articolo 42 della proposta di legge coordina il testo dell'articolo 705 c.c., in tema di apposizione di sigilli e inventario, con la soppressione dell'istituto dell'interdizione.

La disciplina del patrimonio con vincolo di destinazione ricorda la disciplina del c.d. *trust*.

Gli articoli da 43 a 48 della proposta di legge novellano il titolo V del Libro II del codice, relativo alla donazione. Anche in relazione a questo istituto, la riforma prevede che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non abbia la capacità di donare nella misura in cui gliela abbia espressamente negata il giudice tutelare, che potrà invece consentire, valutato il caso, il compimento di questi atti. Anche laddove la capacità di donare sia stata negata al beneficiario, egli potrà comunque compiere atti di donazione nel rispetto di uno specifico procedimento, delineato dal nuovo articolo 775-*bis* c.c. Analogamente a quanto previsto per la capacità di testare, il disabile potrà donare previa nomina, per il compimento dell'atto, di un apposito amministratore di sostegno, che agirà sotto la diretta sorve-

gianza del giudice tutelare e seguendo le modalità di redazione dell'atto da questo fissate. Quanto all'accettazione della donazione, spetta al giudice tutelare stabilire, valutate le condizioni specifiche del beneficiario, se si tratta di un atto che egli può compiere personalmente, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, o se invece deve essere compiuto esclusivamente dall'amministratore di sostegno. La riforma elimina, inoltre, ogni residuo riferimento all'interdizione e all'inabilitazione.

Gli articoli da 49 a 53 della proposta di legge modificano la disciplina dei contratti. Tralasciando le disposizioni degli articoli 51, 52 e 53, che si limitano a eliminare ogni riferimento ad interdizione e inabilitazione dalla disciplina, rispettivamente, dell'affitto (articolo 1626 c.c.), del mandato (articolo 1722 c.c.) e del conto corrente (articolo 1833 c.c.), questa parte della riforma si caratterizza per l'eliminazione dell'automatismo che attualmente connette all'incapacità a contrarre l'annullabilità del contratto stipulato. La riforma, infatti, consente al beneficiario dell'amministrazione di sostegno di concludere contratti, previa verifica del giudice tutelare che individua anche gli atti per i quali è necessaria la rappresentanza dell'amministratore di sostegno e quelli per i quali, invece, è sufficiente la sua assistenza. Saranno, pertanto, annullabili solo i contratti conclusi in violazione delle direttive imposte, caso per caso, dal giudice tutelare. Conseguentemente, per i contratti conclusi dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno in violazione delle direttive del giudice, il termine di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento inizierà a decorrere dalla cessazione dell'impedimento a contrarre del beneficiario dell'amministrazione di sostegno (articolo 50, che modifica l'articolo 1442 c.c.).

L'articolo 54 della proposta di legge modifica l'articolo 1993 del codice civile, in tema di titoli di credito, affermando il principio in base al quale il debitore non può opporre al possessore del titolo di credito l'eccezione fondata sul difetto di

capacità se prima non prova che dall'emissione del titolo gli è derivato o può derivargli un grave pregiudizio.

Gli articoli 55 e 56 della proposta di legge modificano, rispettivamente, gli articoli 2046 e 2047 del codice civile, relativi ai fatti illeciti e alla conseguente responsabilità civile e risarcimento danni. In particolare, la riforma afferma il principio per cui l'incapace d'intendere e volere risponde comunque del danno che ha causato. Tale responsabilità è solidale con colui che è responsabile della sorveglianza. Il giudice chiamato a liquidare il danno, può tuttavia moderare l'ammontare del risarcimento, in considerazione delle circostanze del caso, con particolare riguardo all'età, alla gravità dello stato d'incapacità e alle condizioni economiche delle parti.

L'articolo 26 della proposta di legge interviene ancora sul Titolo XII del codice, relativo alle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia, per sostituire la rubrica del capo II, oggi dedicata all'interdizione, l'inabilitazione e l'incapacità naturale. La riforma stabilisce che il capo II riguarda solo l'incapacità naturale, sopprimendo gli altri due istituti.

L'articolo 27 abroga tutte le disposizioni del capo II relative all'interdizione e all'inabilitazione, ovvero gli articoli da 414 a 427 e gli articoli da 429 a 432 del codice civile.

L'unica disposizione che residua dall'abrogazione, l'articolo 428 c.c., in tema di atti compiuti dalla persona incapace di intendere o di volere, viene modificata dall'articolo 28 della proposta di legge, che coordina la previsione sull'annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall'incapace naturale con la soppressione dell'istituto dell'interdizione.

Fa presente che, con finalità di coordinamento con la soppressione dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'articolo 1, sopprime ogni riferimento all'interdizione dall'articolo 45 c.c. in tema di domicilio; gli articoli 5, 6, 8 e 9 (co.1) sopprimono i riferimenti all'interdizione nelle disposizioni del codice relative al matrimonio; l'articolo 11 elimina il riferimento all'in-

terdizione e al tutore dall'articolo 245, relativo all'azione di disconoscimento della paternità; gli articoli 30 e 42 intervengono con la medesima finalità di coordinamento sugli articoli 472 e 705 del codice, in tema di successioni; gli articoli 46 e 47 della proposta eliminano i riferimenti all'interdizione dalla disciplina della donazione; gli articoli 51, 52 e 53 si limitano a eliminare ogni riferimento ad interdizione e inabilitazione dalla disciplina, rispettivamente, dell'affitto (articolo 1626 c.c.), del mandato (articolo 1722 c.c.) e del conto corrente (articolo 1833 c.c.); l'articolo 57 riscrive l'articolo 2198 del codice, in tema di autorizzazione all'esercizio di impresa commerciale, eliminando il richiamo all'interdetto e inserendo quello al beneficiario di amministrazione di sostegno; gli articoli 58, 59 e 60 intervengono sulla disciplina delle società (segnatamente sugli articoli 2286, 2294 e 2382), per eliminare i richiami all'istituto dell'interdizione; gli articoli 61, 62 e 63 svolgono il medesimo intervento, sostituendo all'interdetto il riferimento al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, sugli articoli 2667, 2941 e 2942 del codice civile, nel libro relativo alla tutela dei diritti.

Le medesime finalità sono perseguite da altri articoli della proposta di legge che opportunamente intervengono sulle disposizioni di attuazione del codice civile. In particolare l'articolo 64 abroga gli articoli 40 e 42 delle disposizioni di attuazione; l'articolo 65 adegua la formulazione dell'articolo 46-*bis* delle disposizioni di attuazione alla soppressione dei due istituti oggi compresi nel titolo XII, riaffermando peraltro come i procedimenti per la nomina dell'amministratore di sostegno siano totalmente gratuiti; l'articolo 66 corregge la formulazione dell'articolo 47 delle disposizioni di attuazione, relativo ai registri tenuti presso l'ufficio del giudice tutelare, eliminandovi ogni riferimento al registro delle tutele degli interdetti e al registro delle curatele degli inabilitati; gli articoli 67 e 68 perseguono il medesimo obiettivo in relazione, rispettivamente, all'articolo 48 delle disposizioni di attuazione, sul registro delle tutele, eliminandovi il ri-

chiamo all'interdizione e all'articolo 49, sul registro delle curatele, eliminandovi il riferimento all'inabilitazione. Il primo registro farà ora riferimento alla sola tutela e il secondo alla curatela del minore emancipato.

Evidenzia come, analogamente, con finalità di coordinamento sono modificate alcune disposizioni del codice di procedura penale gli articoli 83 e 85 della proposta di legge coordinano con la riforma gli articoli 144 e 222 del codice di procedura penale, in tema di incapacità e incompatibilità, rispettivamente, dell'interprete e del perito; l'articolo 84 riscrive l'articolo 166 del codice di rito, in tema di notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente, circoscrivendone la portata all'infermità mentale; l'articolo 86 della proposta interviene sull'articolo 571 del codice, sulla legittimazione a proporre impugnazione, per eliminare ogni riferimento alla tutela (che presuppone uno stato di interdizione). L'articolo 89 della proposta, infine, coordina con l'eliminazione di interdizione e inabilitazione l'articolo 145 del Testo Unico relativo alle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), che regola le spese proprio in quel processo quando l'istanza è del pubblico ministero. Ogni riferimento al tutore viene sostituito dal riferimento all'amministratore di sostegno.

Gli articoli 69 e 70 della proposta di legge disciplinano, rispettivamente, le conseguenze della riforma sui giudici di interdizione e inabilitazione in corso e sui procedimenti già conclusi.

In particolare, l'articolo 69, con riferimento ai giudizi di interdizione e di inabilitazione pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, stabilisce che il giudice dispone, d'ufficio, la trasmissione degli atti del procedimento al giudice tutelare, ai fini della nomina di un amministratore di sostegno. In tal caso, il giudice già competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Il tutore

o il curatore provvisorio assume automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino a successivo provvedimento del giudice tutelare.

Per quanto riguarda invece i procedimenti già conclusi, l'articolo 70 prevede che l'interdizione e l'inabilitazione, già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono automaticamente revocate e il tutore o il curatore assumono automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, fino a successivo provvedimento del giudice tutelare. In tali casi, il pubblico ministero chiede la nomina dell'amministratore di sostegno con riguardo alla persona precedentemente interdetta o inabilitata. L'interessato, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo possono a loro volta presentare ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno.

Gli articoli 81 e 82 della proposta di legge modificano il codice penale per sopprimere ogni riferimento all'interdizione legale.

La riforma elimina dagli articoli 19 e 32 del codice penale ogni riferimento all'interdizione; conseguentemente l'articolo 32 c.p. fa ora riferimento alla sola perdita della responsabilità genitoriale.

Vittorio FERRARESI (M5S) rileva l'opportunità che il provvedimento in esame, riguardante materia delicata e complessa, sia trattato congiuntamente alla Commissione Affari sociali.

Gaetano PIEPOLI (PI-CD), *relatore*, si associa alle considerazioni del collega Ferraresi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel riservarsi di valutare la richiesta formulata dai colleghi Ferraresi e Piepoli, osserva che la proposta di legge in esame riguarda istituti disciplinati dal codice ci-

vile e quindi di stretta competenza della Commissione giustizia. Ferma restando la possibilità di ricorrere da parte dei Gruppi parlamentari a sostituzioni « *ad rem* » nel corso dell'esame del provvedimento, in modo da consentire l'eventuale partecipazione di deputati componenti della XII Commissione, rileva come sulla materia oggetto della proposta di legge saranno svolte approfondite audizioni, che riguarderanno anche profili di carattere sociale e sanitario di stretta competenza della stessa XII Commissione. Sottolinea, inoltre, come alla Commissione Affari sociali potrebbe comunque essere rappresentata l'esigenza di esprimere il parere sul testo del provvedimento già prima dell'inizio dell'esame delle proposte emendative, in modo da individuare eventuali criticità e aspetti problematici.

Alfonso BONAFEDE (M5S) nel condividere le considerazioni dei colleghi Ferraresi e Piepoli, rileva come la proposta di legge in discussione riguardi materia strettamente connessa ai fondamentali diritti della persona, ritenendo pertanto necessario che l'esame in sede referente sia svolto congiuntamente alla XII Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli**

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**C. 3194 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna il disegno di legge recante « Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici e sulle concessioni, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici » (A.C. 3194).

In particolare, come stabilito dall'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, e 2014/25/UE, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. La finalità di riordino della normativa vigente in materia di contratti pubblici è stata inserita nel corso dell'esame al Senato; conseguentemente, è stato modificato il titolo del disegno di legge.

Il termine per l'attuazione della delega è fissato entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il decreto legislativo deve essere adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Oltre al rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali, l'adozione del decreto legislativo deve rispettare i principi e i criteri direttivi specifici (elencati, all'articolo 1, comma 1,

alle lettere da a) a mmm)), tra i quali segnalerò quelli di stretta competenza della Commissione giustizia.

Relativamente alla lettera l), sono stabilite disposizioni finalizzate all'armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. I predetti obiettivi vengono specificati, disponendo, tra l'altro, che nell'esercizio della delega sia previsto obbligatoriamente il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicatrice in relazione agli appalti assegnati (numero 4).

Al riguardo, rileva l'opportunità, per meglio definire l'ambito di applicazione della norma, di prevedere l'obbligatorietà di accensione di uno specifico conto in relazione a ciascun appalto, evitando l'equivoco riferimento agli « appalti assegnati ».

Si dispone, inoltre, che debba essere previsto un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici e di servizi, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi (numero 5).

Si tratta di una disposizione che sembra riprendere la finalità sottesa ad una disposizione contenuta nel testo vigente del regolamento (articolo 3) adottato dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sul *rating* di legalità.

Si ricorda, inoltre, che nell'ordinamento non vige un obbligo generalizzato di denunciare i reati. Infatti, la denuncia è obbligatoria solo nei seguenti casi:

per il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio, che abbiano avuto

conoscenza del reato nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni; dalla violazione dell'obbligo deriva l'applicazione di una sanzione penale (artt. 361-363 c.p.);

per il medico e tutti gli esercenti una professione sanitaria, che abbiano prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio; anche in questo caso l'omissione di referto è punita dalla legge penale (articolo 365 c.p.);

per il cittadino, ma solo se ha avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, punito con l'ergastolo (articolo 364 c.p.); la pena è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro.

La norma di delega, dunque, pare prefigurare l'introduzione di un ulteriore obbligo di denuncia, seppur limitato ad alcune specifiche categorie di reati, a carico delle imprese titolari di appalti pubblici.

Al riguardo, osserva che andrebbe introdotta una sanzione amministrativa, eventualmente parametrata sul fatturato annuo dell'impresa ovvero sul corrispettivo della commessa, per il caso di omessa denuncia delle richieste estorsive e corruttive, altrimenti rimanendo la norma che pone a carico delle imprese l'obbligo di denuncia una mera formula «vuota». Andrebbero, inoltre, adottate le disposizioni di dettaglio in merito all'autorità che irroga la sanzione (ad esempio, l'ANAC) e alle modalità con cui alla stessa deve pervenire la notizia dell'omessa denuncia.

La lettera nn), il cui testo riprende il contenuto della lettera l) del disegno di legge originario modificata al Senato, prevede la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza. Nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto, quale ulteriore criterio, quello della verifica delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite.

La stessa lettera dispone che la revisione del sistema di qualificazione dovrà avvenire: introducendo misure di premia-

lità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi; assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità; prevedendo in ogni caso la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento oppure la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale».

In proposito, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento tra il criterio di cui alla presente lettera e quello di cui alla lettera s), che consente l'utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE).

La lettera pp), infine, è volta alla razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto. Nel corso dell'esame al Senato, è stato precisato che tale razionalizzazione dovrà tradursi nella limitazione del ricorso alle procedure arbitrali e nella riduzione dei costi ad esse connessi.

Al riguardo, osserva che la formulazione della norma, nella parte in cui prevede la limitazione del ricorso alle procedure arbitrali, non è chiara, prestandosi a due interpretazioni alternative: la prima è quella secondo cui il legislatore delegato dovrebbe prevedere che all'arbitrato possa accedersi solo in casi tassativi e restrittivi; la seconda è quella secondo cui vanno escluse procedure alternative di risoluzione delle controversie diverse dall'arbitrato, come peraltro sembrerebbe desumersi dall'inciso finale, che impone una riduzione dei costi. A suo avviso, andrebbero, pertanto, anche in questo caso, meglio specificati l'ambito e le modalità di applicazione della norma in questione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**Testo unificato C. 698 Grassi ed abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 agosto 2015.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), nel preannunciare, a nome del suo Gruppo, la presentazione di una proposta alternativa di parere, sottolinea, in primo luogo, come attraverso il testo unificato in esame siano introdotte norme che non tutelano i soggetti disabili, bensì i « grandi patrimoni », prestandosi ad agevoli meccanismi di elusione fiscale. Al riguardo, rileva come sarebbe necessario prevedere, ad esempio, che una volta esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio che eventualmente residua sia esente da imposte di successione e donazione, solo se lo stesso sia trasferito alla persona disabile, oppure che l'esenzione sia esclusa laddove il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari del vincolo. A suo avviso, sarebbe altresì auspicabile prevedere che ove il residuo patrimonio costituito o vincolato in un *trust* dovesse pervenire, per causa di morte, a trustee o ad ogni altra persona fisica o giuridica diversa dalla persona disabile, siano dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione e il *trustee* sia obbligato in solido, con i beneficiari del residuo patrimonio, a presentare dichiarazione di successione entro un anno dall'effettiva attribuzione del fondo residuo.

Franco VAZIO (PD), nel rilevare come il *trust* non sia direttamente disciplinato dalla legislazione italiana, ma dalla Convenzione adottata all'Aja il 1° luglio 1985 e ratificata dalla legge n. 634 del 1989,

sottolinea che lo stesso permane solo fino a quando è in vita il beneficiario disabile.

Ricorda inoltre, che la Cassazione, con sentenza n. 3886 del 25 febbraio 2015, ha stabilito che il *trust* si configura solo nell'ipotesi di trasferimento di beni ad un trustee, applicandosi l'imposta di donazione nel momento in cui il disponente vincola i beni nel *trust* stesso. Al riguardo sottolinea che tale imposta, secondo la Cassazione, grava sull'istituzione di vincoli di destinazione, a prescindere dal fatto che vi sia un trasferimento patrimoniale da un soggetto all'altro, applicandosi dunque l'aliquota massima dell'8 per cento.

Rileva quindi che il testo unificato in esame prevede agevolazioni tributarie solo in caso di trasferimento di beni e di diritti in vantaggio di *trust* istituiti in favore di persone gravemente disabili, non anche per la costituzione dei *trust* stessi o di patrimoni con destinazione vincolata. Ritiene pertanto necessario ampliare l'ambito di applicazione delle predette agevolazioni tributarie e provvedere a disciplinare in modo organico l'istituto in questione. Osserva, peraltro, che nella proposta di legge Campana C. 1985, recante modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione – proposta il cui esame è stato avviato dalla Commissione nella seduta odierna – vi sono specifiche disposizioni dirette a disciplinare l'istituto del patrimonio con destinazione vincolata, per molti versi assimilabile al *trust*.

Vanna IORI (PD) precisa che molte delle criticità testé evidenziate dai colleghi, con particolare riferimento ad eventuali pratiche di elusione e evasione fiscale, sono superate dalle disposizioni contenute all'articolo 6 del provvedimento in discussione. Sottolinea, infatti, come l'obiettivo perseguito dal provvedimento sia quello di tutelare i soggetti disabili in caso di morte degli stretti congiunti o in caso di soprav-



venuta impossibilità da parte di questi ultimi di prestare loro cure e assistenza. Ritiene, infine, che nel testo del provvedimento debba essere espressamente richiamata la necessità di evitare il ricorso alla cosiddetta « istituzionalizzazione » dei soggetti disabili, relativamente ai quali andrebbero invece privilegiate soluzioni di diversa natura, di tipo individuale o familiare.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel sottolineare come le disposizioni di cui all'articolo 6 del provvedimento in discussione potrebbero essere utilizzate a scopo di evasione o di elusione fiscale, rammenta che il comma 49 *bis* del decreto legge n. 262 del 2006, che disciplina l'imposta sulle successioni e donazioni, già prevede una franchigia in favore dei soggetti portatori di handicap: se, infatti, il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro. Manifesta quindi perplessità in ordine all'eventuale previsione di agevolazioni fiscali in relazione al trasferimento di beni o patrimoni di entità superiore.

Franco VAZIO (PD) rileva che l'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame non è certamente quello di agevolare i grandi patrimoni, né di favorire pratiche di elusione o di evasione fiscale. Osserva, infatti, che le agevolazioni tributarie non sono permanenti, ma previste in via esclusiva solo per i trasferimenti in favore di soggetti disabili.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel replicare ai rilievi del collega Vazio, ribadisce il rischio che le norme in questione finiscano, di fatto, con il favorire i patrimoni di entità superiore ad 1.500.000 euro.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa.**

**Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice onorevole Rostan, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi, recante norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione.

Rileva che il provvedimento in esame, come si evince dalle disposizioni contenute al comma 1 dell'articolo 1, persegue lo scopo di creare una filiera nazionale della canapa denominata *cannabis sativa*, quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché coltura da rotazione e da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie. Il comma 2 precisa che le disposizioni recate nel predetto testo unificato si applicano alle coltivazioni di canapa delle « varietà ammesse » iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalle disposizioni della legge. Come stabilito dal successivo comma 3, il

sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata: *a)* alla incentivazione dell'impiego e consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; *c)* a sostenere lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; *d)* alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; *e)* alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, realizzazione di attività didattiche e di ricerca.

In relazione alle disposizioni che presentano profili attinenti alla competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 2, comma 1, del testo unificato stabilisce che la coltivazione in Italia delle predette varietà di canapa è consentito senza necessità di autorizzazione.

L'articolo 4 del provvedimento autorizza il Corpo forestale dello Stato, o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente, ad effettuare i necessari controlli, inclusi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo effettuato da parte degli organi di Pubblica Sicurezza eseguiti su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie (comma 1). Al riguardo, ritiene opportuno fare riferimento alla polizia giudiziaria piuttosto che agli organi di pubblica sicurezza.

In caso di prelievi e campionamenti della coltura, essi devono essere effettuati in presenza del coltivatore; gli addetti ai controlli sono tenuti a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche (comma 4). Le operazioni di controllo a campione devono, inoltre, essere svolte nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa dell'Unione europea e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-

legge n. 91 del 2014 (comma 2). Si tratta di disposizioni volte a tutelare il coltivatore in considerazione.

Il comma 5 stabilisce che qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento e entro il limite dell'1 per cento, nessuna conseguenza viene posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge. In sostanza, il limite di THC oltre il quale la coltivazione è vietata è fissato nell'1 per cento.

Manifesta perplessità in relazione al comma 7, che prevede da parte dell'autorità giudiziaria il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa, anche se impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge, qualora risulti che il contenuto di THC nella coltivazione sia superiore all'1 per cento. Ritiene, in particolare, che suscita perplessità l'ultimo periodo del comma 7 secondo cui nel caso di sequestro o distruzione delle coltivazioni è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, in quanto, si tratta di istituti che presuppongono un atto illecito e la relativa responsabilità del soggetto che lo ha compiuto.

L'articolo 9 reca modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che determinano variazione dell'area penalmente rilevante in materia di stupefacenti, in quanto determinano modifica alle tabelle allegate al predetto decreto, che sono oggetto di espresso richiamo da parte delle disposizioni penali (artt. 72 e seguenti). In primo luogo, segnala che le predette modifiche non tengono conto delle modificazioni apportate alle tabelle dal decreto legge n. 36 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2014.

In particolare, si interviene sulla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 14, volta ad indicare le sostanze stupefacenti o psicotrope che devono essere indicate nella tabella I, la quale è richiamata dalle norme penali che prevedono sanzioni più grave. Il vigente n. 6) della predetta lettera *a)* prevede che nella tabella I debbano essere indicate le sostanze ottenute per

sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo (il previgente n. 6) prevedeva i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi). Il testo unificato in esame prevede che il n. 6) faccia riferimento alla canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli superiore all'1 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semi sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico. Ricorda che, secondo il n. 1) della lettera *b*), nella tabella II, devono essere indicati la cannabis e i prodotti da essa ottenuti.

Osserva che viene sostituito anche il comma 1 dell'articolo 26 prevedendo che è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusi-

vamente per la produzione di fibre o per gli usi consentiti dalla normativa vigente.

Rileva, in sostanza, come la Commissione di merito abbia ritenuto di colmare una presupposta lacuna della normativa vigente che non fa alcun riferimento alla cannabis sativa, richiamando unicamente la cannabis indica.

Segnala, infine, che la giurisprudenza ha riportato in via interpretativa alla cannabis sativa tutte le disposizioni di natura penale relative alla cannabis indica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2620 Governo, approvato dal Senato .....	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. C. 3056 Governo, approvato dal Senato .....	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato .....	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. C. 3085 Governo .....	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008. C. 3157 Governo, approvato dal Senato .....	61

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.*

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2620 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9 alle 9.05.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di**

**attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. C. 3056 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.**

**C. 3085 Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.**

**C. 3157 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

## **IV COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Difesa)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 9 settembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15 alle 15.15.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge C. 1899, recante Modifica all'articolo 16- <i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale .....	64
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. C. 2799-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	64
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2620 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	65
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. C. 3056 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. C. 3085 Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato fatto a Roma il 5 marzo 2008. C. 3157 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	74
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 9 settembre 2015.*

**Audizione di rappresentanti dell'ISTAT, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge C. 1899, recante Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.20.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.**

**C. 2799-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che il provvedimento in esame, recante modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 30 luglio 2015. Ricorda che, in tale occasione, la Com-

missione ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e che, nella seduta del 30 luglio scorso, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando al testo una sola modifica volta a recepire la predetta condizione. Nel rilevare che la proposta di legge in esame, come emendata dalla Commissione affari costituzionali, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sul testo della medesima parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Dieni 1.50, volto a sopprimere la previsione – introdotta nel testo per recepire la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, posta dalla Commissione bilancio nella seduta del 30 luglio 2015 – secondo cui, all'atto del collocamento fuori ruolo dei dipendenti di cui può avvalersi la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Cecconi 1.51 e 1.54, che prevedono, tra l'altro, che alla Commissione siano assegnate ulteriori dieci unità di personale



dipendente della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, per 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere alla verifica di conformità sui rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi degli anni 2013 e 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

Dieni 1.61, che prevede che il tempo trascorso fuori ruolo dai componenti della Commissione sia escluso dal calcolo del periodo massimo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 190 del 2012, secondo cui i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla citata proposta emendativa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti Dieni 1.50, Cecconi 1.51 e 1.54 e Dieni 1.61, in precedenza richiamati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.50, 1.51, 1.54 e 1.61, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.**

**C. 2620 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

Con riferimento alle procedure relative alla cosiddetta estradizione attiva, nel rilevare che la relazione tecnica non fornisce un'indicazione circa le possibili spese per il trasporto delle cose sequestrate dallo Stato richiesto, che, ai sensi dell'articolo 18, terzo paragrafo, sono anch'esse a carico dello Stato richiedente, ritiene in proposito utile acquisire un chiarimento. Per quanto attiene alle attività connesse alla cosiddetta estradizione passiva, di cui all'articolo 18, secondo paragrafo, giudica altresì opportuno acquisire indicazioni circa le eventuali spese da sostenere, in particolare, per il sequestro e la custodia dei beni usati dai soggetti di cui si chiede l'estradizione per commettere il reato o frutto del reato medesimo.

In merito ai profili di copertura finanziaria fa presente, in primo luogo, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo nella misura di euro 9.944 annui a decorrere dal 2014, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica

e, in secondo luogo, che il disegno di legge in esame risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Ciò premesso, tenuto conto del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi sostanzialmente idonea, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015. Sul punto considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alla spesa di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, ritiene necessario che il Governo assicuri che le dotazioni finanziarie del predetto programma di spesa, delle quali si potrà eventualmente disporre la riduzione, al di là del tenore letterale della disposizione siano quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, e che tale riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento alle questioni evidenziate dalla relatrice, osserva che le disposizioni in materia di estradizione passiva e di trasporto di cose sequestrate dallo Stato richiesto appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi e positivi sostanzialmente compensativi, in quanto pongono a carico degli Stati contraenti obbligazioni reciproche.

Rileva, altresì, che all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016 deve essere inteso

come riferito al bilancio per il triennio 2015-2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015.

Fa infine presente che le dotazioni finanziarie destinate alla spesa di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, delle quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, si dovrà eventualmente disporre la riduzione, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, sono quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 e che la predetta riduzione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2620 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni in materia di estradizione passiva e di trasporto di cose sequestrate dallo Stato richiesto appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi e positivi sostanzialmente compensativi, in quanto pongono a carico degli Stati contraenti obbligazioni reciproche;

all'articolo 3, comma 1, il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016 deve essere inteso come riferito al bilancio per il triennio 2015-2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015;

le dotazioni finanziarie destinate alla spesa di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, delle quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, si dovrà eventualmente disporre la riduzione, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, sono quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009;

la predetta riduzione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni;

*esprime sul testo del provvedimento in oggetto:*

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Gianluca Pini 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13, che sono volte a ridurre, in varia misura, la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in euro 9.944 annui conformemente a quanto risultante dalla relazione tecnica;

Gianluca Pini 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.19, 3.22, 3.23, 3.24, che imputano, in tutto o in parte, la copertura di una quota degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento agli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza

dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, che tuttavia non presentano le necessarie disponibilità;

Gianluca Pini 3.17 e 3.21, che imputano, in tutto o in parte, la copertura di una quota degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia. Osserva tuttavia come tale forma di copertura appaia inidonea, ai sensi della vigente normativa contabile, poiché, essendo il disegno di legge in esame incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, gli oneri in questione per l'anno 2014 devono essere necessariamente imputati all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri;

Gianluca Pini 3.25, 3.28 e 3.30 che – in quanto soppressive, rispettivamente, della clausola di salvaguardia prevista in presenza di oneri valutati, dell'obbligo del Ministro dell'economia e delle finanze di riferire alle Camere in merito agli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa medesime nonché dell'autorizzazione al citato Ministro di apportare le occorrenti variazioni di bilancio – si pongono in contrasto con la vigente disciplina contabile.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti puntualmente richiamati dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, propone pertanto di esprimere parere contrario

sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.28 e 3.30, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.**

**C. 3056 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, atteso che la relazione tecnica afferma che l'applicazione dell'Accordo in esame non comporta nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti amministrazioni. Ciò premesso, propone dunque di esprimere sul testo del provvedimento in titolo parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, comunica altresì che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, in considerazione del fatto che le proposte emendative contenute nel predetto fascicolo non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, testé formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.**

**C. 3155 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, non ha rilievi da formulare in merito ai profili di quantificazione, nel presupposto che le spese derivanti dall'Accordo, diverse da quelle di missione (articoli 3 e 4) che sono configurate come previsioni di spesa, siano effettivamente riconducibili entro il limite massimo di 183.600 euro annui, come indicato dalla relazione tecnica. In proposito ritiene necessaria una conferma, volta a suffragare che le ipotesi assunte dalla relazione tecnica costituiscano limiti inderogabili per l'attuazione dell'Accordo. In merito alle ulteriori spese, pari a 39.000 euro annui a decorrere dal 2015 e 6.300 euro annui ad anni alterni dal 2016, non ha osservazioni da formulare sulla base delle ipotesi assunte dalla relazione tec-

nica riguardo alle modalità di attuazione dell'Accordo e tenuto conto altresì della presenza di un'apposita clausola di salvaguardia.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa preliminarmente presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo nella misura complessiva di 222.600 euro per il 2015 e di 228.900 euro annui a decorrere dal 2016, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica. Osserva, in particolare, che una quota dei predetti oneri, valutata in euro 39.000 annui a decorrere dal 2015 e in euro 6.300 ad anni alterni a decorrere dal 2016, presenta carattere di previsione di spesa ed è riconducibile allo scambio di esperti, docenti e ricercatori tra le due Parti, di cui all'articolo 3 dell'Accordo, nonché alla costituzione ed al funzionamento di una Commissione mista per la scienza e la tecnologia, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo medesimo. Con specifico riferimento al complesso degli oneri « valutati », testé richiamati, segnala che il disegno di legge in esame prevede, al comma 2 dell'articolo 3, un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria, a tenore della quale gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa saranno imputati alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile destinate alla spesa di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. A tale riguardo, giudica necessario che il Governo assicuri che la suddetta imputazione non sia suscettibile di compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento alle questioni evidenziate dalla relatrice, fa presente che le spese derivanti dall'Accordo in esame, diverse da quelle di missione, quantificate e autorizzate in 183.600 euro annui a decorrere dall'anno 2015, costituiscono il limite mas-

simo di spesa per l'attuazione dell'Accordo medesimo.

Sottolinea, inoltre, che l'imputazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile destinate alla spesa di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa, di cui all'articolo 3, comma 2, non appare suscettibile di compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3155 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le spese derivanti dall'Accordo in esame, diverse da quelle di missione, quantificate e autorizzate in 183.600 euro annui a decorrere dall'anno 2015, costituiscono il limite massimo di spesa per l'attuazione dell'Accordo medesimo;

l'imputazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile destinate alla spesa di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa, di cui all'articolo 3, comma 2, non appare suscettibile di compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni;

*esprime sul testo del provvedimento in oggetto:*

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, comunica altresì che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Gianluca Pini 3.6, 3.5, 3.4 e 3.3, che sono volte a ridurre, in varia misura, la quantificazione degli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3 e 4 dell'Accordo, valutati dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in euro 39.000 annui a decorrere dal 2015 conformemente a quanto risultante dalla relazione tecnica;

Gianluca Pini 3.1, 3.2, 3.19, 3.18, 3.17, 3.16, 3.15, 3.14, 3.13, 3.12, 3.11, 3.10, 3.9, 3.8 e 3.7, che sono volte a ridurre o a modificare, in varia misura, la quantificazione degli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento di una Commissione mista, valutati dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in euro 6.300 ad anni alterni a decorrere dal 2016 conformemente a quanto risultante dalla relazione tecnica;

Gianluca Pini 3.25, 3.24, 3.22, 3.23, 3.20 e 3.21, che imputano, in tutto o in parte, la copertura di una quota degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento agli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che tuttavia non presentano le necessarie disponibilità. Osserva, peraltro, come tale

forma di copertura appaia inidonea anche perché, essendo il disegno di legge in esame incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, gli oneri in questione per l'anno 2014 devono essere necessariamente imputati all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri;

Gianluca Pini 3.40, che è volta a sopprimere la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell'articolo 3;

Gianluca Pini 3.50 e 3.29, che sopprimono, in tutto o in parte, la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, concernente l'obbligo del Ministro dell'economia e delle finanze a riferire alle Camere sulle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, di fatto rendendo incompleta la clausola di salvaguardia;

Gianluca Pini 3.26, che è volta a sopprimere la previsione secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti puntualmente richiamati dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.29, 3.40 e 3.50, in quanto suscettibili di determinare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.**

**C. 3085 Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario, nonché delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica fa complessivamente riferimento ad un onere di 77.054 euro a decorrere dal 2015. Osserva che tale previsione risulta compatibile con un'entrata in vigore del provvedimento entro l'anno in corso; peraltro ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'andamento costante dell'onere fin dal primo anno. Infatti, considerata la possibile entrata in vigore del provvedimento negli ultimi mesi del 2015, tale

ipotesi non sembrerebbe coerente con i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica, che include fra i parametri determinanti ai fini del calcolo delle spese per l'attuazione dell'Accordo il numero di operazioni congiunte e di missioni da realizzare, mediamente, in ciascun anno.

Con specifico riferimento agli elementi posti alla base della quantificazione, osserva che la ripartizione delle spese per la cooperazione fra Italia e Francia nei settori in esame appare generalmente conforme alla disciplina stabilita dall'articolo 12 dell'Accordo, in base alla quale le spese di vitto e alloggio vengono sostenute dalla Parte ospitante, mentre le spese per il trasferimento, le retribuzioni e le indennità di missione sono sostenute dalla Parte inviante. Con riferimento, tuttavia, alle spese riguardanti la pianificazione delle attività di pattugliamento (articolo 2 dell'Accordo), la relazione tecnica pone a carico dell'Italia le spese per l'alloggio sia del personale italiano inviato in Francia sia del personale francese inviato in Italia. Pur considerando quanto indicato dalla stessa relazione tecnica circa l'indisponibilità in territorio francese di adeguate strutture alloggiative, evidenzia che tale imputazione di spese sembra non conforme al dettato dell'Accordo come sopra richiamato. Sul punto ritiene che andrebbe quindi acquisito un chiarimento del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala preliminarmente che l'articolo 3, comma 1, pone l'onere derivante dal provvedimento, suddiviso tra spese per missioni, valutate in 76.554 euro, e spese per l'organizzazione delle riunioni bilaterali, pari a 500 euro, entrambe a decorrere dal 2015, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale reca le necessarie disponibilità, pur in mancanza di una specifica voce programmatica. Ciò posto, giudica opportuno precisare che entrambe le tipologie di onere hanno carattere annuale.

Inoltre, con riferimento all'onere per missioni, relativo sia alle spese per le

missioni in Francia del personale della polizia italiana sia alle spese necessarie per l'accoglienza in Italia del personale della polizia francese, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in relazione all'effettiva riconducibilità anche di questa ultima tipologia di spesa alla categoria delle spese per missioni, trattandosi di oneri che, in realtà, non si riferiscono a personale della pubblica amministrazione.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, considera invece opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della predetta clausola non sia suscettibile di pregiudicare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in relazione alle questioni evidenziate dal relatore, fa presente che, con riferimento all'onere di 77.054 euro annui a decorrere dal 2015, dei quali euro 76.554 annui riguardano spese per missioni, in caso di approvazione del provvedimento entro l'anno in corso sul pertinente capitolo di spesa verranno stanziati risorse finanziarie pro-quota, rispetto al totale dell'onere annuale, per permettere all'amministrazione competente di sostenere gli oneri di missioni necessari negli ultimi mesi dell'anno in corso.

Segnala, altresì, che l'articolo 12 dell'Accordo non stabilisce in maniera tassativa la ripartizione delle spese di vitto e alloggio, ma prevede, al comma 3, che a seguito di intese tra le Parti « le Autorità competenti delle Parti concordano caso per caso le soluzioni adottate per l'alloggio e il vitto degli agenti dello Stato di invio nel territorio dello Stato di destinazione ».

Evidenzia, inoltre, che all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica appare opportuno precisare che gli oneri derivanti dal provvedimento hanno carattere annuale.

Chiarisce che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia prevista dal-

l'articolo 3, comma 2, non appare suscettibile di pregiudicare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle relative riduzioni di dotazioni di bilancio.

Rileva, infine, che gli oneri relativi all'accoglienza di personale appartenente alla polizia francese non sono riconducibili a spese di missione, bensì, come specificato nella relazione tecnica, a spese di vitto e alloggio presso strutture della Polizia di Stato che vengono sostenute con capitoli diversi da quelli di missione.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3085 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'onere di 77.054 euro annui a decorrere dal 2015, dei quali euro 76.554 annui riguardano spese per missioni, in caso di approvazione del provvedimento entro l'anno in corso sul pertinente capitolo di spesa verranno stanziati risorse finanziarie pro-quota, rispetto al totale dell'onere annuale, per permettere all'amministrazione competente di sostenere gli oneri di missioni necessari negli ultimi mesi dell'anno in corso;

l'articolo 12 dell'Accordo non stabilisce in maniera tassativa la ripartizione delle spese di vitto e alloggio, ma prevede, al comma 3, che a seguito di intese tra le Parti « le Autorità competenti delle Parti concordano caso per caso le soluzioni



adottate per l'alloggio e il vitto degli agenti dello Stato di invio nel territorio dello Stato di destinazione »;

all'articolo 3, comma 1, appare opportuno precisare che gli oneri derivanti dal provvedimento hanno carattere annuale;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 3, comma 2, non appare suscettibile di pregiudicare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle relative riduzioni di dotazioni di bilancio;

gli oneri relativi all'accoglienza di personale appartenente alla polizia francese non sono riconducibili a spese di missione, bensì, come specificato nella relazione tecnica, a spese di vitto e alloggio presso strutture della Polizia di Stato che vengono sostenute con capitoli diversi da quelli di missione;

*esprime sul testo del provvedimento in oggetto:*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: euro 76.554 e dopo le parole: euro 500 aggiungere la seguente: annui ».*

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, comunica altresì che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Gianluca Pini 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10, che sono volte a

ridurre, in varia misura, la quantificazione degli oneri concernenti le spese di missione relative all'esecuzione dell'Accordo, valutati dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in euro 76.554 annui a decorrere dal 2015 conformemente a quanto risultante dalla relazione tecnica;

Gianluca Pini 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16, che imputano, in tutto o in parte, la copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo agli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della difesa e/o del Ministero dell'interno, i quali non recano tuttavia alcuna disponibilità;

Gianluca Pini 3.17, 3.20 e 3.22 che, in quanto soppressive – rispettivamente – della clausola di salvaguardia prevista in presenza di oneri valutati, dell'obbligo del Ministro dell'economia e delle finanze di riferire alle Camere in merito agli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa medesime nonché dell'autorizzazione al citato Ministro di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, si pongono in contrasto con la vigente disciplina contabile.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti puntualmente richiamati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.20 e 3.22, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, non-

ché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato fatto a Roma il 5 marzo 2008.**

**C. 3157 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario, nonché delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, non ha rilievi da formulare nel presupposto dell'effettiva disponibilità delle risorse riferite all'esercizio 2014, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e nel presupposto altresì che le riunioni della Commissione mista – secondo quanto indicato dalla relazione tecnica – non comportino oneri per il bilancio dello Stato. In ordine a tali presupposti ritiene necessario acquisire una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che agli oneri derivanti dal provvedimento, pari a 3.098.000 euro a decorrere dal 2014, si provvede in parte – per un ammontare pari 2.092.000 euro per il 2014 – mediante utilizzo delle risorse già trasferite al bi-

lancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e per la restante parte – pari a 196.000 euro per il 2014 e a 3.098.000 euro a decorrere dal 2015 – a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio 2014-2016. Ciò premesso, per quanto riguarda la copertura finanziaria a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, segnala che le risorse utilizzate costituiscono parte dello stanziamento di 6 milioni di euro destinato al pagamento degli oneri derivanti dall'utilizzo delle frequenze radiotelevisive, pur in carenza della legge di ratifica, ai sensi dell'articolo 2, comma 16-*novies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, come rifinanziato dall'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 302, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014). In proposito, reputa necessario un chiarimento del Governo riguardo alle ragioni per le quali si è ritenuto di prevedere la copertura finanziaria per l'anno 2014 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, giacché il corrispondente importo, a prescindere dal presente provvedimento, è già stato impegnato sulla base della legislazione vigente, come risulta dalla seduta della Commissione bilancio del Senato del 5 maggio 2015, nel corso della quale il rappresentante del Governo ha precisato che la Presidenza del Consiglio, con decreto del 12 dicembre 2014, ha già provveduto ad impegnare le somme necessarie all'attuazione dell'Accordo tramite la loro corresponsione alla RAI.

Per quanto riguarda invece la copertura a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio 2014-2016, segnala che il provvedimento in esame è incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009 per il suddetto importo di 196.000 euro relativo all'anno 2014 e che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo per l'anno 2014 e a decorrere dal 2015 reca le

necessarie disponibilità. Ciò premesso, tenuto conto del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la norma di copertura finanziaria, sotto tale profilo, possa considerarsi sostanzialmente idonea anche se riferita ai fondi speciali per il triennio 2014-2016, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei suddetti fondi speciali sia inteso come riferito al bilancio per il triennio 2015-2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015. Sul punto considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI osserva che le riunioni della Commissione mista prevista dall'articolo 7 dell'Accordo, come peraltro già indicato dalla relazione tecnica, non comportano oneri per il bilancio dello Stato.

Fa inoltre presente che con decreto n. 12278 del 12 dicembre 2014, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria – ha impegnato la somma di euro 2.902.000 a favore di RAI SpA a titolo di contributo forfetario ai sensi della convenzione stipulata il 30 dicembre 1991, e nelle more della ratifica del presente Accordo si è provveduto al trasferimento di risorse finanziarie alla Presidenza del Consiglio al fine di assicurare la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla predetta convenzione e favorire il migliore espletamento del servizio pubblico di radiodiffusione nella Repubblica di San Marino. Evidenzia, altresì, che sotto il profilo gestionale non risultano pertanto duplicazioni di finanziamenti, in considerazione della circostanza che, relativamente all'anno 2014, l'Italia ha provveduto al corretto versamento della relativa quota e a decorrere dall'anno 2015 si provvederà ai sensi del presente provvedimento.

Segnala, infine, che all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica l'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016 deve essere inteso come riferito al bilancio per il triennio 2015-2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3157 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato fatto a Roma il 5 marzo 2008, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le riunioni della Commissione mista prevista dall'articolo 7 dell'Accordo, come peraltro già indicato dalla relazione tecnica, non comportano oneri per il bilancio dello Stato;

con decreto n. 12278 del 12 dicembre 2014, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria – ha impegnato la somma di euro 2.902.000 a favore di RAI SpA a titolo di contributo forfetario ai sensi della convenzione stipulata il 30 dicembre 1991, e nelle more della ratifica del presente Accordo si è provveduto al trasferimento di risorse finanziarie alla Presidenza del Consiglio al fine di assicurare la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla predetta convenzione e favorire il migliore espletamento del servizio pubblico di radiodiffusione nella Repubblica di San Marino;

sotto il profilo gestionale non risultano pertanto duplicazioni di finanziamenti, in considerazione della circostanza che, relativamente all'anno 2014, l'Italia ha provveduto al corretto versamento della relativa quota e a decorrere dall'anno 2015 si provvederà ai sensi del presente provvedimento;

all'articolo 3, comma 1, l'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016 deve essere inteso come riferito al bilancio

per il triennio 2015-2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015;

*esprime sul testo del provvedimento in oggetto:*

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, comunica altresì che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Gianluca Pini 3.1, che è volta a differire la decorrenza degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo a far data non più dall'anno 2014, come previsto dal testo del disegno di legge, bensì dall'anno 2015, conseguentemente provvedendo alla copertura di una quota parte degli oneri stessi per l'anno 2015, in misura pari ad euro 2.902.000, mediante l'utilizzo di risorse afferenti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, le quali allo stato non risultano tuttavia ancora trasferite al predetto bilancio;

Gianluca Pini 3.2, 3.3 e 3.4, che imputano, in tutto o in parte, la copertura di una quota degli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione dell'Accordo, in una misura pari a 196 mila euro per il 2014 e a 3.098.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dello sviluppo economico, il quale non reca tuttavia alcuna disponibilità.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti puntualmente richiamati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.**

**C. 2607 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame – derivante dall'abbinamento di tre proposte di legge riguardanti la disciplina della protezione civile – reca una delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale

della protezione civile e che oggetto dell'esame è il testo elaborato dalla VIII Commissione Ambiente, competente per materia, non corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Con riguardo all'articolo 1, concernente il riordino della disciplina sul sistema nazionale della protezione civile, osserva che le norme recano una disciplina di ampia portata e di carattere generale, le cui implicazioni finanziarie – fermo restando l'obbligo di invarianza complessiva prescritto dal comma 2, lettera i) – potranno essere valutate una volta precisate le concrete modalità attuative delle deleghe in esame. In ordine alla rilevanza finanziaria delle misure in esame e delle modalità con le quali assicurare la neutralità finanziaria nell'esercizio della delega, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo. Infatti, pur rilevando che tra i principi e criteri di delega è inserita una clausola di non onerosità, il testo non reca disposizioni in ordine alla verifica degli effetti finanziari della disciplina da emanare nell'esercizio della delega né rinvia in proposito all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 1, comma 2, lettera i), del provvedimento in esame prevede espressamente – tra i principi e criteri direttivi cui devono uniformarsi i decreti attuativi della delega conferita al Governo – l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Tuttavia, al fine di assicurare l'effettivo rispetto della clausola di neutralità finanziaria testé richiamata, giudica necessario integrare le disposizioni relative alla procedura di adozione dei decreti attuativi, di cui all'articolo 1, comma 5, prevedendo che gli schemi di decreto legislativo debbano essere corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, e che gli stessi debbano essere trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

## **VI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Finanze)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	78
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 9 settembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15 alle 15.05.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	79
SEDE CONSUNTIVA:	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	79
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	82

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 9 settembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.

#### SEDE CONSUNTIVA

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**Testo unificato C. 698 Grassi e abb.**  
(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Laura COCCIA (PD), *relatrice*, illustra il testo unificato in esame – atteso da molto tempo e oggetto di un lungo dibattito anche presso l'opinione pubblica – composto di 10 articoli (l'originario articolo 5 è stato soppresso, mentre è stato inserito l'articolo 4-*bis*), predisposto dalla XII Commissione affari sociali in sede referente, e recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Osserva quindi che, pur molto importante da un punto di vista sociale, esso non appare involgere direttamente la competenza della VII Commissione, se non dal punto di vista delle campagne informative, riportate all'articolo 7, di cui meglio si dirà in seguito. Non le sfugge comunque che le misure a sostegno delle persone disabili prive del sostegno familiare, disposte dal presente provvedimento, possono influire positivamente nello sviluppo di una cultura di promozione dell'assistenza e dell'integrazione sociale delle persone che presentano particolari problematiche.

Entrando nel dettaglio del testo che mira, in generale, a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità, ricorda che l'articolo 1 qualifica le finalità della proposta, diretta a prevedere misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave (accertata ai sensi della legge n. 104 del 1992) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza. Il provvedimento è volto, altresì, ad agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di *trust* in favore di persone con disabilità, secondo le modalità indicate al successivo articolo 6. La finalità della proposta viene ricondotta – in maniera sintetica, ma non esaustiva – all'espressione « dopo di noi », con la quale ci si riferisce al periodo di vita dei disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari. Ricorda quindi che sul tema della vita indipendente la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 – richiamata all'articolo 1 del testo in esame – all'articolo 19, sancisce « il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone » invitando gli Stati Parti ad adottare misure efficaci ed adeguate per facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto nonché la loro piena integrazione e partecipazione nella società. Per quanto riguarda la protezione giuridica delle persone con disabilità e la loro autodeterminazione, la medesima Convenzione Onu, all'articolo 12, prevede che gli Stati adottino misure adeguate per consentire l'accesso, da parte delle persone con disabilità, al sostegno necessario ad esercitare la propria capacità giuridica.

Rileva poi che l'articolo 2 della proposta in esame definisce le prestazioni assistenziali da garantire – in tutto il territorio italiano – ai soggetti indicati nel precedente articolo. Si stabilisce, in particolare, che nelle more del completa-

mento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in campo sociale, da garantire ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisca con proprio decreto gli obiettivi di servizio da erogare ai citati soggetti, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 3. L'articolo 3 istituisce quindi il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. La sua dotazione, determinata all'articolo 9, è di 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Aggiunge che l'articolo 4 indica le finalità del predetto Fondo che sono le seguenti: *a*) attivare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in residenze o gruppi appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità; *a-bis*) realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali emergenze; *b*) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali, che possono comprendere gli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi e delle strutture; *c*) sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2. L'articolo 4-*bis* incrementa da 530 euro a 750 euro la detrazione d'imposta relativa ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla



tutela delle persone con disabilità grave accertata. L'articolo 6 prevede agevolazioni tributarie per i cosiddetti *trust* costituiti in favore di persone affette da disabilità grave.

A questo riguardo, ricorda che l'istituto del *trust* – definibile come un atto di destinazione – non è espressamente disciplinato nel nostro ordinamento. Tuttavia esso è oggetto della legge n. 364 del 1989 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985. Ricorda quindi che in base all'articolo 2 della predetta Convenzione per *trusts* si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente (disponente) – con atto tra vivi o *mortis causa* – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un terzo (il *trustee*) nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Aggiunge che il *trust* presenta le seguenti caratteristiche:

a) i beni del *trust* costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*;

b) essi sono intestati a nome del *trustee* (o di un'altra persona per conto del *trustee*);

c) il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del *trust* e le norme particolari impostegli dalla legge.

Aggiunge quindi che l'articolo 7, come anticipato, concerne le campagne informative. Si prevede, infatti, che la Presidenza del Consiglio dei ministri avvii, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Ricorda, a questo proposito, che sussistono nel nostro ordinamento anche altre analoghe forme di sostegno pubblico, a favore delle persone con disabilità grave, che dovrebbero essere oggetto di campagne informative.

Osserva poi che: l'articolo 8 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta al Parlamento, annualmente, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge; l'articolo 9 reca, come accennato, le disposizioni finanziarie, con la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui all'articolo 3 e delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 4-*bis* e 6; l'articolo 10, infine, dispone che le disposizioni della legge entrino in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce di quanto sopra, propone l'espressione di un parere favorevole con condizione sul testo in esame (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta della relatrice.

**La seduta termina alle 15.15.**

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da  
disabilità grave prive del sostegno familiare (Testo unificato C. 698  
Grassi e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 698 Grassi e abbinate,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 7, dopo le parole « della presente legge » siano aggiunte le seguenti: « e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave ».

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Atto n. 190 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	83
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i> ) .....	85

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.**

**Atto n. 190.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 5 agosto 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, attesta la presenza dei deputati Borghi, Distaso e Valiante ai lavori della seduta odierna.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema

di decreto legislativo in esame (*vedi allegato*), facendo presente che le osservazioni sono volte a recepire i rilievi formulati dalla collega Daga nella seduta del 5 agosto scorso. Aggiunge, con riferimento all'integrazione della previsione di cui al comma 9 dell'articolo 78, come modificato, con i siti potenzialmente contaminati, che tale integrazione rischierebbe di imporre un monitoraggio su un gran numero di siti per i quali non vi è certezza di inquinamento.

Samuele SEGONI (Misto-AL) invita il relatore a valutare l'opportunità di prevedere nella proposta di parere un invito al Governo ad introdurre nella tabella 1/A, relativa agli standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua e nel biota per le sostanze dell'elenco di priorità, ulteriori sostanze oltre a quelle in essa indicate, quali, ad esempio, il tallio.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, fa presente come la tabella richiamata dal collega Segoni non sia suscettibile di integrazioni e modifiche, riproducendo quanto disposto dalla direttiva 2013/39/UE.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricordando che, nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era stato convenuto di proce-

dere alla votazione del parere sul provvedimento in titolo nella seduta di domani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (Atto n. 190).**

**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (Atto n. 190);

rilevato che:

al comma 1 dell'articolo 1, la lettera *d*), modificando l'articolo 78 del decreto legislativo n. 152 del 2006, innova la disciplina degli *Standard* di Qualità Ambientale (SQA) per le acque superficiali, definendo le modalità di applicazione degli SQA per le diverse matrici e gli obblighi a carico di regioni e province autonome inerenti all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e alle prestazioni delle metodiche analitiche utilizzate;

il novellato articolo 78, al comma 2, lettera *a*), aggiorna la tempistica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per corpi idrici superficiali, in particolare prevedendo che gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, par. A.2.6 dell'Allegato I, si applicano dal 22 dicembre 2015, mediante programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati entro il 2015;

al comma 1 dell'articolo 1, la lettera *f*) introduce l'articolo 78-*nonies* nel decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina i contenuti dell'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 78 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1, valuti il Governo la necessità di prevedere, nel caso in cui le acque ricadano nei territori di più Regioni, un coordinamento tecnico tra le regioni interessate al fine di adottare un comune metodo di analisi; inoltre, al comma 2, lettera *a*), del richiamato articolo 78, valuti il Governo l'opportunità di definire, rispetto alla data ivi indicata del 22 dicembre 2015, un termine più congruo in relazione alla pubblicazione del decreto legislativo;

*b)* all'articolo 78-*nonies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dalla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di introdurre la previsione che la motivazione tecnica sia espressa dalle Agenzie ambientali delle regioni interessate.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Booking.com (Italia) Srl, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti » .....	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 settembre 2015.*

**Audizione di rappresentanti di Booking.com (Italia) Srl, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.50.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 87

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 9 settembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.15 alle 13.30.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne (*Deliberazione di una proroga del termine*) ..... 88

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gneccchi e C. 3002 Fedriga (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo unificato*) ..... 89

*ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base)* ..... 90

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 e abbinata in materia di flessibilità pensionistica ..... 89

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 5 agosto 2015, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 31 dicembre 2015, del termine per la conclusione dell'indagine

conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.

Propone, pertanto, di approvare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

**La seduta termina alle 13.55.**

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 14.**



**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche.**

**C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnechi e C. 3002 Fedriga.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo unificato).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge rinviato nella seduta del 30 luglio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che il comitato ristretto, costituito il 30 luglio scorso, ha concluso i propri lavori il successivo 5 agosto, elaborando una proposta di testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 2514, n. 2958 e n. 3002 (*vedi allegato*), che la relatrice propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, illustrando il contenuto del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, che tiene conto dei contenuti delle tre proposte di legge in esame, propone alla Commissione di procedere alla sua adozione come testo base nella seduta odierna e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti mercoledì 16 settembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone di adottare, secondo quanto prospettato dalla relatrice, il testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 2514, n. 2958 e n. 3002, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al testo unificato è fissato alle ore 16 di mercoledì 16 settembre 2015. Propone quindi sin d'ora che, al termine dell'esame delle proposte emendative, sia richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, una relazione tecnica sul testo risultante dall'esame in Commissione, al fine di acquisire una quantificazione puntuale sui suoi oneri e verificare le necessarie coperture finanziarie. Resta inteso che, dopo l'acquisizione della relazione tecnica, potranno essere presentate proposte emendative da parte della relatrice o del Governo in relazione ai contenuti della medesima relazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 settembre 2015.*

**Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 e abbinate in materia di flessibilità pensionistica.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.55.

ALLEGATO

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnecci e C. 3002 Fedriga.**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di accesso e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche).*

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

1) all'alinea, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, »;

2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; i periodi derivanti dall'applicazione dell'adeguamento dell'aspettativa di vita di cui al comma 12 si computano ai soli fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non rilevano ai fini della maturazione dei requisiti per l'accesso alle deroghe di cui alla presente lettera »;

b) l'alinea del comma 15-bis è sostituito dal seguente: « In via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di

lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: »;

c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scorta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo ».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è riconosciuto nel limite massimo di 4.000 soggetti e nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro

quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1).

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1), il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

*(Applicazione dei preventivi requisiti di accesso e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche).*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze

vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dal medesimo articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

*a)* nel limite di 5.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione

coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dei menzionati periodi, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alla disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione delle indennità di mobilità o del trattamento speciale edile di cui alla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione della dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, o del trattamento speciale edile di cui all'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardie di cui alla presente legge;

b) nel limite di ulteriori 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di ulteriori 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di ulteriori 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla citata data di entrata in vigore;

e) nel limite di ulteriori 1.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), già autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i

termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 1.

3. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 5, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

4. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 3, sono utilizzati ai fini della

predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147.

5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 26.000 soggetti e nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2015 di 177 milioni di euro per l'anno 2016, di 306 milioni di euro per l'anno 2017, di 287 milioni di euro per l'anno 2018, di 245 milioni di euro per l'anno 2019, di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 104 milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al primo periodo del presente comma.

#### ART. 3.

*(Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).*

1. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2015, » sono soppresse.

#### ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede con le risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, di quelle risultanti dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 2014, n. 147, e del fondo previsto dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	94
5-03769 Mantero: Nomina di due nuovi direttori generali presso il Ministero della salute .	94
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	97
5-05284 Tidei: Mancata apertura di un reparto per la somministrazione del farmaco RU486 presso l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma .....	94
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	101
5-05564 Oliaro: Procedure di controllo sui prodotti alimentari di origine non animale ....	95
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	102

#### SEDE REFERENTE:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello e C. 3196 Faenzi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	95
---	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Coldiretti, di Confagricoltura, della Confederazione italiana agricoltori (CIA), della Confederazione produttori agricoli (COPAGRI), della Federazione italiana dell'industria alimentare (FEDERALIMENTARE) e di <i>Last minute market</i> , nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale » (C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello e C. 3196 Faenzi) .....	96
--	----

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che il deputato Toni Matarrelli ha cessato di far parte della Commissione.

**5-03769 Mantero: Nomina di due nuovi direttori generali presso il Ministero della salute.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Matteo MANTERO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta.

**5-05284 Tidei: Mancata apertura di un reparto per la somministrazione del farmaco RU486 presso l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marietta TIDEI (PD), replicando, precisa di avere presentato la propria interrogazione nel mese di aprile, prima dell'apertura del reparto avvenuta, seppure con ritardo, nel mese di maggio. Pur manifestando apprezzamento per la positiva soluzione della vicenda oggetto dell'interrogazione, auspica che si possa giungere ad un ampliamento della fascia oraria in cui vengono effettuate le prestazioni, per garantire un servizio più efficiente all'utenza.

**5-05564 Oliaro: Procedure di controllo sui prodotti alimentari di origine non animale.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberta OLIVARO (SCPI), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, il cui contenuto non corrisponde alla situazione in cui si vengono a trovare molti operatori. Sottolinea che in Italia si applica una normativa più restrittiva rispetto a quanto previsto a livello europeo e che i tempi troppo lunghi richiesti per i controlli analitici dei prodotti alimentari importati implicano, in molti casi, il deperimento degli stessi, con gravi conseguenze di natura economica. Ricorda che con l'atto di sindacato ispettivo presentato si intende promuovere la possibilità di effettuare le analisi in laboratori accreditati, senza oneri per la finanza pubblica, in ragione delle situazioni critiche in cui si trovano le ASL a causa della cosiddetta *spending review*, anche al fine di evitare che importanti flussi di traffico siano dirottati su porti esteri.

Insiste, inoltre, sull'opportunità di permettere pagamenti a scalare, con le opportune garanzie, e sull'esigenza di un maggiore coordinamento da parte dell'Agenzia delle dogane.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.40.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello e C. 3196 Faenzi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, in data 27 luglio 2015, la proposta di legge n. 3196, d'iniziativa dei deputati Faenzi ed altri, recante « Misure per contrastare il fenomeno degli sprechi alimentari, adozione del codice di educazione alimentare e introduzione del relativo insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado nonché disposizioni per favorire la cessione di scarti alimentari ai consorzi agrari costituiti in società cooperative ».

Avverte inoltre che, poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 9 settembre 2015.*

Audizione di rappresentanti di Coldiretti, di Confagricoltura, della Confederazione italiana agricoltori (CIA), della Confederazione produttori agricoli (COPAGRI), della Federazione italiana dell'in-

dustria alimentare (FEDERALIMENTARE) e di *Last minute market*, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale » (C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello e C. 3196 Faenzi).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 16.05.



## ALLEGATO 1

**5-03769 Mantero: Nomina di due nuovi direttori generali presso il Ministero della salute.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare e a carattere generale, ricordo che a seguito del riordino del Ministero della salute di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 (in vigore dal 23 aprile 2014), l'assetto organizzativo del Ministero è articolato attualmente in un Segretariato generale e in 12 Direzioni Generali.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59/2014, il Ministro della salute era tenuto a procedere al conferimento dei 12 posti relativi alle Direzioni Generali, nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del riordino (quindi entro il 23 ottobre 2014), anche in considerazione che l'operatività delle nuove strutture rimaneva espressamente condizionata, dalla stessa norma (articolo 19, comma 2), al conferimento di tali incarichi.

Il Ministero ha reso note le nuove posizioni dirigenziali di livello generale, anche mediante la loro pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale, e si è avviata una ricognizione preliminare tra i Direttori Generali del Ministero, per raccogliere le loro manifestazioni di interesse.

A seguito della ricognizione preliminare, che ha interessato anche i Dirigenti di I fascia del Ministero della salute temporaneamente in servizio presso altre Amministrazioni, il Ministro ha formulato, con il consenso dei Dirigenti interessati, una proposta cumulativa per il conferimento – a decorrere dal 15 settembre 2014 – di 10 incarichi di Direzione Generale su 12 posti di funzione disponibili, assicurando il mantenimento dell'incarico

per tutti gli aventi diritto, tenendo conto sia della Direttiva n. 10/2007 del Dipartimento della funzione pubblica, concernente la disciplina della procedura di « Affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali », sia dell'atto di indirizzo, adottato dal Ministro della salute *pro-tempore* in data 16 giugno 2010, che ha disciplinato i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali presso il Ministero della salute.

Si coglie l'occasione per osservare che, anche tenendo conto di quanto disposto dalla legge n. 190/2012 e dal piano triennale della prevenzione della corruzione, adottato con decreto del Ministro della salute il 31 gennaio 2014, è stato applicato il criterio della rotazione del personale dirigenziale per 8 posizioni su 10.

All'esito di questa prima fase, rimanevano vacanti due posti di funzione, da assegnare anch'essi in base alle ordinarie procedure di interpello.

In particolare la Direzione Generale della programmazione sanitaria sarebbe rimasta vacante dal 5 agosto 2014, in quanto il titolare uscente avrebbe assunto un nuovo incarico, da quella data, presso l'AGENAS; mentre la Direzione Generale della prevenzione sanitaria sarebbe rimasta vacante dal 15 settembre 2014, per il passaggio del precedente titolare alla Direzione Generale degli alimenti e della nutrizione.

Conseguentemente, in data 24 luglio 2014, sulla base dei requisiti professionali individuati in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, ed alla complessità delle strutture interessate, comunicati all'Ufficio Generale delle ri-

sorse, dell'organizzazione e del bilancio, si è dato avvio alle procedure di interpello.

Acquisite le candidature per le due posizioni, provenienti da Dirigenti interni e di altre Amministrazioni pubbliche, il Ministro della salute ha formulato, in data 8 agosto 2014 e confermato in data 29 agosto 2014, la motivata proposta di conferimento al dottor Raniero Guerra, Dirigente tecnologo dell'Istituto Superiore di Sanità e addetto scientifico all'Ambasciata italiana in Washington, dell'incarico di direzione della Direzione Generale della prevenzione sanitaria, in quanto ritenuto il candidato migliore a ricoprire tale incarico.

Relativamente alla Direzione Generale della programmazione sanitaria, non avendo rilevato fra le candidature pervenute la professionalità necessaria a svolgere la delicata funzione, il Ministro in data 5 settembre 2014 ha formulato la motivata proposta di conferimento dell'incarico di direzione al dottor Renato Alberto Mario Botti, già Sub Commissario alla sanità della regione Lazio, che aveva manifestato la propria disponibilità al riguardo.

Gli incarichi, di durata triennale, sono stati perfezionati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 settembre 2014 e regolarmente registrati dalla Corte dei Conti in data 30 settembre 2014.

Ciò premesso, si sottolinea la correttezza dell'operato del Ministro della salute e la regolarità amministrativa delle procedure adottate.

In particolare, va evidenziato che la procedura di interpello non è un concorso pubblico.

Il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede due distinte procedure per l'accesso alla dirigenza di I fascia dello Stato.

Da un lato, l'articolo 19, comma 4, descrive la procedura di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale,

dall'altro, l'articolo 28-*bis* disciplina l'accesso concorsuale alla qualifica di dirigente di I fascia.

Le procedure in questione riguardano la prima delle due ipotesi: non costituiscono concorsi pubblici, soggetti alle relative regole, bensì semplici procedure di interpello.

L'esercizio del potere discrezionale del Ministro (potere di proposta della nomina al Presidente del Consiglio dei ministri), trattandosi di provvedimenti relativi a incarichi di livello generale, e quindi caratterizzati dalla stretta connessione delle funzioni espletate con gli indirizzi politico-amministrativi espressi dai vertici della struttura statale, non può prescindere da aspetti fiduciari connessi al livello della funzione, soprattutto in una organizzazione basata ora su un Segretariato Generale e Direzioni Generali, e non più su dipartimenti.

Il conferimento degli incarichi è avvenuto, con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1-*bis*, per cui l'Amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale; il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

In particolare, deve essere assicurata la pubblicità della procedura e la predeterminazione dei criteri di scelta che l'Amministrazione intende porre a base del procedimento di valutazione dei candidati alla copertura dei posti dichiarati disponibili.

A tal riguardo, la procedura di conferimento degli incarichi in questione ha rispettato tutti i canoni prescritti dalle norme di riferimento.

Per quanto riguarda la pubblicità degli atti di interpello, essi sono stati, come in tutte le altre precedenti occasioni, trasmessi agli Uffici centrali e periferici del Ministero della salute, inviati per « *email* » a tutti i Dirigenti di II fascia del Ministero in servizio, resi disponibili nella *Intranet* aziendale e, come prevede appunto l'articolo 19, comma 1-*bis*, pubbli-

cati nella apposita sezione « amministrazione trasparente », presente nel sito istituzionale del Ministero, la cui struttura risponde sia a tutti i criteri indicati dal decreto legislativo n. 33/2013, in materia di trasparenza della Pubblica amministrazione sia a tutte le successive direttive applicative, proprio nella parte dedicata alla dirigenza, nella quale vengono abitualmente pubblicate tutte le notizie in merito alle posizioni funzionali disponibili e ai relativi interPELLI periodicamente attivati dall'Amministrazione.

La regolamentazione interna del Ministero, adottata con il citato atto di indirizzo del 16 giugno 2010, inoltre, prevede che per l'acquisizione delle candidature venga assicurato un termine di presentazione delle domande di almeno 10 giorni continuativi; anche tale indicazione, nel caso in esame, è stata rispettata, in quanto gli interessati hanno avuto a disposizione, a tale fine, 11 giorni (dal 24 luglio al 4 agosto).

Gli interPELLI contenevano, come previsto dalla normativa, l'indicazione dei criteri di scelta dei candidati, in base a requisiti relativi agli obiettivi di politica sanitaria fissati dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo, e tutte le candidature pervenute sono state approfonditamente valutate.

In particolare, con riferimento alla indicazione preventiva di requisiti molto stringenti, va osservato che la predeterminazione dei criteri di valutazione delle candidature è un elemento che la giurisprudenza della Corte dei conti ritiene imprescindibile, in quanto, diversamente, una motivazione della scelta effettuata « *ex post* », ossia sul soggetto prescelto, sarebbe illegittima, poiché contraria al rispetto del principio di buon andamento e dell'obbligo di trasparenza dell'azione dei pubblici poteri: pertanto, l'Amministrazione è tenuta a determinare « *ex ante* » i criteri di scelta che intende porre a base del procedimento di valutazione dei candidati alla copertura dei posti dichiarati disponibili.

Considerata l'attuale fase economica attraversata dal Paese e la necessità di assicurare, da un lato, la sostenibilità di

lungo periodo del servizio sanitario e, dall'altro, il miglior utilizzo delle limitate risorse a disposizione, anche per liberare parte di esse a favore di politiche di investimento in sanità per il rilancio dell'economia e dell'occupazione, per la Direzione Generale della programmazione sanitaria si è fatto ricorso ad un esperto del settore sanitario, con spiccata competenza e professionalità di tipo economico, in grado di approfondire un conto economico o un bilancio di una ASL o di una regione e di dialogare al tavolo tecnico con gli omologhi Dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato.

Analogamente, tenuto conto dell'evoluzione del fenomeno migratorio nel nostro Paese e delle implicazioni di tipo sanitario che ciò comporta (una tra tutte la situazione di allerta connessa al *virus Ebola*), appare in linea con gli attuali obiettivi di profilassi internazionale aver individuato, per la Direzione Generale della prevenzione sanitaria, un medico di levatura internazionale, con comprovata esperienza professionale in istituzioni di sanità pubblica nazionali, europee e internazionali, e nella gestione di progetti di cooperazione sanitaria nei Paesi in via di sviluppo, e con specifica competenza ed approfondita conoscenza degli aspetti sanitari dei fenomeni migratori.

Per quanto riguarda la legittimità del ricorso a professionalità esterne al Ministero della salute, va precisato, da un lato, che questo Ministero, dopo attenta valutazione delle candidature interne, si è mosso nei limiti dei contingenti previsti dalla legge per questo tipo di incarichi, utilizzando per il dottor Guerra, dirigente di altra pubblica amministrazione, uno dei due posti disponibili ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, e per il dottor Botti, professionalità esterna alla Pubblica amministrazione, il posto disponibile ai sensi dell'articolo 19, comma 6.

L'interPELLO quindi, nei casi in esame, ha sostanzialmente assunto la funzione di verifica preventiva circa la disponibilità di risorse interne idonee (comma 6, per l'affidamento a soggetto esterno alla PA), ovvero di risorse interne valutabili allo

stesso livello professionale del dirigente di altra amministrazione candidatosi (comma 5-bis, per l'affidamento a dirigente di altra pubblica amministrazione).

Va evidenziato che la domanda del dottor Guerra è stata acquisita ai sistemi informatici del Ministero il 30 luglio 2014, e quindi conoscibile da più soggetti anteriormente al 1° agosto 2014, data nella quale sarebbero stati depositati dal giornalista della testata *Il Fatto Quotidiano* i nominativi degli incaricandi Direttori Generali.

Dal punto di vista economico si deve osservare come, da un lato, trattandosi di conferimento di incarichi relativi a posizioni in organico vacanti, il ricorso a

professionalità esterne non comporta aggravio di spesa, in quanto se anche l'incarico fosse stato conferito a un dirigente interno, quel dirigente, non registrandosi per la dirigenza situazioni di soprannumero nel Ministero, avrebbe dovuto essere a sua volta rimpiazzato con altra unità e, quindi, la spesa totale non sarebbe cambiata.

Dall'altro lato, va rammentato che sia il dottor Guerra che il dottor Botti provengono da posizioni per le quali è erogato un compenso a carico dell'erario e che, anzi, il mutamento di incarico conseguente alla nomina ministeriale comporta una riduzione degli emolumenti in questione, che gli interessati hanno accettato.

ALLEGATO 2

**5-05284 Tidei: Mancata apertura di un reparto per la somministrazione del farmaco RU486 presso l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione riferita nell'interrogazione parlamentare in esame, la Prefettura di Roma, su espressa richiesta del Ministero della salute, ha provveduto a richiedere elementi informativi alla regione Lazio, che ha segnalato quanto segue.

« Il Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo – Forlanini" ha comunicato che non risulta nessun arre-

sto, né blocco della sistemazione della sezione individuata per la somministrazione del farmaco RU486.

Il Direttore Sanitario ha dichiarato, inoltre, che alcuni tempi tecnici – tra l'altro molto ristretti – sono stati necessari per allestire il piccolo reparto e migliorarlo, al fine di consentire una valida assistenza alle pazienti da trattare ».

## ALLEGATO 3

**5-05564 Oliaro: Procedure di controllo sui prodotti alimentari di origine non animale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

I controlli all'importazione effettuati dagli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute sono esclusivamente sanitari a tutela della salute pubblica ed effettuati sotto la diretta responsabilità del medico.

I controlli all'importazione sugli alimenti di origine non animale e sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, vengono effettuati, in applicazione di norme comunitarie e nazionali, dagli USMAF, dislocati presso i principali porti, aeroporti e punti di confine.

Tale attività di controllo viene svolta attraverso l'utilizzo di una Procedura operativa standard unificata (POS 11), la cui corretta applicazione viene verificata tramite lo svolgimento di *audit* periodici.

La Procedura POS 11 prevede il controllo documentale su tutte le partite presentate all'importazione, allo scopo di verificare la presenza di rischi potenziali, segnalazioni o allerta, relativamente alla merce ed al Paese di origine della merce.

Dopo tale valutazione e sulla base dell'analisi del rischio, l'Ufficio decide se sottoporre la merce ad ulteriori controlli di tipo ispettivo, volti al verificare l'identità, lo stato di conservazione, la corretta etichettatura, eccetera, o di tipo analitico, con prelievo di campioni e successive analisi svolte, con prove accreditate, presso i laboratori ufficiali: le eventuali analisi di revisione vengono effettuate presso l'Istituto superiore di sanità.

Ad oggi, l'organizzazione del sistema dei controlli ufficiali prevede che tutte le analisi su matrici prelevate dalla autorità competente, anche a livello territoriale, siano effettuate presso i detti laboratori.

Si fa presente che la quasi totalità delle attività di campionamento viene effettuata dagli USMAF e l'intervento delle ASL, di norma limitato alla verifica del rispetto del vincolo sanitario, avviene solo nei casi in cui, dopo formale richiesta, la merce viene inviata presso i magazzini dell'importatore.

Questo Ministero ritiene che l'organizzazione dei controlli preventivi all'importazione sia maggiormente tutelante, poiché le partite vengono controllate in maniera unitaria, prima della parcellizzazione territoriale che, in caso di non conformità, comporterebbe il coinvolgimento di molte autorità competenti, sia a livello regionale che territoriale, con maggiore probabilità che parte della merce non conforme possa arrivare al consumatore finale.

Il controllo sulle importazioni eseguito dagli USMAF viene registrato attraverso un sistema informatizzato in rete, che consente agli importatori di inserire direttamente i dati della merce, all'ufficio periferico di controllare tutti i dati e di procedere per via telematica fino al completamento della pratica, agli uffici centrali del Ministero di avere in tempo reale tutti i dati sulle merci che entrano nel territorio nazionale (ivi compresi quelli relativi ai destinatari, importantissimi ai fini della rintracciabilità delle partite).

Da dicembre 2014 è possibile utilizzare la cosiddetta procedura di sdoganamento in mare, in base alla quale gli USMAF, dopo l'effettuazione delle valutazioni suddette, rilasciano il Documento comune di entrata (DCE) per gli alimenti ed il Nulla

osta sanitario (NOS) per gli altri prodotti nelle 24 ore antecedenti l'arrivo previsto della nave.

Ricordo che questi strumenti non sono ancora utilizzati nonostante riducono i tempi in maniera straordinaria. A Genova le procedure SUD sono al 20 per cento.

Inoltre, dopo l'implementazione dello Sportello unico doganale (SUD), gli operatori possono procedere all'importazione non appena la procedura di valutazione sanitaria viene ultimata telematicamente senza che sia necessario ritirare copia cartacea del documento autorizzativo.

Il « sistema Italia » per il controllo in frontiera presso gli USMAF, dei prodotti alimentari di origine non animale e per i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, è stato preso come esempio all'atto dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 669/2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione europea.

I prodotti alimentari di origine non animale e i citati materiali che invece arrivano nel nostro Paese attraverso la prima entrata in un Paese comunitario, possono essere controllati solamente da parte delle regioni e delle ASL.

Per quanto concerne la possibilità di gestire il versamento dei tributi tramite conto a scalate, questa, in passato, era una modalità utilizzata presso alcuni USMAF, che è stata abbandonata a seguito di rilievi effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, che affermavano il concetto che ad ogni prestazione deve corrispondere il relativo tributo.

Permane, comunque, la possibilità di effettuare i bonifici per via telematica.

Per gli aspetti di propria competenza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha inteso precisare quanto segue.

La certificazione citata nell'atto di sindacato ispettivo, il nulla osta sanitario, è richiesta, secondo la normativa vigente, all'atto dell'importazione dei prodotti sottoposti a vigilanza sanitaria, e costituisce un primo importante presidio a tutela della dichiarazione doganale, attestando l'avvenuta effettuazione dei controlli di competenza da parte delle Autorità sanitarie.

Per quanto attiene all'allungamento delle procedure ed all'aggravio di costo a carico dell'operatore, si rileva che l'attività di vigilanza viene svolta, all'atto dell'importazione, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, legge n. 350/2004, e disciplinato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 242 del 4 novembre 2010.

Questa procedura, coordinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, comporta per gli operatori commerciali notevoli vantaggi, consistenti nella sensibile riduzione dei tempi e dei costi di sdoganamento, attraverso la possibilità di realizzare controlli di diversa natura (sanitaria e doganale) nello stesso luogo e nello stesso momento, consentendo quindi alla pubblica amministrazione, attraverso la completa interoperabilità tra i sistemi informativi in uso presso la dogana e le Autorità sanitarie, di operare una completa dematerializzazione delle procedure di controllo e di giungere così alla contrazione dei costi e dei tempi dell'attività di vigilanza.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06313 Zaccagnini: sulle modalità di attuazione della Rete del lavoro agricolo di qualità .....	104
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	107
5-06312 Fedriga: sulla riscossione del prelievo supplementare relativo alle quote latte ....	105
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	109
5-06315 Russo: sulle avversità atmosferiche verificatesi nelle province di Avellino e Napoli il 5 settembre 2015 .....	105
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	110
5-06316 Oliverio: sulle misure di tutela del settore lattiero-caseario .....	105
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	111
5-06314 Gallinella: sull'attività dei consorzi di bonifica .....	105
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	112
5-06317 Schullian: sulla prosecuzione delle misure a sostegno dell'agricoltura .....	106
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	113

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Copagri, UeCoop e Unci, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura .....	106
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	106
---	-----

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.*

#### La seduta comincia alle 14.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tra-

mite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

#### 5-06313 Zaccagnini: sulle modalità di attuazione della Rete del lavoro agricolo di qualità.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).



Adriano ZACCAGNINI (SEL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo. Pur nelle gravissime difficoltà in cui si imbatte il lavoro agricolo il Governo ha messo in campo un approccio positivo, soprattutto con riferimento alla previsione del rafforzamento dei controlli e all'attenzione posta in modo particolare sullo strumento operativo della Rete del lavoro agricolo di qualità. Ritiene però necessario che oltre alla normativa sulla Rete agricola diventi finalmente operativa la intermediazione legale quale strumento per combattere il deprecabile fenomeno del caporalato e le altre pratiche illegali perpetrate a danno degli agricoltori onesti e delle imprese agricole sane.

**5-06312 Fedriga: sulla riscossione del prelievo supplementare relativo alle quote latte.**

Paolo GRIMOLDI (LNA), cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo GRIMOLDI (LNA), replicando, ritiene che il Governo non abbia risposto alla questione posta, relativa alla opportunità di prevedere un ricalcolo delle somme da erogare a titolo di prelievo supplementare stante che, a fronte di 30,5 milioni di euro da versare a Bruxelles, si procede a prelievi per 103,7 milioni di euro, circostanza che avrebbe suggerito una diversa condotta e risposta. Si dichiara pertanto assolutamente non soddisfatto della risposta del Governo.

**5-06315 Russo: sulle avversità atmosferiche verificatesi nelle province di Avellino e Napoli il 5 settembre 2015.**

Paolo RUSSO (FI-PdL), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda i gravissimi danni subiti dagli agricoltori nelle zone interessate dalla eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 5 settembre

scorso, già provati dalla crisi economica in corso, che rischiano di compromettere definitivamente le loro attività produttive.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando, ringrazia per l'attenzione e auspica che la tensione manifestata dal Governo continui, magari sollecitando anche la regione Campania a fare la propria parte.

**5-06316 Oliverio: sulle misure di tutela del settore lattiero-caseario.**

Nicodemo Nazzareno OLIVERO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERO (PD), replicando, si dichiara molto soddisfatto della risposta del Governo e per le iniziative messe in campo, che richiamano alla memoria le attività meritorie dell'allora ministro dell'agricoltura Marcora, che premiano gli agricoltori onesti e penalizzano i furbi. Ritene pertanto che le iniziative del Ministro si muovano proprio nella direzione giusta per contrastare la contraffazione e promuovere la produzione nazionale, seguendola scia degli altri interventi a favore del settore lattiero caseario già giustamente inseriti nel decreto-legge n. 51 del 2015.

**5-06314 Gallinella: sull'attività dei consorzi di bonifica.**

Filippo GALLINELLA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo. Manifesta in particolare apprezzamento per la considerazione relativa all'importanza della valutazione del Ministero relativamente ai consorzi di bonifica, diversi nella loro capacità di funzionamento. Sarà infatti grazie al monitoraggio che si potrà stabilire quali debbano essere mantenuti e quali siano quelli che non hanno più necessità di esistere e si potranno mettere in campo le necessarie iniziative nel settore irriguo. Auspica pertanto che il processo vada a regime rapidamente, data la estrema importanza della risorsa idrica per il settore agricolo.

**5-06317 Schullian: sulla prosecuzione delle misure a sostegno dell'agricoltura.**

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che lo scopo della stessa era quella di conoscere quali iniziative il Governo si riserva di intraprendere per ripristinare le agevolazioni per l'acquisto dei terreni agricoli in zone montane, per ridurre l'Iva sui *pellet* e per rivedere la decurtazione applicata al gasolio agricolo agevolato.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), replicando, prende atto di tutto quello che è

stato fatto nel passato, permettendosi di far presente che l'interrogazione era rivolta al futuro, dimensione nella quale, ove ne ricorreranno le condizioni, si dichiarerà soddisfatto.

Luca SANI, *presidente*, dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

**Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Copagri, Ue-Coop e Unci, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.10.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione 5-06313 Zaccagnini: sulle modalità di attuazione della Rete del lavoro agricolo di qualità.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'impegno del Governo nel contrasto ad una piaga antica e inaccettabile come il caporalato e l'illecito sfruttamento di lavoratori agricoli è massimo, e non solo dopo i tragici eventi di questa estate. Una battaglia che va combattuta con strumenti ancora più efficaci e che richiede la partecipazione attiva di tutte le forze politiche e sociali, per rompere il muro di gomma che avvolge il fenomeno.

Non è un caso che il Governo abbia portato in legge già nel 2014 uno strumento operativo come la Rete del lavoro agricolo di qualità, voluta insieme ai sindacati e alle organizzazioni agricole proprio contro il lavoro nero. Un'iniziativa che è finalmente diventata operativa dal 1 settembre e che per la prima volta consentirà di certificare le aziende in regola e che potrà essere ancora ulteriormente rafforzata attraverso una rapida approvazione delle norme all'esame del Parlamento, completando il necessario radicamento con il territorio e attribuendo alla rete compiti più ampi. Vorrei chiarire inoltre, il principio fissato dal legislatore, che risponde ad una finalità di semplificazione a favore delle aziende sane, non esclude che siano effettuati controlli su segnalazione proveniente « dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative ». Inoltre, l'iscrizione delle aziende non è automatica ma in proposito è chiamata a deliberare la cabina di regia, presieduta dall'Inps e all'interno della quale sono rappresentati tutti i soggetti partecipanti a partire dalle organizzazioni sindacali.

Il comma 7 della legge, poi, salvaguarda in ogni caso la possibilità per le amministrazioni competenti di « effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente ». Fin dalle prime riunioni della Cabina di regia il tema delle modalità per l'acquisizione e la verifica delle informazioni sui requisiti necessari per l'iscrizione delle imprese alla rete è stato affrontato al fine di garantire la massima efficacia al contrasto al fenomeno del caporalato e del lavoro irregolare.

Inoltre con il lavoro del Parlamento, in particolare sul Collegato agricoltura, potremo compiere ulteriori passi in avanti anche su questo fronte.

Ricordo inoltre che lo scorso 27 agosto si è svolto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il primo vertice nazionale per il rafforzamento della lotta al caporalato, con la partecipazione dei Ministri Martina e Poletti e delle parti sociali.

Lo scorso 4 settembre i Ministri Martina e Orlando hanno presentato le nuove norme penali che hanno l'obiettivo di colpire la ricchezza illecitamente accumulata da parte di chi sfrutta i lavoratori.

In particolare, si rende obbligatoria la confisca del prodotto o del profitto del reato, oltre che delle cose utilizzate per la sua realizzazione. Inoltre, il Governo propone l'introduzione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro all'elenco dei reati per i quali può operare la confisca cosiddetta estesa o allargata. Si propone quindi l'introduzione di una responsabilità in solido tra gli esecutori del reato le aziende che ne

traggono profitto, nonché disposizioni specifiche per l'indennizzo delle vittime.

Quanto alle disposizioni relative ai controlli, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, segnalo che già all'inizio dello

scorso mese di agosto, i Ministri Martina e Poletti hanno stabilito un rafforzamento dei controlli sul territorio a carico delle imprese che sta già portando importanti risultati.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione 5-06312 Fedriga: sulla riscossione del prelievo supplementare relativo alle quote latte.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ritengo doveroso ricordare che questo Governo e seriamente e concretamente impegnato nella tutela di un settore strategico come quello lattiero cascano, in particolare in un momento di difficoltà di mercato come quello che le aziende stanno vivendo dopo la fine del regime delle quote latte. Come ben ricordato dagli interroganti, proprio grazie all'intervento del nostro decreto-legge 51 del 2015, 1.266 allevatori in più hanno avuto accesso alle compensazioni rispetto ai vecchi criteri introdotti dal decreto-legge n. 5 del 2009.

L'equilibrio raggiunto in sede di dibattito parlamentare tiene conto, da un lato, dell'esigenza degli allevatori di potere compensare la propria quota ove eccedente rispetto agli importi dovuti all'Unione europea e, dall'altro, di non penalizzare gli allevatori che hanno invece rispettato le regole di produzione. Il meccanismo di compensazione, infatti, ha consentito a 10.126 aziende su 10.879 che hanno superato la propria quota di produzione di avere diritto alle restituzioni come previsto dalla normativa. Ricordo che sono state oltre 19.649 le aziende senza esuberi produttivi.

Tengo a precisare inoltre che, proprio come previsto dalla legge « Zaia », le

somme che dovessero residuare dopo il versamento alla Commissione europea saranno comunque destinate al settore e agli allevatori in regola, attraverso il fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 49 del 2003.

Con riferimento alla procedura riportata nella « Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo » predisposta dall'Agea per la Campagna 2014/2015, si precisa poi che essa è stata effettuata sulla base della vigente normativa comunitaria e nazionale in merito all'applicazione del regime delle quote latte e non si ravvisa pertanto la necessità di porre in essere azioni volte a ritardare il versamento del prelievo dovuto all'Unione europea, esponendo l'Italia al rischio di nuovi contenziosi.

Quanto al termine del 30 settembre 2015 per il versamento della prima rata, ricordo che è previsto direttamente dalla normativa europea, in particolare dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2015 del 26 marzo 2015.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione 5-06315 Russo: sulle avversità atmosferiche verificatesi nelle province di Avellino e Napoli il 5 settembre 2015.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo all'interrogazione concernente l'anomala ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito la regione Campania, in particolare le province di Avellino e Napoli, provocando danni alla raccolta di nocciole e castagne, premetto che detta Regione, competente per territorio, ha 60 giorni di tempo per formalizzare la proposta risarcitoria, elevabili a 90 in caso di difficoltà nelle operazioni di rilevazione.

Ad oggi, stante il brevissimo lasso di tempo trascorso dall'evento, non è pervenuta alcuna formale richiesta d'intervento per gli eventi richiamati.

Assicuro tuttavia che qualora la proposta dovesse pervenire nei termini e con le modalità prescritte dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, il Ministero provvederà con tutta la tempestività che impone la situazione all'istruttoria di competenza per remissione del decreto di declaratoria, con il

quale potranno essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole.

Al riguardo, ricordo che gli interventi previsti dal citato decreto legislativo, per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, possono essere attivati a condizione che il danno sulla produzione lorda vendibile risulti superiore al 30 per cento ed esclusivamente per le avversità e le colture danneggiate non comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi le cui polizze sono agevolate da un contributo statale fino al 65 per cento per gli eventi atmosferici accaduti nel 2015.

Vorrei tuttavia segnalare che gli strumenti *ex ante*, come quello assicurativo, si sono dimostrati nel corso del tempo nettamente più efficaci rispetto agli interventi compensativi assicurando, infatti, oltre 7 miliardi di euro di produzione lorda vendibile agricola.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione 5-06316 Oliverio: sulle misure di tutela del settore lattiero-caseario.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La tutela del reddito degli agricoltori costituisce una delle priorità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, soprattutto in una fase in cui i prezzi di mercato non remunerano i costi medi di produzione come ribadito dal Ministro Martina anche in occasione del Consiglio straordinario dei Ministri dell'Unione europea di questa settimana. Per questo siamo intervenuti con appositi provvedimenti, a partire dal fondo istituito con la legge di stabilità 2015 e dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 51 del 2015, che costituiscono un vero e proprio piano per il latte.

In favore del settore lattiero abbiamo attivato strumenti concreti che consentiranno agli allevatori di poter procedere alla ristrutturazione delle posizioni debitorie e di ottenere più liquidità finanziarie per le spese correnti per un volume complessivo di circa 120 milioni di euro, a cui si aggiungeranno le risorse decise in sede europea.

In vista del Consiglio di lunedì scorso, abbiamo intrapreso un'azione congiunta con la Francia, la Spagna e il Portogallo con l'individuazione di sei strumenti operativi per una strategia europea sul settore, a partire da un lavoro rafforzato sull'origine del latte e dei derivati, condiviso con gli altri *partner*.

La maggior parte degli interventi che l'Italia ha proposto sono stati inclusi nel pacchetto generale presentato dalla Commissione. In particolare, mi riferisco al rafforzamento delle azioni di promozione, agli stoccaggi privati per i formaggi, ad un rafforzamento della posizione degli allevatori all'interno della catena alimentare.

La misura più cospicua a sostegno del reddito riguarderà l'attribuzione di dotazioni finanziarie ai vari Stati membri, sulla base di criteri che dovranno essere definiti nell'ambito dei prossimi Comitati speciali agricoltura, e che potranno essere destinate ad un sostegno diretto del reddito degli allevatori. La Commissione ha riferito che intende destinare a questa tipologia di sostegno la maggior parte del pacchetto di 500 milioni di euro stanziato a favore delle misure di crisi.

Nel corso del Consiglio dello scorso 7 settembre, abbiamo ribadito con forza che la tutela del reddito dei produttori deve essere una priorità europea, e faccio presente che stiamo perfezionando la proposta attuativa da approvare nel Consiglio europeo di martedì prossimo in Lussemburgo.

Aggiungo poi che il Ministero sta rafforzando il sistema dei controlli attraverso il suo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro alimentari e sta aumentando le forme di vigilanza sugli Enti di certificazione del prodotto.

Per arginare e contenere il fenomeno di flessione di consumo nazionale, stiamo portando avanti un'azione di sensibilizzazione all'interno della filiera di riferimento per la creazione di un gruppo di operatori che si impegni alla realizzazione di una campagna informativa utilizzando un marchio collettivo che richiami l'italianità del prodotto.

Infine, faccio presente che stiamo perfezionando la proposta attuativa da approvare nel Consiglio europeo di martedì prossimo in Lussemburgo.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione 5-06314 Gallinella: sull'attività dei consorzi di bonifica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda la propria competenza, limitata al finanziamento di opere irrigue di rilevanza nazionale, opera due tipi di monitoraggio.

Il primo riguarda lo stato di avanzamento delle opere del Piano irriguo nazionale approvato dalla delibera CIPE 27 maggio 2005, le cui opere sono complessivamente oltre l'ottanta per cento di realizzazione. Evidenzio peraltro che i risultati sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole, insieme alle informazioni relative alle finalità dell'opera finanziata, alle eventuali proroghe dei tempi di realizzazione e all'utilizzazione dei ribassi d'asta conseguiti.

Il secondo ha ad oggetto il Piano irriguo nazionale, approvato dalle delibere CIPE n. 69 e 92 del 2010, le cui opere sono state tutte appaltate, e presenta un'importante novità. Essa consiste nella previsione di un articolo che vincola l'erogazione del contributo ministeriale alla presentazione di una relazione concernente la gestione delle fasi esecutive dell'opera ammessa a finanziamento, e la compilazione di una scheda tecnica sulle fonti di approvvigionamento, nodi e tron-

chi della rete irrigua. I pertinenti dati sono riversati sul SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura), database georeferenziato finalizzato alla raccolta ed elaborazione delle informazioni relative all'uso irriguo dell'acqua.

In seguito alla recente approvazione delle « Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo », il SIGRIAN rappresenterà la banca dati unica di riferimento per il settore irriguo a servizio di tutte le Amministrazioni e gli Enti competenti.

Preciso inoltre che l'efficienza dei Consorzi rappresenta uno dei criteri che saranno presi in considerazione al momento della destinazione delle economie complessivamente conseguite sui citati programmi approvati dal CIPE nel 2010, come indicato dalle stesse delibere.

Infine, per quanto riguarda le misure più rilevanti del Piano irriguo, faccio presente che gli interventi interesseranno le opere di irrigazione collettiva, che rispondano ai requisiti prescritti dall'articolo 46 del Regolamento sullo Sviluppo Rurale n. 1305 del 2013.



## ALLEGATO 6

**Interrogazione 5-06317 Schullian: sulla prosecuzione delle misure a sostegno dell'agricoltura.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'attenzione del Governo sul comparto primario è dimostrata dagli interventi che abbiamo condotto in questi diciotto mesi, tra i quali due decreti d'urgenza specificamente dedicati al settore, come non accadeva da anni.

Oltre alle misure richiamate dall'onorevole interrogante e contenute nel decreto-legge n. 51 del 2015, infatti, il primo intervento normativo d'urgenza focalizzato esclusivamente sul settore agricolo, desidero richiamare anche gli interventi che abbiamo introdotto l'anno scorso con il decreto-legge n. 91 del 2014, con azioni per ricambio generazionale e sostegno all'ingresso dei giovani in agricoltura, i crediti di imposta per *e-commerce* e contratti di rete, norme per il lavoro, l'introduzione del registro unico dei controlli e altre importanti disposizioni di semplificazione. La legge di stabilità 2015 ha consentito di estendere gli sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato al settore agricolo, ha introdotto un fondo per il rilancio del settore lattiero caseario e rifinanziato

strumenti importanti come contratti di filiera e mutui a tasso zero per i giovani.

Accanto a queste misure il Governo ha intrapreso politiche importanti per la tutela del *made in Italy*, con lo stanziamento di risorse per la tutela delle nostre produzioni all'estero.

A questa intensa attività normativa, di cui quelli accennati costituiscono solo pochi e principali esempi, e per la quale ringrazio il Parlamento, si aggiunge una notevolissima attività di semplificazione a sostegno delle nostre imprese attraverso il recepimento delle norme europee sulla nuova PAC con l'introduzione della dichiarazione precompilata.

Quanto alle misure che saranno contenute nella prossima legge di stabilità, è allo studio del Governo un alleggerimento complessivo del carico fiscale per gli agricoltori, a partire dall'IMU sui terreni agricoli, e andranno valutate nel loro impatto complessivo che darà, ancora una volta, il senso della profonda attenzione del Governo per il comparto.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	114
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	114
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Nuovo testo C. 698 Grassi e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	115
Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	117
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Atto n. 190 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	120

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Toni Matarrelli.

**Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parla-**

**mento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.**  
**C. 3194 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2015.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, segnala ai colleghi che, sul provvedimento in esame, la Commissione Ambiente non ha ancora avviato l'esame degli emendamenti, il cui termine di presentazione era stato fissato al 4 agosto scorso. Ritiene quindi opportuno – in vista della formulazione di una proposta di parere da parte della XIV Commissione – acquisire ulteriori elementi di valutazione, che potranno emergere nel corso della discussione presso la Commissione di merito.

Coglie l'occasione per segnalare sin d'ora una questione, che ritiene meritevole di attenzione e che potrebbe anche essere oggetto di richiamo nel parere della XIV Commissione.

Ricorda che il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Tenuto conto del fatto che il termine di recepimento di tutte e tre le richiamate direttive scade il 18 aprile 2016, l'indicazione di un termine di sei mesi dall'approvazione della legge per l'adozione del decreto legislativo di attuazione potrebbe determinare il rischio del mancato rispetto del termine di recepimento, esponendo l'Italia alla conseguente probabilità di avvio di tre procedure di infrazione.

Potrebbe pertanto essere utile invitare la Commissione di merito ad una rivalutazione del termine previsto per l'esercizio della delega, a tal fine riducendolo da sei a tre mesi, in linea peraltro con quanto previsto dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 con riferimento ai termini di adozione dei decreti legislativi per il recepimento di direttive contenuti nella Legge di delegazione europea.

Sempre al fine di garantire la massima tempestività nel recepimento delle direttive potrebbe altresì essere opportuno che il Governo sia delegato ad adottare « uno o più decreti legislativi » anziché un unico decreto per le tre direttive.

Michele BORDO, *presidente*, preso atto dei rilievi formulati dal relatore, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**Nuovo testo C. 698 Grassi e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, ricorda che il testo unificato in esame, che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere alla XII Commissione Affari sociali, è volto a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità, con riferimento al periodo di vita dei disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari.

Il provvedimento si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 qualifica le finalità della proposta, diretta a prevedere misure di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare, vale a dire prive del nucleo familiare o con famiglie sprovviste di mezzi economici e sociali tali da renderne impossibile la cura ed assistenza, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dagli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Viene inoltre precisato che le misure di assistenza vengono adottate previa predi-

sposizione o aggiornamento dei progetti individuali per le persone disabili, di cui all'articolo 14 della legge n. 328/2000.

Si stabilisce inoltre che la proposta di legge è volta ad agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di *trust* in favore di persone con disabilità.

L'articolo 2 chiarisce che i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 dovranno essere definite nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68).

Nelle more del completamento del procedimento di definizione di tali livelli essenziali delle prestazioni si rimette ad un decreto del Ministro del lavoro, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei LEP la definizione degli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti interessati, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3 del provvedimento.

L'articolo 3 dispone quindi l'istituzione presso il Ministero del Lavoro di un Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare, chiarendo al contempo che l'accesso al Fondo e la ripartizione delle risorse è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con apposito decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La dotazione del Fondo è determinata in 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e in 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, alla cui copertura si provvede all'articolo 9.

Alle regioni è rimessa l'adozione degli indirizzi di programmazione e la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di pubblicità dei finanziamenti erogati e la verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

L'articolo 4 definisce la finalità del Fondo, destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2 e, in particolare, alle seguenti finalità:

a) attivare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità e che tengono conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;

a-bis) realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali emergenze;

b) realizzare interventi innovativi di residenzialità, volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali, che possono comprendere gli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi e delle strutture;

c) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e b), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2.

Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone disabili e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1.

L'articolo 4-bis modifica l'articolo 15, comma 1, lettera f), del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) elevando da 530 a 750 euro la

detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. Alla copertura delle minori entrate derivanti da tale disposizioni, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2016 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi del successivo articolo 9.

L'articolo 6 interviene in materia di agevolazioni tributarie, in particolare esentando dall'imposta di successione i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, a decorrere dal periodo di imposta 2016.

I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

A agevolazioni sono altresì previste per le erogazioni liberali e le donazioni effettuate da privati nei confronti dei *trust*.

Le modalità di attuazione delle disposizioni sono definite con decreto del Ministro dell'economia, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Le minori entrate derivanti dalle agevolazioni a vantaggio dei *trust* (valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016) e delle erogazioni liberali (valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018) si provvede ai sensi dell'articolo 9.

L'articolo 7 prevede l'avvio da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di campagne informative volte a diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge nonché al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Con l'articolo 8 si stabilisce che il Ministero del lavoro trasmetta al Parlamento annualmente, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento.

L'articolo 9 detta le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 10 fissa l'entrata in vigore al giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa.**

**Testo unificato C. 1373 Lupo e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, rileva che il testo unificato in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione Agricoltura lo scorso 28 luglio, consta di 10 articoli e reca « norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa ».

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta consistenti appunto nel sostegno e nella promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa*), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione (comma 1).

Il comma 2 precisa che le disposizioni ivi recate si applicano esclusivamente alle coltivazioni di Canapa delle « varietà ammesse » iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17

della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

Il sostegno e la promozione riguardano unicamente la coltura della canapa finalizzata:

*a)* alla coltivazione e alla trasformazione;

*b)* alla incentivazione dell'impiego e consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;

*c)* a sostenere lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;

*d)* alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;

*e)* alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, realizzazione di attività didattiche e di ricerca.

L'articolo 2 stabilisce che la coltivazione in Italia delle varietà ammesse di canapa è consentita senza necessità di autorizzazione, al fine di ottenere:

*a)* la produzione di alimenti e di integratori ad uso umano o zootecnico, di profumi e di cosmetici e di prodotti e composti utili per l'ambito nutraceutico;

*b)* la fornitura di semilavorati alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

*c)* coltivazioni destinate alla pratica del sovescio (tecnica di concimazione naturale del terreno agricolo);

*d)* materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o diversi prodotti utili per la bioedilizia;

*e)* coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

*f)* coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

*g)* coltivazioni destinate al florovivaismo;

*h)* la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico.

Al comma 3 si chiarisce che l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera *b)* è consentita esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale e nel caso della coltivazione destinata alla fitodepurazione di superfici inquinate.

L'articolo 3 definisce gli obblighi del coltivatore, consistenti nell'obbligo di conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi, insieme alle relative fatture di acquisto.

L'articolo 4 detta norme relative ai controlli e alle sanzioni.

Viene, infatti, previsto che il Corpo forestale dello Stato (o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale) sia autorizzato a effettuare i necessari controlli – a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea – inclusi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa.

In caso di prelevamenti e campionamenti delle colture impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dal provvedimento, essi devono essere effettuati in presenza del coltivatore, rilasciando un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti entro il limite dell'1 per cento, nessuna conseguenza viene posta a carico dell'agricoltore; ove invece tale percentuale ecceda l'1 per cento, il sequestro

o la distruzione delle coltivazioni di canapa possono essere disposte dall'autorità giudiziaria; in tal caso è comunque esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

L'articolo 5 prevede che il Ministero della salute aggiorni il testo unico sugli stupefacenti, definendo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in apposita tabella, i livelli massimi di residui di tetraidrocannabinolo (THC) ammessi nei derivati alimentari, nei preparati erboristici e fitoterapici e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di canapa.

L'articolo 6 detta misure volte all'incattivazione della filiera della canapa.

A tal fine il Ministero delle politiche agricole, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.

Inoltre, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole sono destinate al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

L'articolo 7 disciplina la riproduzione della semente, stabilendo che gli enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali e i Consorzi dedicati nello specifico alla canapicoltura, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 8 è invece dedicato al sostegno alle attività di formazione, di divul-

gazione e di innovazione, stabilendo che lo Stato, le regioni e le province autonome, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione a favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, le proprietà della canapa ed i suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del *packaging*.

L'articolo 9 interviene sul Testo Unico sugli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica 309/1990) con l'intenzione di superare le difficoltà connesse agli obblighi di certificazione del basso dosaggio di tetraidrocannabinoli nella canapa sativa destinata alla coltivazione.

La modifica introdotta all'articolo 14, comma 1, lettera 6) prevede il riferimento alla canapa sativa, includendo nella tabella degli stupefacenti soltanto quest'ultima (e i prodotti da essa ottenuti) con una percentuale di principio attivo (tetraidrocannabinolo) superiore all'1 per cento.

L'articolo 10, con finalità di tutela del consumatore, stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuova il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa, ai sensi dell'articolo 16, lettera *b*) e *c*) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ricorda infine che nell'ambito della recente riforma della politica agricola comune (PAC), approvata nel 2013, il regolamento sui pagamenti diretti (Reg. n. 1307 del 2013) stabilisce che le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari « ammissibili », che conferiscono cioè il diritto all'aiuto solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 per cento (articolo 32, par. 6).

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.**

**Atto n. 190.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 29 luglio 2015.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 29 luglio sono stati illustrati i contenuti dell'atto. Segnala quindi che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 22 agosto, ma che la XIV Commissione non si è sinora espressa in quanto non era pervenuto il parere della Conferenza unificata. Essendo ora stata trasmessa questa documentazione, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, preso atto del parere favorevole espresso sull'atto dalla Conferenza Unificata, condizionato ad alcune modifiche di carattere tecnico, e tenuto conto del fatto che la direttiva in oggetto reca disposizioni maggiormente restrittive rispetto alla previgente normativa europea in materia di qualità delle acque, formula una proposta di parere favorevole. Sottolinea inoltre l'opportunità di procedere celermente, sia al fine di osservare il termine di recepimento della direttiva 2013/39/UE, fissato al prossimo 14 settembre, sia per consentire alle regioni di rispettare il termine fissato al 31 dicembre 2015 per individuare l'elenco dei siti in cui effettuare l'analisi della tendenza attraverso il sistema SINTAI.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.35.****UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.



# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze ( <i>Deliberazione</i> ) .....	121
ALLEGATO ( <i>Programma approvato dalla Commissione</i> ) .....	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.*

#### La seduta comincia alle 8.15.

##### Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

(*Deliberazione*).

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che la riunione di oggi è finalizzata alla deliberazione del programma dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Sul programma, frutto di un'ampia consultazione in sede di ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere.

Dopo aver ringraziato i componenti della Commissione per la loro competente partecipazione alla messa a punto del programma, richiama brevemente le ragioni che inducono la Commissione a

focalizzare la propria attenzione sulle semplificazioni possibili nella gestione delle fasi successive alle emergenze, precisando che l'indagine conoscitiva ha l'obiettivo di verificare gli ambiti particolarmente incisi da vincoli ed oneri, anche al fine di prospettare soluzioni legislative volte alla semplificazione.

A questo scopo saranno ascoltati tutti i soggetti interessati, in base ad un ordine inteso a dare priorità cronologica all'ascolto della società civile, in modo da incanalare le audizioni dei soggetti istituzionali sulla base delle indicazioni provenienti dai soggetti più da vicino coinvolti: cittadini e associazioni; liberi professionisti; imprese; sindacati; banche; istituzioni.

Come già anticipato in sede di ufficio di presidenza, propone di svolgere le audizioni, in via generale, in ampie sessioni, che consentano il più ampio confronto, utilizzando anche il lunedì pomeriggio ed il venerdì mattina.

Nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che si svolgerà al termine della seduta della Commissione si potranno definire tempi e modalità delle audizioni.

Propone, in conclusione, di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in base al programma concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere (*vedi allegato*).

Il senatore Pasquale SOLLO (PD) e i deputati Mino TARICCO (PD) e Fabio LAVAGNO (PD) dichiarano il proprio voto favorevole allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, i cui contenuti sono stati am-

piamente condivisi in sede di Ufficio di presidenza.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del presidente.

**La seduta termina alle 8.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.25 alle 8.35.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.****PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha svolto, a cavallo tra il 2013 ed il 2014, un'approfondita indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa.

Dal documento conclusivo, approvato all'unanimità, sono stati tratti diversi spunti che hanno avuto poi un seguito legislativo, a partire dalla previsione dell'agenda per la semplificazione (articolo 24 del decreto-legge n. 90 del 2014).

A distanza di 16 mesi dall'approvazione di quel documento, la Commissione considera opportuno focalizzare la propria attenzione sulle semplificazioni possibili nella gestione delle fasi successive alle emergenze.

Son state purtroppo numerose le calamità naturali che hanno colpito l'Italia negli ultimi anni: tra i tanti eventi, particolarmente gravi sono stati i terremoti in Abruzzo e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e le alluvioni che si sono abbattute in Sardegna (novembre 2013), in Liguria (novembre 2014) e da ultimo nella brughiera del Brenta (luglio 2015).

La gestione della fase successiva a tali eventi è spesso molto gravosa per cittadini e aziende, che devono fare i conti con vincoli ed oneri amministrativi che generalmente non perdono di intensità pure a fronte di situazioni emergenziali.

Vincoli ed oneri risultano aggravati da una normativa estremamente instabile, in capo a più soggetti e a più livelli istituzionali, in cui gli atti si rincorrono a ritmo spesso frenetico, e non sempre sono dotati delle più opportune forme di pubblicità. A titolo puramente esemplificativo, per af-

frontare l'emergenza conseguente al terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 sono stati emanati:

21 decreti-legge in poco più di sei anni, fino al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

83 ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri in un periodo di poco superiore ai tre anni, che si conclude con l'ordinanza in data 30 aprile 2012, n. 4018 (poi è intervenuta la riforma del sistema della protezione civile, con il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59). Tali ordinanze, peraltro, trattano in genere disparati argomenti e agiscono frequentemente in deroga a moltissime disposizioni.

Sempre a titolo esemplificativo, per quanto riguarda la ricostruzione dopo il terremoto in Emilia-Romagna, basta citare il titolo dell'ordinanza del Presidente della Regione in qualità di commissario delegato n. 31 del 7 luglio 2015, da cui si evince che l'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 è stata modificata, in meno di tre anni, 12 volte: « Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall'Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014, dall'Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014, dall'ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014, dall'Ordinanza n. 81 del 5 dicembre 2014 e dall'Ordinanza n. 16 del 30 aprile 2015

Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi ».

L'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione ha l'obiettivo di verificare gli ambiti particolarmente incisi da vincoli ed oneri (per esempio: tutela dei beni culturali, ambientali, paesaggistici e archeologici; accesso ai contributi), anche al fine di prospettare soluzioni legislative volte alla semplificazione.

A questo scopo saranno ascoltati tutti i soggetti interessati, in base ad un ordine inteso a dare priorità cronologica all'ascolto della società civile, in modo da incanalare le audizioni dei soggetti istituzionali sulla base delle indicazioni provenienti dai soggetti più da vicino coinvolti: cittadini e associazioni; liberi professionisti; imprese; sindacati; banche; istituzioni.

Si elencano di seguito, per ciascun ambito, i soggetti che verranno auditi con l'obiettivo di individuare le possibili linee di azione per semplificare la gestione delle emergenze:

Cittadini e associazioni: comitati civici costituiti in seguito alle emergenze; Unione piccoli proprietari immobiliari; Fondo ambiente italiano;

Liberi professionisti: Rappresentanze di talune professioni (in particolare: com-

mercialisti; architetti; ingegneri; geometri; agenti immobiliari);

Imprese: Confindustria, le organizzazioni afferenti a R.Ete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti), le organizzazioni dell'edilizia, dell'agricoltura e del mondo cooperativo;

Sindacati: CISL, CGIL, UGL, UIL; Unione sindacale di base;

Banche: ABI;

Istituzioni: Presidenza del Consiglio dei ministri (in particolare: Dipartimento della protezione civile); il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini; il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti; il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Maria Anna Madia;

Prefetture;

Unioncamere;

Soprintendenze;

Cassa depositi e prestiti;

una delegazione di Presidenti di Regione, dell'UPI e dell'ANCI, anche in rappresentanza dei territori colpiti da calamità particolarmente gravi;

rappresentanti del Tavolo istituzionale per la semplificazione (istituito con l'accordo in sede di Conferenza Unificata del 10 maggio 2012).

Potranno essere auditi altri soggetti rientranti nelle categorie indicate.

L'indagine si concluderà entro il 28 febbraio 2016.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Audizione del commissario governativo per le bonifiche del territorio nelle aree di Giugliano e Castelvoturno in Campania, Mario de Biase ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	125
Comunicazioni del Presidente .....	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	126

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Audizione del commissario governativo per le bonifiche del territorio nelle aree di Giugliano e Castelvoturno in Campania, Mario de Biase.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del commissario governativo per le bonifiche del territorio nelle aree di Giugliano e Castelvoturno in Campania, Mario de Biase.

Mario DE BIASE, *commissario governativo per le bonifiche del territorio nelle aree di Giugliano e Castelvoturno in Campania*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Alessandro BRATTI, *presidente*, i senatori Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S) e Bartolomeo PEPE (GAL), nonché i deputati Michela ROSTAN (PD), Giovanna PALMA (PD) e Giuseppina CASTIELLO (FI-PdL).

Mario DE BIASE, *commissario governativo per le bonifiche del territorio nelle aree di Giugliano e Castelvoturno in Campania*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il dottor de Biase per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 16.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, una delegazione della Commissione effettuerà una missione a Rimini dal

5 al 6 novembre 2015 e una missione di studio in Spagna dal 23 al 27 novembre 2015.

**La seduta termina alle 16.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.45 alle 16.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione,  
nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri  
di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e  
nei centri di identificazione ed espulsione**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	127
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 9 settembre 2015.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.30 alle 10.30.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10<sup>a</sup> Senato)

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale dell'Amministratore delegato di ENI S.p.A. sulla recente scoperta di un nuovo giacimento di gas in Egitto e sull'impatto che potrà avere sulle strategie industriali del gruppo .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	4
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
---	---

#### SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate nella seduta odierna)</i> .....	16

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### INTERROGAZIONI:

5-02610 Colletti: Sull'organico dei vigili del fuoco nella provincia di Pescara .....	27
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	33
5-03259 Fabbri: Sul personale dei ruoli amministrativi e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .....	27
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	35
5-03285 Bruno Bossio: Sulle procedure di iscrizione nelle liste elettorali del comune di Mandatoriccio .....	27
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	37
5-04115 Mura: Sul personale volontario e discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .	28
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	38
5-05343 Terrosi: Sull'istituzione di un distaccamento permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel comune di Tarquinia .....	28
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	40
5-05782 Frusone: Sulla sede del distaccamento provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del comune di Castellaneta .....	28
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> .....	42



## COMITATO DEI NOVE:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Emendamenti C. 2799-A Boccadutri .....	28
---	----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	29
--	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. Emendamenti C. 2620 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. Emendamenti C. 3056 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. Emendamenti C. 3155 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. Emendamenti C. 3085 Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008. Emendamenti C. 3157 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	30
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	30
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	44
AVVERTENZA .....	32

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione. C. 1985 Campania ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	45
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	56
Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59

**III Affari esteri e comunitari**

## COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2620 Governo, approvato dal Senato .....	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. C. 3056 Governo, approvato dal Senato .....	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato .....	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. C. 3085 Governo .....	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008. C. 3157 Governo, approvato dal Senato .....	61

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge C. 1899, recante Modifica all'articolo 16- <i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale .....	64
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. C. 2799-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	64
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2620 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	65
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. C. 3056 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. C. 3085	

Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato fatto a Roma il 5 marzo 2008. C. 3157 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	74
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76
<b>VI Finanze</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	78
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	79
SEDE CONSUNTIVA:	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	79
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	82
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Atto n. 190 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	83
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i> ) .....	85
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Booking.com (Italia) Srl, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti » .....	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	88
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnechi e C. 3002 Fedriga ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo unificato</i> ) .....	89
ALLEGATO ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	90

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 e abbinate in materia di flessibilità pensionistica .....	89
--	----

**XII Affari sociali**

## INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	94
5-03769 Mantero: Nomina di due nuovi direttori generali presso il Ministero della salute .	94
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	97
5-05284 Tidei: Mancata apertura di un reparto per la somministrazione del farmaco RU486 presso l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma .....	94
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	101
5-05564 Oliaro: Procedure di controllo sui prodotti alimentari di origine non animale ....	95
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	102

## SEDE REFERENTE:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello e C. 3196 Faenzi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	95
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Coldiretti, di Confagricoltura, della Confederazione italiana agricoltori (CIA), della Confederazione produttori agricoli (COPAGRI), della Federazione italiana dell'industria alimentare (FEDERALIMENTARE) e di <i>Last minute market</i> , nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale » (C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello e C. 3196 Faenzi) .....	96
--	----

**XIII Agricoltura**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06313 Zaccagnini: sulle modalità di attuazione della Rete del lavoro agricolo di qualità .....	104
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	107
5-06312 Fedriga: sulla riscossione del prelievo supplementare relativo alle quote latte ....	105
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	109
5-06315 Russo: sulle avversità atmosferiche verificatesi nelle province di Avellino e Napoli il 5 settembre 2015 .....	105
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	110
5-06316 Oliverio: sulle misure di tutela del settore lattiero-caseario .....	105
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	111
5-06314 Gallinella: sull'attività dei consorzi di bonifica .....	105
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	112
5-06317 Schullian: sulla prosecuzione delle misure a sostegno dell'agricoltura .....	106
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	113

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Copagri, UeCoop e Unci, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura .....	106
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	106
---	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea****SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione .....	114
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	114
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Nuovo testo C. 698 Grassi e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	115
Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	117

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Atto n. 190 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	120

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze ( <i>Delibera- zione</i> ) .....	121
ALLEGATO ( <i>Programma approvato dalla Commissione</i> ) .....	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

Audizione del commissario governativo per le bonifiche del territorio nelle aree di Giugliano e Castelvoturno in Campania, Mario de Biase ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	125
Comunicazioni del Presidente .....	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	126

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	127
---	-----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,60



\*17SMC0005120\*